DIZIONARIO

DELLE LEGGI

DEL

REGNO DI NAPOLI.

DIZIONARIO
DELLE LEGGI
DEL
REGNO DI NAPOLI

TRATTO DA' FONTI

Delle Costituzioni, Capitoli, Riti, Arresti, Prammatiche, novelle Costituzioni, Dispacci, e Consuetudini di Napoli.

Lo precede brevissima notizia della serie de' Regnanti, *delle* Leggi, *e de'* Magistrati *del Regno: e lo siegue copioso Indice degli Articoli.*

TOMO SECONDO.

IN NAPOLI
Presso VINCENZO MANFREDI.
Con licenza de' Superiori.

MDCCLXXXVIII.

DANNI CLANDESTINI di tagli di alberi, incendj di Case, e simili, si puniscan con la morte ne' di loro Autori, o trovati sul fatto, o convinti da legittima pruova. Se non si trova il Reo, ed il danno avviene a chi stà in servizio del Re, o ad altra persona a cagione d'inimicizia, o odio, i Naturali del Luogo sian obbligati compensarlo. I Giudei, e Saraceni abbian lo stesso privilegio. *Cost. Super incisionibus arborum.*

Quando non se ne sa l' Autore, o si sia esso occultato dagli Abitanti del Luogo, sian costoro tenuti a risarcirli. In mancanza di pruove si devenga alla tortura contro delle persone sospette. *Cap. Clandestins maleficiis.*

L'Università pagando i Guardiani di Campagna, non sia molestata per i danni clandestini. *Pram. 1. de damn. clandestin.*

DANNO DATO V. *Animali.*

DAZIO DEL MINUTO, o sia dritto di miglioria sull'estrazione delle manifattu-

re per dentro, o per fuori Regno in Napoli, e suoi Casali abolito nel 1778.

Ed i ducati 74470., che rendeva annualmente alla Regia Corte, si compensano con abolirsi i rilasci usati nel Dazio de' generi, che s' introducon da fuori Regno, e coll'aumento del Dazio medesimo a proporzione del corrispondente prezzo.

DE

Debito, che si contrae da chi a' Sopraintendente, sia nullo senza il di lui consenso, e senza il Real permesso. *Editto de' 17. Marzo 1749.*

Debito per Polizza di Banco, o Privata. In polizza di Banco, o privata, negandosi o la sottoscrizione in esse fatta di propria mano, oppure da altri per ordine del Debitore, se, *Parte citata*, egli rimanga convinto della verità di tali scritture, o sottoscrizioni, incorra nella pena del diece per cento per riguardo delle Polizze di Banco, e del cinque per le private. *Pram. 2. de negant. mutuum. 5. Settembre 1598.*

Debito Confessato in Testamen-

MENTO, ancorchè la confessione sia giurata, non renda liquida l' azione del Creditore, ma si vesta con altre legittime pruove. *D. 27. Luglio 1776.*

DEBITORE. In causa di mutuo, di deposito, o d' imprestito, se in giudizio nieghi il suo debito, e proccuri con cavilli eludere il Creditore, si multi a favore del Fisco nel terzo di ciò, che deve. *Cost. Regiæ Majestatis prudentia.*

Convenuto per altra causa con azion reale, o personale, venendo condannato per sentenza definitiva, debba pagare al Fisco la trigesima parte di ciò, che si è dedotto in Giudizio.

Se la causa finisce con transazione, l' una, e l' altra parte paghi tale multa. Il Giudice, che controviene, oltre la pena d' aver controvenuto al giuramento, sia multato con due libre di oro. *Cost. Constitutionum prædecessorum.*

Dilazione conceduta con qualunque clausola, non abbia effetto, se il Debitore non dia sicurtà idonea di pagare i Creditori dopo elassa la dilazione. *Rit. Item quia Judicia claudicare non debent.*

Obbligato in solenne Istromento di

dover far costare il pagamento del debito mediante scrittura, stia al patto; *Arr.* 697. 20. *Giugno* 1657.

In causa di Patrimonio si possan fare liberazioni in casa dal Commessario sino alli ducati 1000. Prima di farsi, si notifichino tutti i Creditori, che concorrono col Deposito. Dopo fatte si tornino a notificare, e si attenda il lasso di due giorni utili: consegnandosi prima il mandato, lo Scrivano, o Mastrodatti paghi *de proprio* la somma liberata. Il S. C. nel caso di tali liberazioni ***non dato termino***, non faccia esigere l' uno, e mezzo per 100. *D.* 9. ***Giugno*** 1661.

Il Curatore del Patrimonio dedotto si dia in Rota, ed in Rota si faccian le liberanze tanto per essi, quanto per i Mastrodatti, Scrivani, e Proccuratori. *Pr.* 29. *de Offcial.* 19. *Aprile* 1685.

Per aver Moratoria, o Salvaguardia, occorra fede dell' Attuario, acciò costi del consenso di tutti i Creditori comparsi; ed egli dia giurata dichiarazione di non aver altri Creditori, che siano comparsi al Giudice del Regno, e non val-

ga

ga ſa Moratoria, o la Salvaguardia, trovandoſi il contrario.

Non ſi concedano però a' Negozianti pubblici. *D.* 1. *Agoſto* 1698.

In Napoli, ne' ſuoi Borghi, e Caſali ne' giorni delle Feſte comandate non ſi carceri alcuno per debito civile ſotto pena a capienti di trè meſi di carcere, ed altre ad arbitrio: e gli eſecutorj reſtino caſſi, ed i Debitori non ſian tenuti in modo alcuno. *Pram.* 31. *De Official.* 28. *Settembre* 1707.

Salvaguardia per iſtare in caſa, ed uſcire ne' dì feſtivi, per ſentire la Meſſa, non ſi ſpediſca per chi non ſia ſettuagenario ſenza del permeſſo di S. M.. *D.* 9. *Marzo* 1736.

Deducendoſi il Patrimonio o a domanda del Debitore, o ad iſtanza de' Creditori, non ſi ſpediſcano dal S. Conſiglio Salvaguardie, o Inibitorie alle Corti inferiori, ſe prima non ſiaſi ordinato, ed eſeguito il ſequeſtro di tutti i beni *penes tutum Tertium*, e ſiaſi dato Curatore, inteſi tutti i Creditori. §. 3. *Pram.* 18. *de Ordine Judicior.* 14. *Marzo* 1738.

Domandando la dilazione quinquenna-

le, non si ammettano i consensi de' Creditori, che non abbian scrittura pubblica, o Lettere esecutoriali spedite un' anno prima della domanda. §. 5. *Pram.* 18. *de ordine Judicior.* 14. *Marzo* 1738.

Non trovandosi per essere notificato, presa di ciò informazione, si destini a lui il Curatore, col quale si proceda, osservandosi la forma della legge. *D.* 18. *Aprile* 1739.

Moratorie, e Salvaguardie non comprendano debito di alimenti correnti, e ciò, che siasi causato di debito all' Alimentario. *D.* 6. *Giugno* 1739.

Avendo Salvaguardia dal Tribunale, dove abbia dedotto il Patrimonio, possa esser carcerato con l' Esecutorio de' Cambj. *D.* 3. *Agosto* 1739.

Concedendosi al medesimo la dilazione quinquennale dal Tribunale, ove i Creditori siano comparsi, non tolga loro l' azion personale per le Lettere di Cambio. *D.* 22. *Settembre* 1750.

Non si faccian liberanze, se non intesi tutti i Creditori, e non si facciano a' se non finito il Patrimonio in tutto, e Curiali, per tutto ciò s' intenda de' beni

ni del Patrimonio, e non di ciò, che debbono di proprio pagare i Creditori. *D. 17. Settembre* 1753.

Senza permesso di S. M. non si facciano liberazioni ad Avvocati, Scrivani, e Curatori de' Patrimonj. *Al S. C. per il patrimonio del Principe di Piombino. D. 24. Novembre* 1753.

Per regola generale, prima di farsi liberanza a' Curiali, con sentenza finale si decida la causa de' concorsi. *D. 11. Dicembre* 1753.

Nella volontaria deduzione di Patrimonio non si dia Salvaguardia se prima, intesi tutti i Creditori, non sia costato, che la mancanza del Debitore sia avvenuta per caso inopinato senza di lui colpa. *D. 16. Marzo* 1754.

Deduzione di patrimonio non si faccia senza dell' intervento de' capi di Tribunali. *D. 8. Giugno* 1754.

E nelle Udienze senza dell' intervento de' Presidi. *D. 17. Agosto* 1754.

Dedottosi il Patrimonio in un Tribunale, le lettere esecutoriali spedite da altro Giudice si mandino ad effetto in quanto all' azion personale: per la reale

debba concorrersi nel Patrimonio ; Ben inteso, che dovendosi rimettere l' Esecutorio al detto Tribunale, non s' intenda conceduta alcuna salvaguardia personale. *D.* 10. *Maggio* 1759.

Dall' ordine degli 17. Settembre 1753. sian eccettuate le spese necessarie accidentali, che occorrono per le cause di patrimonio, come di stampa, Atti, ed Apprezzi. *D.* 7. *Giugno* 1766.

Quando il Patrimonio non è dedotto, si proceda col Debitore, senza gravarlo con la dazion del Curatore. E nelle deduzioni il dritto di eliggere gli Avvocati, e 'l Procuratore *nomine omnium* sia de' Creditori, e di quelli, che compongono la maggior somma de' crediti. *D.* 19. *Gennajo* 1782.

In caso particolare di un Debitore ; che non avendo beni liberi voleva da un Creditore per Cambiale essere astretto coll' azion personale, rescrisse S. M.

E' una crudeltà il voler in tal caso far uso dell' azione personale, e 'l ministro Sopraintendente veda bonamente accordare tal pendenza. *D.* 20. *Aprile* 1782.

Le

Le Corti ecclesiastiche non dian licenza di carcerazione de' Confugiati per debito civile, i quali ne' dì festivi escono dall'Asilo per gli atti di Religione, o per altro. *D.* 10. *Maggio* 1783.

Nella mattina sola delle Domeniche, e delle Feste di obbligo principali, e solenni dell'anno non permettano i Magistrati di catturarsi i debitori.

Resti ad arbitrio però de' Giudici Laici di dar particolar licenza di tal carcerazione, trattandosi di Debito rilevante, o di Debitore doloso, e truffatore, e concorrono circostanze, che determinano la diloro prudenza a far prontamente seguire l'arresto de' Debitori. *D.* 17. *Gennajo* 1784.

Decime. Gli Ecclesiastici per esigerle, ricorrano al Tribunale laico, senza attendersi l'antico solito. *D.* 16. *Novembre* 1754.

Non sian dovute le sacramentali, se vi sia la congrua: in mancanza, si supplisca a questa. *D.* 20. *Agosto* 1768.

Non sian abolite le Prediali, o sian Domenicali, quelle prestazioni vale a dire, o censi, che per ragion di Dominio si ri-

ritraggono da' Fondi. *D.* 25. *Luglio* 1772.

Questa legge non comprenda le decime dovute a' Capitali delle Catedrali, delle Collegiate, ed altre Chiese per il servizio, che prestano al Popolo, o per il ministero all' Altare.

Lo stesso per le quarte decimali de' Vescovi sopra la Decima de' Capitali, delle Catedrali, e delle Chiese della Diocesi, e per quelle, che esigono gli Abati, e Beneficiati. *D.* 19. *Settembre* 1772. V. *Parochi*.

Debitore delle Università. V. *Università*.

Decreti Ragionati. Tribunali di Napoli, o Collegio, o Giunta, o altro Giudice della stessa Capitale, che abbia facoltà di decidere, spieghino i motivi, su de' quali la decisione è poggiata.

In qualunque decisione, o riguardi la causa principale, o gl' incidenti, esclusa l' autorità de' Dottori, si prenda fondamento sulle leggi espresse del Regno, o comuni.

Mancando al caso legge espressa, si ricorra all'interpetrazione estensiva della legge in maniera, che le due premesse dell' Ar-

Argomento sian sempre fondate sopra legge espressa, e letterale.

Quando il caso sia dell'intutto nuovo, e manca legge, o argomento di legge, s'implori l'oracolo del Rè.

Si ordina la stampa delle Decisioni così ragionate. *D.* 23. *Settembre* 1774.

A 8. Ottobre 1774. si spiega, che la nuova legge riguarda le Decisioni fatte con cognizione di causa, e contestazione giudiziale. A' 26. Novembre 1774. il Rè risponde a nove dubbj promossi dal S. C. sopra tal legge; e dopo di averli intieramente esclusi, S. M. nuovamente inculca l'esatta osservanza della legge de' 23. Settembre.

A 23. Dicembre 1774. si ordina alla Corte di Caserta in causa particolare di far giustizia colle leggi, e non colle opinioni.

A 28. Gennajo 1775. si spiega alla Camera di S. Chiara, che S. M. non è venuta ad approvare l'arbitramento degl'indizj fatto in una causa particolare di omicidio, col quale, rivocandosi la condanna di tortura decretata dall'Udienza, uno de' Rei era stato condannato ad anni

anni 15. di galera, e l'altra ad anni sette di penitenza. Si ordina, che deposto l'arbitrio ne' giudizj, si osservino le leggi.

Decreto non ragionato, e non stampato a forma della legge de' 25. Settembre 1774. sia nullo, si consideri come non fatto, e non passi in giudicato. *D. de' 12. Agosto 1776.*

Decreto fatto con Ministri aggiunti non possa rivocarsi senza di essi per la massima, che le cose sciogliere si debbono nella maniera stessa, onde furono ligate. *D. 16. Dicembre 1746.*

Decreto fatto da un Tribunale supremo non possa esaminarsi da altro simile Tribunale sotto lo stesso Principe; ma senz' altro si esiegua. *D. 13. Febbrajo 1749.*

Decreto citari ad informandum non ammetta gravame neppure nelle Curie ecclesiastiche. Per ammettersi, deve trattarsi di Decreto definitivo, o che abbia forza di definitivo, o che irroghi danno irreparabile. *D. 25. Marzo 1768.*

Decreto citari, et Capi abbia forza

forza di decreto definitivo, ed ammetta gravame a' Tribunali superiori, che inibiscono gl' inferiori. *D.* 5. *Agosto* 1752.

L' Inquisito però debba prima portarsi avanti il Giudice Superiore, essendo assente. *D.* 7. *Dicembre* 1754.

Decreto citari ad informandum, et capitula contenga copia di Capitoli dell' inquisizione. *D.* 20. *Settembre* 1732.

Una volta spedita, non sia necessario, che si rinnovi per mutazione di Commessario, ma si proceda avanti. *D.* 4. *Agosto* 1742.

Decreto di liberetur, o habilitetur in forma. Passati due anni dal dì del decreto, rimangano i liberati abilitati ad esercitare qualunque uffizio, senza che si faccia più uso degl' indizj precedenti. Dentro del biennio acquistandosi nuovi indizj, si possan unire co' primi. *D.* 8. *Febbrajo* 1772.

Decreto reducatur in Provisionem. Non si ammetta gravame al S. C. da tal Decreto fatto in Vicaria, ancorchè il Reo volontariamente si sia

pre-

presentato, ed abbia accettato il mandato. §. 6. *Pram.* 18. *ord. de Judiciorum.* 14. *Marzo* 1738.

DEDUZIONE DI PATRIMONIO. V. *Debitore.*

DEDUZIONE DI EREDITA'. V. *Giudizio.*

DELEGATI non s'intromettano nelle cause ordinarie, e de' concorsi de' Creditori. *D. del* 1644.

Il Presidente del Consiglio rivochi tutte le Delegazioni date a' Ministri di Provincia per le esigenze di Persone particolari. *D. del* 1646.

Dovendo simili cause decretarsi definitivamente, il decreto lo propongano nella Ruota, ove risiedono: lo stesso nelli decreti interlocutorj. *D.* 18. *Gennajo* 1663.

Furon tolti nel 1728., eccettuati i Delegati de' Luoghi pii.

Sostituiscano essi i suddelegati nelle Provincie, eccettuata quella di Terra di Lavoro. §. 1. *Pram.* 18. *de ordine Judiciorum* 14. *Marzo* 1738.

Delegazioni non si estendano oltre le cause Civili esecutive, e di esigenze, escluse le criminali, ed ordinarie. *D.* 1. *Agosto* 1739. L'or-

L'ordine, che i Delegati possan solamente procedere nelle cause esecutive, e di esazione, riguardi i Delegati de' Luoghi pii, eccettuati quelli degli Arrendamenti, che an accordata la Giurisdizione a titolo oneroso.

I Rei però, per avvalersi della declinatoria del foro, debban presentarsi in Vicaria, che li rimetta a' rispettivi Delegati. *D. 8. Aprile* 1780.

I Delegati procedano nelle cause esecutive di esazione, lasciando le altre ancorchè esecutive alla cognizione de' Giudici ordinarj. *D. 27. Luglio* 1782.

Delegati di Arrendamenti, e Gabelle, facendo accessi in Napoli, e ne' Borghi per le cause dell'Arrendamento, ed a sua istanza, non ricevan diritto alcuno, e non partecipino delle pene, e controbandi; dovendo essere contenti della Provisione loro assegnata.

Sian però pagati, se gli accessi sieguono ad istanza delle Parti. *Pram. 3. de salario eorum* 20. *Ottobre* 1653.

In caso di gravame notabile, e manifesto danno, in cui la dilazione può cagionar pericolo, debban riferire la causa

nel

nel proprio Tribunale. *D.* 28. *Luglio* 1663.

Delegati di Arrendamenti procedano solamente nelle cause essecutive de' medesimi, esclusi i particolari, che contrattano, o contendono sopra le specie ad essi soggette: sempre però che in quelle gli Arrendamenti non sian principalmente interessati. §. 1. *Pram.* 18. *de ordine Judiciorum* 14. *Marzo* 1738.

Abbian per Giudice di Appellazione la Sommaria. *D.* 14. *Ottobre* 1742.

Delegato dell' Arrendamento della Farina proceda per i delitti de' soldati di esso. *D.* 20. *Ottobre* 1773.

Delegato delle Arti, e Privilegj non proceda per le cause criminali, a riserba di quelle de' Soldati degli Arrendamenti, che han la giuridizione a titolo oneroso. *D.* 7. *Luglio* 1731.

Delegato della Real Casa proceda ne' delitti, che accadono nelle Piazze del Real Palazzo, e suo distretto. *D.* 21. *Maggio* 1752.

Delegato de' Cambi è un Commessario generale di un Tribunale Collegiato dato ad un certo genere di affari,

sari; perciò non ha giurisdizione assoluta di decidere le cause, che esigono cognizione à termine, come sono quelle delle cessioni de' beni. *D.* 13. *Decembre* 1777.

Delegato della Real Giurisdizione rimetta alla Segreteria tutte le sue providenze, facendone una, o più Liste, notandosi à fianco distintamente le petizioni, come costuma la real Camera: e non si consegnino alle Parti o si drizzino alli esecutori prima del sovrano permesso. *D.* 14. *Ottobre* 1780.

Delegazione non s'intenda data dal Re a qualunque Giudice, se non si dica, che proceda come Delegato. *Pram.* 10. *de Offic. Jud.* 31. *Maggio* 1616.

Per le cause civili abbian luogo per l'esigenze di Chiese, Monasteri, Ospedali, ed altri Luoghi pii, de' Banchi, e d'uomini di negozj.

Ogni altra causa civile, che è ordinaria, e si trova delegata, vada a' Tribunali competenti.

Nelle cause criminali la Vicaria proceda *ex delegatione*, ne' delitti di lesa Maestà, falsa moneta, vizio nefando, Furti, o Ricatti commessi dentro Napoli, ed al-

tri gravi eccessi, che anno, o avranno delegazione.

Sian eccettuati i Napolitani, le cause de' quali venendo delegate debban decretarsi col voto di 4. Giudici, compreso il Commessario, e colla stessa regola si proceda negli atti irretrattabili. *Pram.* 1. *de Delegation.* 18. *Marzo* 1630.

Si spediscan colla clausola, che le Udienze non eseguano sentenza alcuna, prima di rimettersi gli atti alla Vicaria, per ivi destinarsi Commessario, che riferisca la causa nella Camera di S. Chiara.

Tale clausola omessa, s' intenda apposta. *D.* 28. *Novembre* 1739.

Delegazione, che sia in *corpore juris*, non abbia bisogno di special Delegazione di S. M. *D.* 14. *Marzo* 1757.

Delitto di tagliar faccia meriti pena capitale tanto contra il Mandante, quanto contra il Mandatario, commettendosi appensamente, e per giustizia si possa riputare atrocissimo, considerate ne tutte le circostanze.

In esso i Giudici votando di morte, sospendano la esecuzione della sentenza,

za, e ne faccian relazione al Collaterale.

Sia vietato visitare, aggraziare, o transiggere i Rei di tal delitto.

Si privilegii la pruova non ostante di contentarsi la legge con indizj, e consecutivamente ne' delitti di mandato, che sono di oscura pruova, esso sia privilegiato, come quello di proditorio, o assassinamento. *D.* 10. *Settembre* 1729.

Delitti commessi nelle Carceri della Vicaria si spediscano subito. *D.* 30. *Ottobre* 1593.

Delitti degli Ufficiali di Giustizia. V. *Ufficiali*.

Demanio di qualunque sorta spetti al Principe. Chi lo possiede senza concessione speciale, e non lo rassegna alla Corte, si multi nel quadruplo dei frutti, o di qualunque rendita del Demanio. *Cost. Dignum fore credimus*.

Occupandosi da chichesia senza special concessione, oltre della restituzione di esso, s'incorra nella multa del quadruplo di ogni rendita, e frutto percepito. *Cap. Prædecessorum nostrorum*.

Denaro autorizato in Regno si spen-

ſpenda per quanto vale, ſenza che ſi eſiga dippiù per ragione di peſo, o di Cambio, ſotto pena della reſtituzione, e di altrettanta multa. *Cap. Item quod recipiatur*.

DENUNCIANTE abbia il ſeſto di ciocchè perverrà al Fiſco, purchè della notizia non coſti per mezzo de' libri, e ſcritture della Camera, non ſi tratti della reintegrazione dello Stato dell'olim Principe di Salerno, o non coſti per mezzo de' notamenti nel libro, che ſi conſerva dal Procuratore Fiſcale, e non ſi tratti delle Conceſſioni del Principe di Oranges.

Se però coſti della notizia da ſcritture, e libri camerali da 20. anni addietro, abbia ancora il ſeſto, quando non eccede ducati 3000. *Arr.* 551. 15. *Febbrajo* 1604.

A favor del Fiſco di coſa di gran beneficio abbia il ſeſto di quelche riceverà il Real Erario: però debba fare la denuncia tra due giorni, e non ſia in qualunque modo a notizia del Fiſco. *D.* 28. *Dicembre* 1735. V. *Accuſatori*.

DEPOSITI non ſi ricevano da' Maſtro-

ſtrodatti in contante, ma in fede di Credito de' Banchi ſotto pena di un anno di ſoſpenſione: lo ſteſſo per i Scrivani. *Pram.* 35. *de Official.* 30. *Aprile* 1655.

Lo ſteſſo divieto militi per i Maſtrodatti, Attuarj, e Scrivani di Vicaria, ſotto pena di privazione dell' Ufficio, e di carcere ad arbitrio del Tribunale.

Sian eccettuati i depoſiti di diece carlini a baſſo, e quelli di regia Viſita. *Pram.* 57. *de Off. M. J. del* 1731.

Deputati de' quartieri di Napoli ſian ammeſſi a Palazzo nelle funzioni di pubblico Baciamano. *D.* 7. *Giugno* 1780.

Il Reggente faccia le Terne de' Soggetti de' proprj quartieri, ſian Napolitani, o del Regno, e tenga preſenti i ternati altra volta nel quartiere, dove accadè la vacanza del Deputato. *D.* 6. *Luglio* 1782. V. *Legge di Pulizia.*

Deputati dell' Annona. V. *Amminiſtratori dell' Univerſità.*

Deputato Ecclesiastico nella viſione de' conti degli Amminiſtratori del-

le Università solamente abbia facoltà d' invigilare, se nella contribuzione degli Ecclesiastici è occorsa alterazione, e non altro. *D. 29. Novembre 1766.*

DEPUTAZIONE DELLA SALUTE istituita nell' occasione della peste, che nel 1656. afflisse quasi l' intiero Regno.

Le provvidenze date in tale urgenza da' 23. Maggio 1656. sino a 19. Maggio 1658. stan registrate nella *Pram.* 1. *alla* 20. *de Off. Deputat. pro sanitat. tuenda.*

Nel 1690. introdotta la peste nelle parti della Puglia, col mezzo delle cure del governo, e coll' essersi in tempo prese le provvidenze necessarie per tener lontano questo flagello, il Regno ne restò preservato, e la Puglia stessa non ne restò molto afflitta.

Le provvidenze date per tale bisogno da 16. Gennajo 1691. sino alli 11. Giugno 1693. stan registrate nella *Pram.* 21. *alla* 59. *de Off. Deputat. pro sanit. tuenda.*

La peste, che nel 1743. afflisse Messina colla morte di circa 45000. uomini, e da Messina passata a Regio, dove

ne

ne perirono circa cinque mila, meritò anche tutta l' attenzione del governo, ed i salutari provvedimenti dati in tale occasione da 10. Luglio 1743. fino a 25. Settembre 1751. si leggono nella *Pram. 69. alla 70. de Off. Deputat. pro sanitat. tuenda*.

Gli ordini dati in varj tempi per preservare il Regno dal contagio, sopra tutto per interrompere ogni comunicazione con i Paesi o sospetti, o attaccati di peste, si leggono nelle *Pram. 77. alla 107. de Off. Deputat. pro sanitat. tuenda*.

E la peste, che nuovamente attaccò la Puglia nel 1708. l' occasione fu, che un ben dettagliato corpo di regolamenti venisse promulgato per governo de' Deputati della salute: e son compresi nella *Pram. 99. de Off. Deputat. pro sanitat. tuenda de 15. Settembre 1751.*

Da questi è bene sapere, che luogo infetto è quello, in cui regna attualmente la peste co' morti, ed infermità che per le circostanze, e sintomi vengon dichiarate, o riputate contagiose.

Luogo sospetto è quello, che confina,

na, o è vicino all'infetto, sebbene in esso si viva in buona salute.

Tal sospetto può essere perpetuo, come si verifica ne' luoghi soggetti all'Imperio Ottomano, e nelle Coste dell'Africa, perchè ivi non si fa conto della peste, e per conseguenza non si usa cautela veruna.

Il sospetto può essere temporaneo, e si verifica ne' luoghi vicini a quello, che prima era libero, e poi vi si è scoverta la peste, ed è tenuto per sospetto fino che la peste dura.

Luogo sospetto è quello, che è più distante dal luogo infetto, ma perchè confina, o è vicino al luogo sospetto, merita conveniente precauzione.

Anche la sospensione di commercio può esser perpetua, e temporanea.

Sono trattate per sospese sempre le Isole Venete del Levante, e que' luoghi, che la Repubblica di Venezia possiede in quel continente più o meno, come più o meno sono vicini col Levante Ottomano.

Son temporaneamente sospesi i luoghi, che

che prima eran liberi, e sani, e che per accidente si trovan situati a costo al luogo temporaneamente sospetto.

Luogo libero è quello, dove si è sempre vivuto, e si vive senza sospetto di male contagioso, e per regola generale tali sono tutti i luoghi, che non sion dichiarati in tutto sospetti, o sospesi.

Sono atte a ricevere, e conservare i semi della peste, e soggette a purga le seguenti robe.

La Lana = Il Lino = Il Cannape = Il Cottone = Le seterie = Il pelo di Camelo = Di Castoro, e di Capra = I Cappelli, e le robe fabbricate con Essi = I Camellotti = Le Telerie = I panni = I Feltri = Le Schiavine = I Tappeti = I Cappotti = I Libri = Le Carte = Le Penne = I Pennacchi = Le Spogne = Le Cordovane = I Damaschini = I Montoni = Le Pellami conce = I Buoi Vaccini, ed i Bufalini in sale, o secchi salati = Gli Animali lanuti di pelo raso, e pennuti = Le Cere = I Tabacchi = Altre merci libere con legature, ed involti di roba soggetta = Le Candele

dele di sevo, e di Cera per ragion della Bambagia, che và sempre con esse.

Alla *Pram. 110. de Offic. Deputat.* siegue in 29. capi la maniera di purgare alcun Paese sorpreso dalla peste rapportata da D. Francesco Monti Segretario del Serenissimo Senato della Salute di Venezia colla occasione della peste di Messina del 1743.

Si pubblicano in 46. articoli le istruzioni sul contagio della Tisichezza: ed in 8. capi si danno gli ordini per l'oggetto medesimo a' Medici, e Cerusici. Il tutto si approva, e s'incaricano della esecuzione i Deputati della Salute, a' quali si promette ascenso, e si dà l'esenzion del Foro nelle cause civili esecutive, e criminali. *D.* 18. *Ottobre* 1782.

DI

Diete de' Ministri, e Subalterni sian per i Dottori, ancorchè Uditori, o Fiscali di Provincia in affare Fiscale ducati 3.

In affare privato ducati 4.

Per

Per i Razionali della Regia Camera, e Procuratori fiscali di essa e della Vicaria in affare fiscale ducati 3.

Ad istanza di Parte ducati 4.

Per Mastrodatti in capite del S. R. C. della Real Camera, e Vicaria Criminale per affare Fiscale ducati 2.

Ad istanza di Parte ducati 3.

E per quelli, che non sono Dottori, carlini dodici.

Per gli Uffiziali della Segretaria di Razione, e Tesoreria Generale carlini sedici.

Per i Capitani di Campagna carlini diece.

Per i di loro soldati a piedi alla ragione di ducati sei il mese.

Per quelli a cavallo alla ragione di ducati sette.

Per gli Algozini, che vanno co' Commessarj in affare fiscale carlini trè.

Ad istanza di Parte carlini cinque.

Per i Consiglieri del Consiglio di stato, Reggenti della Cancelleria, Presidenti, e Consiglieri del Consiglio di Capuana, Luogotenente, Presidenti, e Fiscale

ſcale della Sommaria, Reggente Giudici, e Fiſcale di Vicaria, Governatori delle Provincie in affare fiſcale ducati ſei.

Ad iſtanza di Parte ducati diece.

Per i Giudici della Gran Corte in affare fiſcale ducati 4.

Ad iſtanza di Parte ducati 6.

Alla qual ragione ſi paghino ancora i Commeſſarj Generali contro de' Delinquenti di Campagna. *Pram.* **6.** *de Commiſſariis* 31. *Ottobre* 1600.

Da Miniſtro, o ſubalterno ſi eſigano le diete da' Rei dopo la condanna. *D.* 15. *Gennajo* 1695.

Difesa propria per la perſona, e per le proprie robe ſia lecita nell' atto iſteſſo, e non ſi devenga ad atti eſtranei col moderame dell' incolpata tutela, vale a dire, che ſiegue con armi ſimili, ed uguali. *Coſt. Pacis cultum.*

Quando di fatto non rieſca difenderſi ſi permetta la difeſa per *invocationem Imperialis nominis*, che conſiſte nel vietare in nome del Re all' Aggreſſore di ulteriormente offendere, o ſia nella perſona, o nelle robe di qualunque ſpecie tanto noſtre, quanto de' noſtri Aſcendenti, e Diſcenden-

denti, e di coloro, che si comprendono nella nostra Famiglia, e che coabitano con noi.

I Vassalli contro de' Baroni anche possan usare questa difesa, e controvenendo in cose mobili, la pena sia la restituzione del tolto, e la multa in altrettanto. In tale caso si proceda civilmente. Se questa difesa si usa senza ragione, oltre di darsi al Barone ciò, che domandava, altrettanto si contribuisca alla Corte.

Se si fa uso di tal difesa contro il Barone, che pretende Agiutorio dovuto, possa esso non ostante servirsi di sua ragione.

Se si usa la difesa tra Vassalli, al Barone si debba tanto sopra la terza parte de' beni mobili dovuto alla Corte, quanto per la qualità del delitto sarebbegli spettato, se la difesa non fossesi imposta. Il resto appartenga al Fisco.

Che se la difesa s' imponga al Barone dal Vassallo per accusa di delitto capitale, e pubblico, allora si proceda contro il Barone col dritto ordinario della difesa. *Cost. Juris Gentium.*

Di

Difesa a nome del Re si possa imporre anche da qualsisia Giudice, ma alli soli Maestri Giustizieri, ed alli Giustizieri appartenga prenderne cognizione. *Cost. Fidelium nostrorum injurias*.

Contravvenendosi alla difesa imposta, si commina la pena della terza parte de' beni, se si sia fatto uso di armi, e della quarta parte, se senz'armi.

Se la Difesa sia stata imposta da' Camerarj, e Bajuli de' Luoghi, a loro appartenga la sessagesima parte de'beni mobili, che si confiscano.

La pruova della controvenzione debba farsi almeno con tre Testimonj degni di fede, e maggiori di ogni eccezione, e con altri argomenti legittimi.

Contro del detto di tali Testimonj non si ammetta pruova testimoniale, e solo contro le di loro persone possan opporsi l'eccezioni: come pure si permettano altre eccezioni, le quali non tendono direttamente a dichiarar falso il detto de' Testimonj, come sarebbe l'eccezione *rei judicatæ*, *pacti conventi*.

Non sia lecito, dopo acquistato il dritto al Fisco, per l'imposta difesa convenire

nire ſul punto quiſtionato, che anzi chi l' à impoſta ſia in obbligo denunciare l' eſazione da farſi al Giuſtiziere.

Ceſſi ogni altra pena dove entra quella della difeſa ſpregiata, ad eccezione ſe accada o omicidio, o offeſa con armi, ne' quali caſi entri ancora la pena di corpo afflittiva.

Anche i Giudei, e Saraceni, e per eſſi gli Ufficiali Regj poſſan prevalerſi della difeſa.

A' Giuſtizieri, che non ſono eſatti nell' eſazione delle ſtabilite pene s' impone l' obbligo di ſoccumbere *de proprio*. *Coſt. Si quis in poſterum*.

Imponendoſi difeſa ſenza ragione, ſe ſi ſia ad eſſa ubbidito, chi la impone ſoffra la pena ſtabilita nel caſo di controvenzione, ſe non ſi ſia ubbidito alla difeſa impoſta, l' una, e l' altra parte ſia eſente da pena. *Coſt. Defenſas impoſitas*.

Difese ſenza conceſſione ſovrana ſian vietate.

E quelle di nuovo formate, che non ſono di tempo antico, ſian diſmeſſe.

E ſe

E se vi è concorsa concessione sovrana, s'intenda rivocata. *Pram.* 1. *de salario eorum* 14. *Dicembre* 1483.

DIGNITA' ECCLESIASTICHE non si conferiscano col mezzo di rinuncia *in favorem*. *D.* 18. *Giugno* 1768.

Esigendo grado di Dottore, o di Licenziato, non si conferiscano senza il documento di tal grado ottenuto dal real Collegio napolitano de' Maestri di Teologia. *D.* 27. *Luglio* 1771.

Se sono semplici, si provvedan dal Vescovo senza concorso. *D.* 10. *Ottobre* 1772.

Si osservi l'ordine de' 27. Luglio 1771. sotto pena della perdita de' frutti, che vadano all' albergo generale de' Poveri sino a che il provvisto non abbia ottenuto il grado del Dottorato. *D.* 13. *Gennajo* 1781.

Il Dottorato sia necessario per i provvisti da Roma a forma delle Bolle, che sono state esecutoriate.

Per i Provvisti da' Vescovi si osservi il solito circa i Canonici teologi, e Penitenzieri; circa le prime dignità delle

le Catedrali , vale a dire Primicerio , Decano , Arcidiacono , o Cantore , a' quali necessita il Dottorato.

Quello ottenuto fuori Regno munito di assenso prima del 1771. sia bastante. Chi l'abbia ottenuto dopo torni a dottorarsi.

Non valga quello ottenuto dal Collegio di S. Tommaso di Aquino, o dagli Espulsi di Chieti = I Provvisti senza Dottorato l'ottengano fra due Mesi: altrimenti abbia luogo la Legge del 1771. *D.* 8. *Maggio* 1784.

Dilazioni. Chi le domanda o oltre mare, o per occasion di ripulsa , o di Beneficio , e non ne fa uso , sia multato in un oncia . Il Procuratore , che le cerca senza special mandato, o persuade il Principale a cercarle , sia multato nel doppio . *Pram.* 1. *de dilationibus de anno* 1477.

Per ogni mese di dilazione oltre mare , o fuori Regno si depositino ducati 15. , che se non si fa uso della dilazione non facendo prova alcuna ne' luoghi disegnati, si perdano , e se ne applichi metà alla Parte , e'l resto vada

in beneficio del Tribunale. Restino non-dimeno ferme le altre leggi sopra di tal materia. *Pram.* 2. *de Dilat.* 10. *Dicembre* 1509.

Nomina de' Testimonj tanto dentro, quanto fuori del Regno si faccia dentro cinque giorni dopo dato termine.

E volendosi della nomina *extra regnum* far' uso, come se fosse fatta nelle ultime Parti del Regno, la dimanda non si ammetta, se non si nominano i Testimonj per nome, cognome, e Patria.

Ed in tal caso si osservi quanto stà disposto per le nomine *extra Regnum*. *Pram.* 4. *de Dilat.* 11. *Maggio* 1612.

La pena contro chi non si prevale della nomina de' Testimonj si aumenti a ducati 50.

E quella contro chi non si prevale del primo, e secondo Beneficio, ed anche della repulsa si aumenti a ducati dodici. *Pram.* 8. *de Dilat.* 25. *Maggio* 1666.

Facendosi nomina de' Testimonj o fuori Regno, o per le remote parti di esso, prima della spedizione delle Commessionali

nali si mostrino al Commessarjo gli articoli, acciò vedendo, se siano affettati, o necessarj, determini, se debba, o no spedirle. *Pram.* 11. *de Dilat.* 21. *Giugno* 1728.

Gli Scrivani mese per mese veggano il libro delle ricevute de' Processi; ed elasso tal tempo vada a di loro conto il procurarne la restituzione.

Dando, o ricevendo i Processi da' Procuratori, li osservino foglio per foglio, facendone notamento nel libro delle ricevute, altrimenti incorrano nella pena della privazione dell' Ufficio, e di ducati 25. *Pram.* 11. *de Dilat.* 21. *Giugno* 1728.

DILAZIONE QUINQUENNALE V. *Debitore*.

DISERTORI. I Tribunali delle Provincie procurino di farli arrestare: si promette il premio. *D.* 29. *Ottobre* 1735.

Sia vietato in qualunque modo contribuire alla di loro fuga, ed occultazione sotto pena di sei anni di Presidio, e rilegazione rispettivamente oltre le pene contenute nell' Ordinanze.

Lo stesso per le Donne, che compra-

no abiti, o contribuiscono alla Diserzione. *D.* 28. *Ottobre* 1741.

Nell' arresto non avendo essi documento di Chiesa, li Capienti con fede solenne di due Persone facciano certificare il luogo, ov' è seguito l'arresto.

Se siegue in Campagna, e non vi si trovi Persona alcuna, i Capienti procurino, che i Sindaci, e Governatori del luogo attestino dove l' arresto è seguito sotto pena di due mesi di Carcere, e della perdita della gratificazione. *D.* 6. *Maggio* 1747.

Le squadre non offeriscano a' Desertori l'immunità della Chiesa nel tempo di perseguitarli, ed arrestarli sotto pena a Capienti ad arbitrio di S. M., e la promessa sia di niun vigore. *D.* 28. *Giugno* 1756.

Non vaglia documento di Chiesa, se effettivamente e realmente non coste dell' estrazione. *D.* 20. *Aprile* 1758.

Con D. de' 25. Febbrajo 1769. si ordina la pubblicazione de' due seguenti Articoli delle Ordinanze.

I. Privato, che denuncia alla Corte Locale alcun Disertore, e vien' arrestato

ſtato ſenza Chieſa, ſi gratifichi con due ducati per ogni Diſertore, e di ducati quattro, s'egli lo arreſta, e lo conſegna alla Corte. Queſta abbia la bonificazione di ogni ſpeſa per far condurre il Diſertore alle carceri di S. Giacomo di Napoli.

II. I Governatori, e Giudici de'Luoghi non permettano l'occultazione de' Diſertori ſotto rigoroſe pene.

Non ſi dia loro ajuto, non ſi compri da eſſi roba ſotto pena di ducati duecento per i Nobili, e di 4. anni di galera per i Plebei.

Le Donne ree di tal delitto incorrano nella pena pecuniaria ad arbitrio.

Rifugiati in Chieſa ſi reſtituiſcan al proprio Reggimento col biglietto dell'immunità, acciò poſſan godere del Confugio. *D.* 18. *Febbrajo* 1770.

DISPACCI in ogni ſettimana dalle Udienze ſi alliſtino. *D.* 27. *Agoſto* 1740.

Tale liſta ſi affigga nella ſala del Preſide, e ſi tenga per un meſe.

Alla gente povera, che non può far accodire, ſi partecipino, o per mezzo de' Procuratori della Univerſità, o per altro

canale facile, ſenza cagionare menoma ſpeſa all' Univerſità.

Chi poi replica le medeſime ſuppliche ſarà ſeveramente punito. *D. 6. Maggio* 1752.

Dispensa di Eta'. A' Minori ſi conceda con la clauſola = *Dummodo non contrahant, neque ſe obligent inconſulta M. C. D.* 17. *Ottobre* 1772.

Dispensa di Legge debba eſpreſſamente nominarſi nel Diſpaccio, perchè ſenza di ciò reſtarebbe al Tribunale il dubbio, ſe tale legge ſia ſtata fatta preſente a S. M. *D.* 12. *Aprile* 1766.

Disvincolo de' Fedecommessi. V. *Fedecommeſſi*.

Divisione di Roba comune. " Se
" i Fratelli, o Socj non convengono nel
" modo di dividere la roba comune,
" uno di eſſi divida, e l'altro ſcelga.
" Quello ſia obbligato a dividere, al
" quale dal compagno ſi offeriſce ſomma
" maggiore: quello, che à l'offerta, ſcel-
" ga. Sicchè tra di loro ſi ammetta la
" licitazione, della quale l'effetto ſia,
" che colui, che offre all'altro ſomma mag-
" giore, è per conſeguenza ſupera nella
" lici-

„ licitazione il compagno, abbia la scelta
„ delle parti, che il superato deve fare.
„ *Conf. Si Fratres Communi dividendo.*

" Divisione tra la Donna, e
„ gli Eredi del Marito. La Don-
„ na, che à la quarta ne' bei del Marito
„ morto, la quale in mancanza de' Figlì
„ le spetta in proprietà, volendo dividere
„ cogli Eredi del Marito i beni rimasti,
„ debba essa primieramente dividerli in
„ due parti, delle quali detti Eredi dopo
„ di averne scelta una, debbano tornare
„ a dividere l'altra parte in due altre
„ porzioni, delle quali la Donna possa
„ scegliere quella, che più le piaccia.

" L'istessa regola si osservi nelle Di-
„ visioni di simil natura. *Conf. Si tamen*
„ *contingat. Communi dividundo.*

Divorzio spetti alla cognizione del Giudice Laico. *D.* 23. *Febbrajo* 1755.

DO

Dogana delle Merci che dicesi Diritto di Fondaco, si paghi a quel Gabelloto, in tempo del quale si con-

chiude la vendita delle merci. *Arr.* 7. 19. *Luglio* 12. *Indizione Napolitana.*

Volendosi le Merci già immesse portar via dove non vi è Fondaco, si paghi detto Dritto: essendovi Fondaco, si dia solamente la sicurtà di portarcele. *Arr.* 8. 20. *Agosto* 1476.

Ed in tal caso, se nel primo Fondaco si paga il Dritto, il Negoziante lo paghi di nuovo dove le asporta. *Arr.* 44. 18. *Luglio* 1539.

In diciotto capi si dan vari provvedimenti, acciò non sia defraudata per mezzo de' controbandi. *Pram.* 38. *de Extract.* 12. *Dicembre* 1644.

Dell' istessa materia si tratta nella *Pram.* 46. *de Extract.* 3. *Novembre* 1663.

Dogane, ed Arrendamenti tengano i Soldati situati in luoghi fissi, ed alloggino uniti, avendo una sola porta per istrada, avanti la quale unitamente una sola volta possan fermare i Passaggieri.

Si stabiliscano varj Posti, abolendosi quelli in aperta campagna.

Sia

. Sia vietato a' Soldati diligenziare i Passaggieri fuori de' Posti per la strada Regia, e Pubblica de' cammini reali sotto le pene stabilite dalle leggi a coloro, che da uomini privati commettono tali violenze.

Sian eccettuate le strade traverse, e picciole fuori delle Reali, per le quali sia lecito fare scorrere i Soldati per impedire i Controbandi. *Bando de' 21. Febbrajo 1735.*

DOGANA DI FOGGIA. Si danno in quarantanove capi le Istruzioni, che riguardano il buon governo di questo importante capo di Regalia. *Pram. 79. de Off. Procuratoris Cæsar.* 22. *Dicembre* 1668.

In quelli luoghi, dove non sono Sudditi di Dogana, nè animali ad essa soggetti non si destini Uffiziale.

Dove può, se ne destini uno solo con uno Scrivano, ed un Algozino.

Contravvenendosi, sian nulle le Commessionali, e gli atti fatti, e l'Ufficiale, che accetta, ed esercita, incorra nella pena di tre anni di galera.

Tali Uffiziali in ogni mese mandino

al

al Governatore della Dogana i Processi Criminali, che an fatti, ed occorrendo, carcerino ancora i Rei di delitto grave, e lo riferiscano.

Tali Commessarj procedan solamente nelle cause civili di poco momento, e nelle differenze, che occorrono tra i Sudditi della Dogana nelle cose dipendenti da essa in conformità delle di loro Commessionali.

Nelle cause, che meritano termine, e sentenza, non procedano: ma le Parti accudiscano alla Dogana, o alla Real Camera.

Nella Basilicata si destini o un Uditore, o il Fiscale dell'Udienza per decidere sommariamente tra i Locati. *Pram.* 79. *de Off. Procuratoris Cæsaris* 22. *Dicembre* 1668.

Si dan le Istruzioni all' Archivario della Dogana di Foggia, e si rapporta la Pandetta de' dritti, che deve esigere. *Pram.* 81. *de Off. Procuratoris Cæsar.* 22. *Dicembre* 1668.

I Locati fittizj non godano del Foro, che solamente si goda con ogni altro

pri-

privilegio da' veri Affittatori delle Terre salde.

Per evitare le frodi, i memoriali si portino al Governatore, che vi apponga di sua mano *il recipiatur* colla giornata, e soscrizione. Poi si registrino da un Credenziere co' nomi degli Affittuarj, e quantità delle Terre.

Il Mastrodatti non riceva senza tali requisiti i memoriali, e questi restino originalmente in Archivio.

La copia del libro di tali Affitti dopo compiti tra otto giorni si mandi alla Sommaria. *Pram.* 79. *de Off. Procuratoris Cæsar.* 22. *Dicembre* 1668.

Proceda contro i Locati inquisiti assenti per via di processo contumaciale; ma non possa inibire, e domandare gli atti dal Giudice Ordinario, che procede contro i Complici non Locati presenti. *D.* 25. *Aprile* 1736.

I Locati sian conosciuti in prima istanza da quel Tribunale, e dalla Camera della Sommaria in caso di gravame. *D.* 18. *Novembre* 1739.

Privilegio di Locazione, preteso per cessione di altro Locato, non vaglia; se

ſe queſta accadendo in principio dell'anno, quando ſi fa il ripartimento del ſale, delle terre, e de' paſcoli, non ſi deſcrive nel libro della Dogana il nome del Ceſſionario: o ſe accadendo nel decorſo dell'anno, la ceſſione non coſta mediante iſtromento da preſentarſi nel Foro, che ſi vuol declinare. *Tra le grazie concedute da S. M. C. a* 13. *Giugno* 1742.

In 34. Capi ſi danno gli ordini per ſoſtegno de' di loro privilegj, e per il buon regolamento della Dogana. *Pram.* 83. *de Off. Procuratoris Cæſar.* 10. *Maggio* 1747.

Trattandoſi di cauſa Patrimoniale proceda privativamente, anche ſe le Parti ſiano Napolitane.

Trattandoſi tra privati, per eſſi proceda la Sommaria anche in prima iſtanza, giacchè è indeciſo qual privilegio ſia maggiore, quello vale a dire de' Locati, o quello de' Napolitani. *D.* 6. *Maggio* 1751.

Nell' Ortatoria ponga la clauſola: ſempreccchè la cauſa non ſi trovi introdotta in altri Tribunali prima della Locazione. *D.* 25. *Gennajo* 1757.

Gli

Gli Uffiziali della Dogana usino ogni atto di rispetto al Barone. Faccian consapevole il Governatore della di loro destinazione, e procedan in tutto con essi in buona armonia.

Nelle cause criminali non inibiscano le Corti, se il Reo locato non si sottopone a mandato, e costa la qualità di Locato. Se i Giudici ordinarj non ubbidiscono alle inibitorie, solamente si riferisca alla Dogana, senza dare altro passo.

Senza commessa della Dogana non possan uscire dalla residenza per cause de' Locati, e senza commessa del Presidente di Foggia non possano uscire per cause de' Cambj.

Per la esazione de' Dritti si uniformino alla Pandetta locale, procedendo in vigore della Patente, o per commessa: purchè non si trovi stabilita altra particolar Pandetta.

I loro Figli, i congiunti, che vivono con essi, e le persone addette o al loro servizio personale, o a qualunque di loro industria, godan il privilegio del Foro in tutte le cause: lo godano ancora gli Uffi-

Uffiziali Reali, che coltivano le Terre della real Corte, e Garzoni addetti a Massarie di Campo, o sian fissi, o annali, presentandosene però nota di detti Uffiziali da essi sottoscritta in Dogana, e portata nel registro del Segretario.

Quelli che professano 25. pecore sotto la Transazione di Montepeloso, o gli Uffiziali di una versura di Terra della Real Corte, che non coltivano, essendo ascritti ne' libri di Dogana, godan del foro insieme con i Congiunti, che vivono con essi uniti, e le persone soltanto addette al loro servizio personale.

Se il danno, che cagionano a' Territorj de' Particolari, è stato casuale, paghino solamente l'importo. Se è stato studioso, sian soggetti anche alle pene locali. Il Giudice locale per mezzo di Esperti dee liquidare il danno, e rilevarne la qualità, rimettendo gli atti alla Dogana.

Ogni altro Suddito di Dogana sia soggetto al pagamento del danno, e della pena.

Sian soggetti a' Banni Pretorj: ma

della

della controvenzione debba giudicare la Dogana, e la pena applicarsi alla Camera del Barone.

Nelle cause, che riguardano tassa, e pesi universali, e che dipendono da amministrazione di Università non godan essi del Foro.

Se sono renitenti deponere nelle Corti locali per cause civili, o criminali, gli Uffiziali di Dogana debbano astringerli. Per simili cause i Governatori locali senza licenza del Presidente non possan procedere alla di loro carcerazione. *Istruzioni de' 17. Ottobre* 1757.

I Locati fittizj ne' luoghi demaniali sian conosciuti da' Giudici ordinarj, ne' Baronali dalli Uffiziali di Dogana.

Locati Napolitani siano conosciuti dalla Camera della Sommaria. *D. 30. Dicembre* 1758.

Per luoghi demaniali s' intendan anche quelli, ne' quali l' Università è la Baronessa, purchè il Governatore sia Regio. *D. 24. Gennajo* 1759.

Lo stesso ne' luoghi allodiali. *D. 15. Novembre* 1770.

Acconsentendo in altro Giudice, si cassi-

caſſino dalla locazione . *D.* 20. *Febbrajo* 1772.

I Locati nel ſalire, e calare alla Puglia abbian il paſſaggio, o temporaneo trattenimento di ore 24. per i luoghi incolti, e non riſerbati al paſcolo degli Buoi aratorj, ſenza però poter pretendere il paſſaggio per i luoghi coltivati. Ed in caſo di controverſia proceda privativamente la Dogana. *D.* 3. *Maggio* 1781.

I veri Locati godan del Foro inſieme con tutti della di loro famiglia, e con quelli, che ſono addetti alli di loro affari, e ſervizj, nè poſſano acconſentire in altro Giudice ſotto la pena di ducati 300.

I Fittizj all' incontro godan del Foro ſolamente con la propria famiglia, e ſervitù, che abita inſiem con eſſa; e ricorrendo ad altro Giudice, o in eſſo acconſentendo, perda il privilegio del foro non ſolo in quella cauſa, ma in tutte le altre ancora, e ſian cancellati dal numero de' ſudditi della Dogana. *D. nella raccolta di Gatta Tit.* 59. *num.* 20. *e* 28.

Nelle

Nelle cause de' Locati, ed altri Sudditi, nelle quali risultano rei i non Sudditi, proceda contro di tutti, senza darsi luogo alla divisione della continenza della causa.

E le Udienze, e tutti gli altri Giudici, e Tribunali del Regno ubbidiscano prontamente alle Ortatorie, o Inibitorie di essa. *D.* 5. *Settembre* 1782.

I suoi Subalterni senza esibire la commessione al Governatore locali, mostrino a lui solamente la lettera sottoscritta dal Ministro, che ha spedita la commessione. *D.* 1. *Marzo* 1783.

Locato, che esercita la Profession legale, e dimora in Napoli, sia nelle sue cause conosciuto dalla Sommaria. *D.* 9. *Novembre* 1782.

Non così, se l'Attore locato dimorante in Napoli vuol convenire chi stia in Provincia: volendo la legge, che l'Attore segua il Foro del Reo. *D.* 1. *Dicembre* 1783.

Doganella proceda in tutte le cause de' Possessori di pecore effettive, e reali oltre il numero di 20. descritte

nel Libro Doganale. *Arr.* 700. 11. *Ottobre* 1657.

Siano essi conosciuti in prima istanza da' Governatori generali, e dalla Camera in grado d'appellazione. Ogni Giudice ordinario ubbidisca alle Inibitorie, solamente possan riferire al Re, se cosa occorra in contrario. *D.* 22. *Settembre* 1740.

I Luogotenenti della Doganella nelle cause criminali solamente prendano le informazioni, e le rimettano al Governo generale.

Se il delitto merita pena afflittiva di corpo, possan disporre l'arresto de' Rei, ed imporre mandati, per non far succedere inconvenienti.

Sia eccettuato il Luogotenente di Teramo, che, per essere insieme Assessore del Tribunale, abbia la facoltà di procedere nelle dette cause, senza dipendenza dal Governatore generale di Chieti.

I Governatori generali dopo aver giudicato in dette cause, le rimettano con i Processi alla Sommaria per la revisione, o appellazione, con incaminare ancora i condannati a galera, o presidio per mez-

mezzo della catena delle Udienze. *D.* 15. *Agosto* 1759.

Non abbia alcuna giurisdizione nelle cause, nelle quali concorra l'interesse della Camera Allodiale. *D.* 28. *Luglio* 1773.

Fidati de' Regj Stucchi negli Apruzzi godan del Foro Doganale, qualora siano in contrasto colle Corti de' Stati Allodiali, e sian Possessori di pecore, o di animali grossi.

Le Corti Allodiali ubbidiscano alle Ortatorie, ed avendo dubbio, lo riferiscano dopo di aver' ubbidito. *D.* 13. *Giugno* 1778.

Neppure in Essa si divida la continenza della causa, in cui con li Fidati risultano Rei i non Fidati. *D.* 19. *Aprile* 1783.

Dopo di essersi con D. de' 30. Ottobre 1787. ordinato di poter godere il Privilegio del Foro i Possessori effettivi di pecore oltre il numero di venti, su de' ricorsi de' Fidati fittizj, si prescrive, che

Pendentino le nuove reali Risoluzioni,

si sostenga ad Essi il Foro per il tempo accordato. *D.* 4. *Dicembre* 1787.

DOGANATI, E FIDATI godan del Foro anche ne' luoghi Allodiali. *D.* 8. *Luglio* 1769.

E volendo essi deviare, dal proprio Foro, anche facendosi volontarj Attori in altri Tribunali, si sottopongano alla pena di ducati 300., ed altre maggiori ad arbitrio. *D.* 15. *Luglio* 1769.

Non abbian privilegio di foro ne' delitti commessi prima della Locazione. *D.* 12. *Luglio* 1751.

Nelle cause di Controbando non godan del Foro. *D.* 30. *Ottobre* 1754.

Senza licenza del Governatore della Dogana possano essere esaminati da' Giudici ordinarj, nella di cui giurisdizione si trovano. Occorrendo doversi venire alla di loro carcerazione sia necessaria la licenza del Governatore medesimo. *D.* 19. *Luglio* 1755.

Contro de' Locati per l' esazioni Erariali procedan liberamente i Baroni. Ma in caso di controversia si ricorra all' Uf-

fizia-

fiziale Doganale del luogo, ed, in mancanza di esso, al viciniore.

Commettendo delitto meritevole di pena afflittiva di corpo, o colti sul fatto, possano essere arrestati dalle Corti locali, che, dove non sia Uffiziale doganale, prendano anche l'ingenere del Delitto: essendovi l'Uffiziale, possan le Corti soltanto arrestare i Rei.

Nelle cause civili ordinarie godan del privilegio, purchè questo siasi acquistato prima della contestazione della lite: nelle cause esecutive, purchè siasi acquistato prima che il Reo convenuto abbia replicato con sua istanza, e presentata la Procura.

Nelle cause criminali lo godano, quando lo abbian acquistato prima della spedizione della Citazione, perchè se questa sia stata spedita, sebbene non notificata, non vale il privilegio. *D.* 20. *Agosto* 1785.

Si rinnovi, e si osservi generalmente l'ordine de' 3. Agosto 1757. di non potere gli Agenti de' Baroni godere il Foro Doganale. *D.* 25. *Agosto* 1787.

Le Corti locali procedano per l'esa-

zioni erariali, e nelle innovazioni di fatto anche contro de' Doganati.

Occorrendo in tali esazioni controversia, che a bisogno di cognizione di causa, la rimettano alla Sommaria.

Lo stesso eseguano per le innovazioni di fatto, dopo aver preso il delitto in genere. *D. 26. Aprile* 1781.

Dogana, e Doganella non s'ingeriscano nelle cause delle Corti Allodiali, quando non vi è interesse de' Fidati, o Locati, o Attori, o Rei, e nell'eseguirsi ordini di esse in detti Feudi si cerchi la venia a' Governatori locali. *D. 18. Settembre* 1770.

Dove è solito esigersi diritto per le relazioni, e per i decreti, non possa il diritto di ogni relazione eccedere carlini 10., purchè si tratti di decreto definitivo, o che abbiane la forza, e nulla si paghi per ogni altro decreto, purchè non vi sia il solito di esigersi meno.

Dove nelle Mastrodattie ha interesse il Fisco, si esigano i diritti a forma delle Istruzioni già fatte. *D. 24. Ottobre* 1782.

Domicilio in Regno. Si consideri Re-

Regnicolo chi porta i pesi, ed ubbidisca a' Magistrati: onde goderne gli onori, ed emolumenti. Risposta data dal Re a' Beneventani, che chiesero essere considerati come Regnicoli per gli uffizj e Beneficj. *D.* 28. *Agosto* 1739.

Si reputi chi sia nato in Regno, o da Padre Regnicolo per godere Beneficio, o dignità ecclesiastica. *D.* 4. *Febbrajo* 1747.

Acquistato con le forme dalle leggi prescritte produca la Naturalizione. *D.* 3. *Settembre* 1748.

DONATIVO. V. *Antefato*.

DONNE convinte d' aver impostura-to alcuno, o di ratto, o di violenza incorran nella pena di tali delitti. Se si trovano gravide, si differisca la condanna sin dopo quaranta giorni dal parto; questi, se non abbia Congiunti, che lo allevino, si faccia nudrire a spese del Fisco. *Cost. Pessimam, & horrendam*.

Sian le Donne esenti dal comparire in giudizio personalmente, e se non an rossore di farlo, in pena non si disbrighi la di loro causa, se prima non an fatto ritorno alla di loro Casa.

Si eccettua il Caso, se la Donna sia assai povera. *Cost. Mulieres ad Curiam*.

Le maritate, nelle cause criminali, e Capitali *agendo*, *&* *excipiendo*, possan comparire per mezzo de' Mariti, o legittimo Procuratore, restando solamente a dover nella di loro persona soffrire la pena del delitto. *Cost. Generalia Jura condentes*.

Se sian state pregiudicate in cosa di rilievo tanto dal Principe, quanto da' Magistrati debban essere soccorse, come conviene. *Cost. Mulieribus ubi non modice*.

Chi domanda per esse il beneficio della restituzione *in integrum*, debba aver special procura. *Cost. Beneficium restitutionis*.

Si spiega la Legge di Ruggiero Avo di Federigo, e si ordina, che esse ne' soli giudizj si restituiscano *in integrum*, quando si prova essere il danno enorme, o per negligenza, o per frode de' Mundualti, o Procuratori, e non possono compensarsi sopra della di loro roba.

L' istesso si osservi, *si propter nimiam simplicitatem ipsarum enorme damnum incur-*

currant : sebbene in tale caso non si reputino in colpa i Mondualti, e Procuratori.

Ne' contratti poi non entri alcun beneficio, purchè non costi, che la Donna o per altrui circonvenzione, o per propria fragilità abbiasi costituita dote eccessiva.

Restino salvi i casi, ne' quali alle Donne non nuoce l'ignoranza, come se desistono dall' accuse per errore, non *pretio accepto*.

Se commettono incesto *per ignorantiam juris*.

Se mancano esibire gl' Istromenti *ignorantes propter fragilitatem sexus*.

Se nelle Fidejussioni giudiziarie sono state ingannate per *ignorantiam juris*.

Se an pagata mallevaria per ignoranza del beneficio del Velleiano.

E salvo ogni altro capo di restituzione ammesso dal dritto comune. *Cost. Ob severitatem legis*.

Se le Donne non sono complici ne' delitti de' Mariti, per i quali essi o sono stati condannati uscire dal Regno, o ne sono usciti a causa de' delitti medesimi, non

non sian molestate nè sopra le doti, nè sopra i Dotarj, nè sopra i di loro dritti. *Cap. Item statuimus, quod si forte contingat*.

Maritate nella successione de' Feudi non possan recar pregiudizio al Fisco sotto pretesto di non aver avuto paraggio. Solamente in tal caso il Fisco stesso vi supplisca. *Cap. Carolus universis præsentis Ordinationis*.

Vivendo *jure Longobardorum*, abbian dalla Corte in ogni causa il Mondualto. *Rit. Item, quod Curiæ ipsæ, & qualibet ipsarum*.

Ancorchè con giuramento rinunciino al Senatoconsulto Vellejano, l' obbligo sia inefficace, ed i Notarj, e gli Attuarj, che ricevono tale rinuncie; incorrano nella pena della privazione d' Ufficio, e di 100. once d' oro. *Pram. 2. ad SC. Maced., & Vellej.* 12. *Maggio* 1543.

Unendosi le Donne di notte nelle grotte, o stalle per attendere a proprj lavori, si minaccia la pena di cinque anni di Presidio agli uomini, che vanno a' luoghi medesimi. *D.* 17. *Aprile* 1784.

DOTARIO *seu Tertiaria* legittimamente

te assegnata alla Donna sopra del Feudo; o pure in denaro, morto il Marito con Figlio, o senza, data, o non data la Dote, si acquisti da essa insieme con la Dote. Se non a Figli, acquisti la proprietà: avendoli, il solo usufrutto. Se non passa a seconde nozze, succeda co' Figli del primo matrimonio nella proprietà del Dotario per la virile: passandoci, abbia il solo usufrutto. *Cap. Mulier Dotarium.*

Sia permesso stabilirlo senza licenza della Corte: ma la Donna passando a seconde nozze, non dia senza tal licenza in dote il Datario, o il suo usufrutto. *Cap. Dotarium in Terra Feudali.* V. *Feudatarj*.

Doti. In Napoli s'intenda conceduto l'Assenso alle ipoteche sopra de' beni feudali per le Doti, quando sian vere, e non fittizie. *Pram.* 2. *de' Feudis de anno* 1505.

Uno de' Conjugi essendo Napolitano, se il Dotante a causa di dote si costituisce al Marito debitore per mutuo, coll' ipoteca *super Feudalibus*, *reservato assensu*, si domandò per grazia, doversi intenten-

tendere l' assenso per impetrato ; e non sia necessario impetrarlo, si concesse il privilegio in questi termini : *Placet ad beneplacitum Regiæ Catholicæ Majestatis Pram.* 3. *de Feudis de anno* 1505.

Si estenda detta grazia agli obblighi sopra i Feudi per gli antefati, e di loro usufrutti. *Pram.* 8. *de Feudis* 5. *Settembre* 1539.

L' assenso all' ipoteca per doti, e mutui da esse dipendenti s' intenda concesso a favor di coloro, a' quali deve farsi il pagamento, e restituzione di tali Doti, mutui, ed interusurj ; senza pregiudizio però delle ragioni del Fisco, avvenendo in qualunque tempo, e modo la devoluzione. *Pram.* 24. *de Feudis de anno* 1586.

Non si spedisca per le Donne la salvaguardia, se non sopra i beni descritti nell' Istrumento dotale, e ne' Capitoli matrimoniali.

Sopra i beni del Marito per la concorrente somma della Dote pagata si spedisca colla pleggeria *de exhibendo ad omnem ordinem*, precedente nota de' beni, sopra de' quali si domanda l' assicurazione.

E se

E se la Dote si prova per mezzo de' Testimonj, non si spedisca, se non citati, ed intesi i Creditori del Marito, o non siasi data la cennata pleggeria: *Pram.* 18. §. 5. *De Ord. Jud.* 14. *Marzo* 1738.

Le Grazie contenute nelle Prammatiche 2. e 8. *de Feudis*, ammettendo l'Assenso sul Feudale per le Doti effettive, e vere, per la di loro restituzione, e per l'assicurazione degli Antefati, non si estendano alle Donazioni, ancorchè fatte dallo Sposo alla Sposa in aumento della Dote. *D.* 8. *Agosto* 1786.

Doti di Monache possano impiegarsi in Censi bollari coll' ipoteca de' stabili.

In caso di aggiudicazione, tali Beni vendansi a' laici.

In mancanza di compratore, sian amministrati *nomine Curiæ*, e si paghi l'annualità a' luoghi pii. *D.* 28. *Luglio* 1770.

Dote, sua Assegnazione, e Restituzione „ Dote debba restituirsi
„ intieramente da chiunque abbiane l'ob-
„ bligo. *Cons. Ubi Dos. De Jure Do-*
„ *tium*.

„ Con-

„ Consistendo in denaro, o in Gioje,
„ che non esistono, si restituisca in con-
„ tanti dentro di un'anno *a die soluti*
„ *matrimonii*. *Cons. Viro mortuo*. *De Jure*
„ *Dotium*.

„ Vedova da' comuni figli Eredi del
„ Marito abbia gli alimenti ne' primi
„ sei mesi dopo della di lui morte.

„ Ogni altro Erede non sia a tanto
„ tenuto, ma scorsi i primi sei mesi, per
„ ogni oncia d'oro portata in dote le
„ corrisponda un tarino sino all'anno della
„ restituzione, e così continui, se dopo
„ dell'anno differisce la restituzione me-
„ desima.

„ Se da' detti figli, dopo i primi sei
„ mesi non vuol essere alimentata, pos-
„ sa esigerne *ex tunc* sino alla restituzio-
„ ne della Dote in ogni semestre un ta-
„ rino per oncia. *Cons. Viro mortuo* §.
„ *Heredesque mariti*. *De Jure Dotium*.

„ Ma oltre dell'anno in contradizio-
„ ne della Donna non possa mai diffe-
„ rirsi la restituzione delle Doti.

„ E 'l corredo esistente nonmeno,
„ che i Stabili stimati le sian immedia-
„ tamente restituiti: che anzi possa di

„ pro-

„ propria autorità in ogni tempo ricuperarli. *Conſ. Viro mortuo.* §. *Ita quod. De Jure Dotium.*

„ Senza dell' Iſtrumento dotale non „ poſſa domandarſi nè la dote, nè la „ quatra, o quarta, che in Napoli di„ ceſi quartula. *Conſ. Dos, & quarta. De Jure quartæ.*

„ E contro dell' Iſtrumento dotale non „ ſi ammetta pruova veruna, eccettuato „ il caſo della Donna dotata, che in „ morte diſpone di quel tanto le vien „ permeſſo in forza della Conſuetudine, „ e ſi prova non eſſerle ſtato ſodisfat„ fatto. *Conſ. Contra Inſtrumentum De Jure quartæ.*

„ Donna, che da il conſenſo all'alie„ nazione, che il marito fa o per „ contratto, o in ultima volontà de' ſuoi „ Beni, reſti pregiudicata per la quarta, „ che ha ſopra di eſſi, ma non già „ per le ragioni dotali.

„ Debba coſtare di tal conſenſo o „ per mezzo della ſteſſa ultima volontà „ del marito, o per mezzo dell' Iſtro„ mento del contratto, a cui ſi è il

„ con-

„ consenso prestato. *Conf. Si mulier consentiat. De consens. mulier*.

„ Che se la Donna insieme col Ma-
„ rito sia intervenuta nel Contratto del-
„ l'alienazione, in quanto a' soli Beni
„ così alienati rimanga pregiudicata e
„ per la dote e per la quarta. *Conf.*
„ *Sed si mulier. De consens. mulier*.

„ La Donna col consenso del marito
„ possa alienare i Beni stabili dotali,
„ se i figli avuti da altro marito non
„ contradicon prima che la vendita sia
„ in tutte le sue parti perfezionata. Al-
„ tri figli non abbian facoltà di contra-
„ dire. *Conf. Bona stabilia. De Contract.*
„ *inter Vir. & uxor*.

„ Tal contradizione non dia impedi-
„ mento all'alienazione, che segue per
„ giusta causa. *Conf. Et si mulier. De*
„ *Contract. inter Vir. & Uxor*.

„ Maritandosi da Genitori la comu-
„ ne figlia, se nell' istrumento dotale è
„ individuata la somma, che contribui-
„ sce la madre, in altrettanto resti di-
„ minuita la sua dote, in caso di resti-
„ tuzione. Se tale spiega non è stata
„ fatta,

„ fatta, e la dote ſiaſi data da' Genitori
„ indiſtintamente, debba eſſa imputarſi
„ a proporzion dell' aſſe dell' una, e del-
„ l' altro.

„ E con tal ragione reſti diminuita
„ la dote materna, non oſtante il privi-
„ legio, che contro il dotale iſtrumento
„ non ammette pruova in contrario. In
„ tali conti ſi attenda il prezzo de' beni
„ de' Genitori in tempo delle nozze della
„ figlia. *Conſ. Si conſtante. De Contract.*
„ *inter vir. & uxor.*

„ §. I. Morendo il figlio, che abbia
„ ricevuto la dote della moglie col con-
„ ſenſo de' Genitori, o altri maggiori,
„ eſſi in di loro vita non ſian tenuti a
„ reſtituirla. Dopo morte, gli eredi ſian
„ per eſſa tenuti in quanto ſpetterebbe
„ al figlio, ſe viveſſe.

„ §. II. Che ſe nell' iſtrumento il Pa-
„ dre, e la Madre abbian confeſſato di
„ aver ricevuta detta dote inſieme col
„ figlio, il Padre ſia tenuto a reſtituirla,
„ *ſi eſt ſolvendo. Conſ. Filio ducente. De*
„ *Patre recip. dotes.*

Dottorato in legge, e Studj fuori Regno ſian vietati a' Regnicoli ſot-

to pena di privazione di tutt'i beni mobili, e stabili, e di perpetuo esilio, inclusi i Complici, e Fautori. *Pram. 1. de Scholarib. Doctorandis 2. Ottobre 1486.*

Dottorato dopo dello studio in Regno per tre anni, si prenda in Napoli, e prendendosi fuori, s'incorra nella pena di 50. once, e nell'inabilità agli onori, dignità, uffizj, ed avvocazione.

L'ordine non riguardi i Dottorati de' Collegj pubblici, ed ordinarj, ma quelli, che sono Dottorati in Roma per rescritto fuori del Collegio. *Pram. 2. de Scholarib. Doctorandis 20. Giugno 1561.*

Si dia nell'età di anni 21. *Pram. 7. de Scholarib. Doctorand. 31. Dicembre 1629.*

Dottorato di legge non si dia, se non si fa costare per mezzo d'informazione, e della matricola d'aver istudiato per cinque anni. *Pram. 13. de Scholarib. doctorand. 25. Gennajo 1697.*

A' Regnicoli sia permesso dottorarsi, dopo che abbian prese solamente tre matricole, senza aspettare gli altri sei mesi, ed un giorno della licenziatura, potendo

do nel ſolo biennio, che occorre per le matricole, attendere allo ſtudio più grave delle materie legali.

Per i Napolitani ſi oſſervi la Prammatica, che eſige cinque matricole, ſolamente diſpenſandoſi loro il tempo di ſei meſi, ed un giorno della licenziatura. *Pram.* 14. *de Scholarib. doctorand.* 2. *Maggio* 1737.

Dottorato in Medicina, e Chirurgia non ſi eſerciti, ſenza l'eſame degli Uffiziali, e Giudici Regj.

Contravvenendoſi, s'incorra nella pena del carcere, e della pubblicazione di tutti i beni. *Coſt. Si quis amodo*.

In tali facoltà fuori di Napoli, e Salerno non dia alcuno lezione, ſenz'eſſere prima eſaminato in preſenza degli Uffiziali del Re, e Maeſtri dell'Arte. *Coſt. In Terra qualibet*.

Nè titolo, nè eſercizio di Medico poſſa da alcuno aſſumerſi, ſe prima non ſia ſtato approvato dal pubblico Collegio di Salerno: ed indi colla fede d'approvazione abbia ottenuta la licenza di medicare o dal Re o dal Vicario del

Re ſotto pena del carcere, o della pubblicazione de' beni. *Coſt. Utilitati ſpeciali*.

Allo ſtudio della Medicina preceda quello della Logica per tre anni, in ſeguito dopo cinque anni di ſtudio della Medicina inſieme colla Chirurgia, poſſa paſſarſi all' eſercizio della Profeſſione colla dovuta approvazione, e colla fede d' aver iſtudiato per il tempo prefiſſo.

Debba anche giurarſi *ſervare formam Curiæ hactenus obſervatam*: con queſto dippiù, che ſe giunga a ſua notizia, *quod aliquis confectionarius non minus bene conficiat*, debba denunciarlo alla Corte, e che debba aſſiſtere *gratis* a' Poveri.

Egli almeno due volte il giorno viſiti i malati, ed a di loro richieſta anche una volta la notte.

Non riceva più di un tarì il giorno, ſe ſia dentro l'abitato.

Se ſia fuori, tre tarì il giorno, e le ſpeſe in caſa dell' Infermo: ſenza queſte, quattro tarì il giorno.

Non poſſa far ſocietà co' ſpeziali, nè ricevere alcuno ſotto la ſua medela per determinato prezzo.

Nec

Nec ipse etiam habebit propriam stationem.

Finiti i cinque anni di studio, non possa esercitarsi la professione senza un'anno di Pratica sotto la scorta di Medico accreditato.

Dentro de' cinque anni debban leggersi i libri genuini d'Ippocrate, e Galeno tanto in Teorica, quanto in Pratica.

Per la Chirurgia necessita la fede di essersi almeno per un'anno studiata quella parte di Medicina, che apre la via alla Chirurgia, particolarmente la Notomia. *Cost. Quia nunquam sciri potest*.

Non si dia nè in Napoli, nè in Salerno, se non si fa costare per legittima informazione, e per la matricola d'essersi studiato Filosofia, e Medicina per 7. anni. *Pram. 13. de Scholarib. doctorand. 25. Gennajo 1697*.

Possa darsi dal Collegio di Napoli.

Nel Privilegio si spieghi, che possan solamente esercitare la Medicina, senza punto metter mano a qualunque benchè

minima malattia Chirurgica sotto pena di ducati 500.

S'incaricano i Presidi ad invigilare per l'osservanza della legge.

Il Collegio di Salerno apponga ne' Privilegj la clausola medesima.

E non sia necessaria l'approvazione del Collegio di Napoli al privilegio di Salerno. *D.* 5. *Giugno* 1779.

Il divieto spiegato non militi per i Medici Dottorati prima del 1777. , i quali possan metter mano nelle cure Chirurgiche. *D.* 7. *Agosto* 1779.

Dottorato in Teologia non si dia , se non si fa costare e per mezzo de' Testimonj, e colla Fede della Matricola di essersi studiato in Teologia per il corso d'anni dodici. *Pram.* 7. *de Scholarib. Doctorand.* 31. *Dicembre* 1629.

Non si dia dal Collegio de' Domenicani : solamente possa fare attestato a favore de' Studenti di Filosofia, e Teologia, i quali poi possono avere la Laurea del Dottorato nel Collegio de' Teologi di Napoli. *D.* 20. *Marzo* 1751.

Ricevuto fuori del Regno non meriti il

il regio *exequatur*. *D.* 20. *Settembre* 1760.

Ricevuto in Bologna dagli Alunni del Real Collegio d' Ancarano equivalga a quello, che si riceve nel Regno, e meriti *gratis* il regio *exequatur*. *D.* 8. *Luglio* 1769.

Si conceda solamente dal Collegio di Napoli, e non dagli ordini regolari, salve le ragioni del Collegio di S. Tommaso d' Aquino de' Domenicani di Napoli, secondo la forma della Reale Risoluzione di Dicembre 1762. *D.* 27. *Luglio* 1771.

Chi n' è decorato, possa far uso delle divise in tutte le pubbliche funzioni, ed ovunque sia invitato. *D.* 21. *Marzo* 1772. V. *Dignità ecclesiastiche*.

DOTTORI siedano coll' ordine dell' antichità del Dottorato. *Rit. In primis Doctores*.

DOTTORI, ED AVVOCATI ne' giorni solenni di pubblica letizia si ammettan in casa del Preside a mostrare l' ossequio dovuto al Sovrano, ancorchè non siano invitati dalla Città. *D.* 5. *Novembre* 1768.

DR

Dritto de' Franchi abolito ne' giudizj, e si trattino tutti egualmente, sian Franchi, sian Longobardi, o Romani. *Cost. Speciale quoddam Francorum*.

DU

Duello. Chi provoca a duello in qualunque modo, ancorchè non siegua, incorrra nella pena di morte naturale.

E se citato non comparisca dentro tre giorni, si abbia per Forgiudicato.

Chi è disfidato non accetti, sicuro, che non gliene avviene disonore, ma lode piuttosto.

Se accetta, e combatte, sia tenuto tanto delle ferite, che riceve, quanto di quello, che faccia. Se siegua la morte dell' Avversario, anch' egli incorra nella pena di morte.

Gli Ambasciatori, assistenti, o Padrini per l' una, o per l' altra parte incorrano nell' istessa pena. *Pram. 1. de Duello 2. Gennajo* 1540.

La

La pena contro chi disfida, e contro chi porta la disfida, o sian compagni, assistenti, o Padrini nel duello, sia di cinque anni di rilegazione, e di ducati 2000.

Il Disfidato incorra in una di dette pene ad arbitrio.

Le cennate persone contravvenendo per la seconda volta, s' intendano incorse nelle pene spiegate nella *Pram.* 1. = *Pram.* 2. *de Duello* 3. *Dicembre* 1631.

Le stesse Persone per la seconda contravvenzione incorran nella pena di 10. anni di rilegazione, e di ducati 4000., ed in caso di rottura della rilegazione incorran nella pena di morte naturale.

Se poi il duello siegue tra compagni de' Principali, in tal caso tutte le mentovate persone per la prima volta incorrano nella pena di diece anni di rilegazione colla comminazione di morte, come sopra, e di ducati 4000., e nella pena dell' infamia, inabilità ad ogni Uffizio, dignità, e di privazione di voce attiva, e passiva, essendo Nobile di Piazza.

Pruova sufficiente del delitto faccian

non

non solo Testimonj singolari *de visu*, ma ancora la deposizione di più Testimonj in numero opportuno, che depongono di pubblica voce, e fama, di modo che co' di loro detti oltre degli altri indizj, e presunzioni possan dichiararsi Rei incorsi nelle pene, senz' esservi bisogno della pienezza delle pruove regolarmente necessaria nelle cause criminali.

Tal privilegio però militi nel caso, che an luogo le pene di rilegazione, e pecuniarie, perchè se può entrare la pena di morte naturale, restar deve la disposizione di legge, e di ragione. *Pram.* 3. *de Duello* 9. *Maggio* 1662.

Se in vece di combattere i Principali, combattono i compagni, in tal caso tanto essi, quanto tutt' i Complici sopra nominati incorrano nella pena di 10. anni di rilegazione, e di due mila ducati per ognuno.

I Contravventori per la seconda volta s' intendano incorsi nelle pene contenute nella Prammatica 1. de Duello, come anche stà ordinato nella Prammatica 2., le quali in tal caso di seconda

da contravvenzione restino nella di loro forza.

Ogni altra Prammatica s'intenda rivocata.

E si abbia per Contravventore nella seconda volta chiunque si trovi inquisito due volte di Duello, ancorchè non abbia sempre fatta la stessa figura. *Pram. 4. de Duello* 18. *Dicembre* 1662. V. *Campione*.

EB

EBREI dopo essere stati invitati in Regno con Editto de' tre Febbrajo 1740, siccome nel corso di sei anni dal di loro stabilimento si sperimentarono effetti contrarj a quelli, che si erano sperati, così con altro Editto de' 30. Luglio 1747. fu ad essi ordinato di uscire fra nove mesi da questi Regni. *Pram. 6. de Expulsione Hebræorum*.

EC

ECCEZIONE perentoria, replica, e terza replica, quando per la qualità di chi

chi l' oppone , o della stessa causa si considera cavillosa, e frivola, non si conceda la facoltà di provarla , se prima chi l' à opposta non giuri , d' essersi fatto uso dell'eccezione colla certezza di poterla provare.

In ciò mancandosi, s' incorra nella rifazione di tutte le spese alla Parte , le quali si determinino con suo giuramento , e con Tassa del Giudice . *Cost. Si exceptio peremtoria*.

Eccezione , che l' Attore non è Figlio , non è congiunto , non è Erede tanto in causa civile , quanto in causa criminale, non impedisca la contestazione della lite , perchè chi l' oppone , deve provarla , e se ne tenga conto nella Decisione . *Cost. Exceptione Filiationis*.

Le dilatorie si oppongano in qualunque giudizio *infra triduum a die oblati libelli* . Se *incontinenti* non possono le eccezioni provarsi, e si domanda perciò il termine, se il Giudice così stima , si dia al Reo giuramento, che non per dilazione , o per cavillo , ma solamente per sua difesa confida poter quelle provare,

vare, e gli ſi conceda il termine di otto giorni, purchè eſſo Reo non giuri d' aver le pruove in luoghi lontani, nel quale caſo debba, e poſſa darſi termine più lungo.

Se ſi manca a tale pruova, il Reo ſi condanni alle ſpeſe per ciò cagionate all'attore, le quali ſi determinino col di lui giuramento, e colla Taſſa del Giudice. *Coſt. Exceptiones dilatorias.*

Contro i decreti definitivi, anche ſe ſono modificativi di eſſe, a fine d' impedirne l' eſecuzione, non ſi oppongano elaſſi 30. giorni dal dì della notifica del Decreto, e del mandato *de parendo.*

Ed occorrendo darſi a' Procuratori il termine *ad denunciandum*, i 30. giorni corran dopo finito detto termine.

Opponendoſi elaſſi i 30. giorni, prima però dell' eſecuzione, la Parte, che queſta dimanda, dia ſicurtà *de reſtituendo* in caſo, che l' eccezione militi. E queſta ſiurtà ſi dia, ancorchè per prima altra ſe ne foſſe data *in caſu retractationis ſententiæ.*

Occorrendo darſi termine a provare tale eccezione, ſia riſtretto a due meſi den-

dentro del Regno, o sei per fuori, o meno, se così sembra al Giudice.

Se non si prova cosa alcuna, si paghi altrettanta pena di quella, ch' è stabilita per chi non prova le nullità.

Ed in questo giudizio non si dian beneficj di restituzione *in integrum*; ma solamente si dia la ripulsa, s'è dimandata, altrimenti si spedisca una monizione *ad dicendum*, e si decida sopra l'eccezioni.

Ed il termine di tale ripulsa sia ristretto a 15. giorni. *Pram.* 4. *de Dilat.* 11. *Maggio* 1611.

Eccezioni di pagamento, transazione, giuramento, patto *de non petendo* opposte, se non sian provate almeno semipienamente, per ognuna di esse entri la pena di 10. tarini, oltre la condanna delle spese. *Pram.* 1. *de Exceptionib. de anno* 1477.

Eccezione di assenza non possa proporsi, se il Reo sia stato veduto nel luogo nel giorno del commesso delitto, o nel precedente. *Cap. Post commissum.*

Possa

Possa proponersi dal Congiunto di Persona citata *civiliter*, *vel criminaliter ex officio*, *vel via ordinaria*, *nisi præsumatur malitiose proponi*. *Rit. Item si aliquis civiliter*.

Si spiega, come debba allegarsi tale eccezione nel *Rit. Item si aliquis civiliter*.

Per occasione di lite passiva non si possa allegare da chi agisce in altra lite. *D. 7. Luglio 1760.*

Eccezione di Infermita', o Gravidanza si ammetta per mezzo di persona idonea, o congiunta: *quamvis in Instrumento excusationis ipsius, ubi unus Medicus, vel obstetrix non sit, nihilominus ejus excusatio ex quadam æquitate admittitur*. *Rit. Item si aliquis, vel aliqua*.

Eccezione del Jus revocandi Domum, che compete a chi sta servendo S. M. fuori Regno, non si opponga ne' giudizj di concorso, ove un certo numero di Creditori è interessato. *D. 23 Maggio 1758.*

Eccezione Ostica valga per 15. giorni prima che alcuno debba

far

far viaggio verſo l'Eſercito, e quindeci dopo che ſia tornato, ne' quali tempi non ſia in alcun modo obbligato riſpondere a citazione.

Valga queſto privilegio anche dopo la conteſtazione della lite.

Se amendue le Parti ſi trovano nell' Eſercito, l'una poſſa apporre all' altra tale eccezione, ſempre che l'Attore non ſerva nell'Eſercito a ſue ſpeſe. E ſe il Reo anche ſerve a ſue ſpeſe, e dà ſe, l'attore poſſa privarlo di tale eccezione.

Di tutto ciò prenda cognizione chi comanda l'Eſercito, e ſe amendue le Parti ſervono a ſpeſe altrui, l'eccezione non militi per alcuno.

Con che però la citazione, che ſi ſpediſce, non dia impedimento al ſervizio, che al citato è ſtato impoſto.

L'Oſtica per Feudatario chiamato all' Eſercito, non giovi per delitto, in cui può intervenir Procuratore, e che ſia commeſſo durante il tempo di detta eccezione, o poco prima, che eſſa poteſſe competere. Se ſi trovi partito per l'

Eſer-

Esercito, risponda alla querela per mezzo di Procuratore.

Se abbia spedito il sostituto, o abbia pagata l'Adoamento in denaro, sia tenuto rispondere personalmente per qualunque delitto. *Cap. Si Comes, aut Baro.* V. *Forgiudicati.*

Eccezione di Scomunica non si ammetta per qualsisia causa, se prontamente, e nell'istante non se ne presenta documento legittimo. *Rit. Item quod nullus admittatur.*

Eccezione di Sodisfazione, e Convenzione. Sia inviolabilmente osservata la *Pram. del* 1728.

Per maggior chiarezza di essa si spiega, che non si possa allegare qualsisia convenzione, se non si presenta dal Debitore o una Scrittura pubblica, o una partita di Banco, o altra Scrittura privata del Creditore autenticata dal Notaro, in cui si contiene precisamente la convenzione tra le Parti ripassata.

Altrimenti il Debitore prima paghi, dandosi dal Creditore o pleggeria, o altra Cautela ad arbitrio del Giudice *de restituendo*; e poi diasi il termine sopra dell'

eccezione. *D.* 1. *Pram.* 18. *De ordine Judicior.* 14. *Marzo* 1738.

Ecclesiastici non esercitino ufficio di Bajulo. *Cost. Clerici quoque.*

Chierici di qualsisia ordine non siano nè Giudici, nè Notari. *Cost. Instrumentorum Robur.*

Nelle cause secolari, ed in qualunque giudizio non facciano da Avvocato, a riserva delle cause proprie, de' Congiunti, ed Affini, delle Chiese, delle Persone miserabili, che possano difendere gratuitamente. Contravvendosi, la pena sia di una Libra d' oro tanto per il Chierico, che assume patrocinio contro del divieto, quanto per chi l' à ammesso. *Cost. Advocatus tam in Curia.*

Regolari, e Chierici offesi in qualunque modo, se non vi è accusatore, contro de' Rei si proceda *ex officio*, senza attendere ordine Sovrano, e sian condegnamente puniti. *Cap. De Injuriis.*

Di Ordini tanto maggiori, quanto minori non si ammettan a deporre nelle cause civili, se prima non abbian giurato avanti il proprio Giudice, ed abbia-

biano ottenuta licenza tanto di giurare, quanto di deporre.

Ne' giudizj criminali, sian ordinarj, oppure estraordinarj, in niun conto si ammettan a testificare, se non se per difesa del Reo. *Rit. Item quando Clerici tam in minoribus.*

Non si ammettan ad accusare di delitto anche *citra pœnam sanguinis*, *nisi suam suorumque injuriam persequantur*.

Sian ammessi a denunciare coll' obbligo penale di Persona laica. *Rit. Item quod nullus Clericus*.

Facendo denuncia, dian sicurtà penale in caso mancano di provarla, o si concordano col Reo senza licenza della Corte.

Talvolta si riceva senza verun obbligo denuncia di persona miserabile, o Ecclesiastica. *Rit. Item servat ipsa Curia quod quando*.

Giurando quando *perhorrescat*, possa trarre l'avversario alla G. C., trattandosi di roba Ecclesiastica. *Rit. Item si Clerici*.

Godevan di molte immunità reali concesse coll'Arr. 57. de' 24. Settembre 1541., le quali oggi si regolano col Concordato del 1742.

 Di

Di Rito Greco han diece capi di esenzione accordati nell' *Arr.* 157. 11. *Ottobre* 1554.

Siano tenuti alle leggi, che riguardano il bene pubblico. *L. della R. G.* 11. *Novembre* 1719.

Non siano Agenti del Barone. *D.* 17. *Febbrajo* 1748.

Non difendano cause, se non le proprie, e della Chiesa. *D.* 19. *Maggio* 1752.

Movendo giudizio contro i Laici, l'assicurino con pleggeria laicale. *D.* 24. *Novembre* 1753.

Non posson fare apprezzi nè di stabili, nè di frutti, nè in giudizio, nè fuori. *D.* 21. *Giugno* 1755.

Possano patrocinare le cause proprie, delle Chiese, Vedove, Pupilli, e Poveri, sempre *gratis*. *D.* 29. *Agosto* 1759.

In tutte le cause possan scrivere Allegazioni, senza comparire personalmente. *D.* 29. *Agosto* 1761.

Volendo esporre querela nel Foro secolare, debban dare la pleggeria laicale, qualora per procedere sia necessaria la querela. *D.* 5. *Febbrajo* 1764.

Dopo

Dopo dato il giuramento in mano di persone ecclesiastiche, depongano avanti al Giudice laico nelle cause Criminali. *D.* 17. *Maggio* 1764.

Sia proibita a loro la caccia con armi da fuoco. *D.* 11. *Marzo* 1766.

Non intervengano nelle comedie Buffe. *D.* 27. *Agosto* 1768.

Sian soggetti alle Consuetudini Napolitane. *D.* 6. *Marzo* 1770.

Si osservi il solito a tenore del Dispaccio de' 19. Dicembre 1761. diretto al Reggente della Vicaria sul punto, che nelle cause Criminali in vece di riceversi deposizione formale degli Ecclesiastici, si formi un atto dal Subalterno di ciò, che da essi si dice. *D. de'* 30. *Giugno* 1770.

Ecclesiastici non Regnicoli non confessino in Regno. *D.* 6. *Ottobre* 1770.

Godano del Reale Indulto per delitti civili, non già Ecclesiastici, come sono rivelazioni di Confessione, celebrazioni di più Messe nell'istesso giorno, simonie, e simili. *D. all' Aquila* 24. *Ottobre* 1772.

Essendo privilegiati in Medicina, possan

ſan eſercitare . *D.* 18. *Febbrajo* 1775.

Dopo ricevuto nella Corte dell' Ordinario il di loro giuramento, paſſino a deporre per le cauſe Criminali avanti a' Magiſtrati ſecolari. *D.* 5. *Luglio* 1777.

Non celebrino ſenz' abito talare, e veſtano decentemente. In caſo di coſtante contravvenzione, col braccio ſecolare il Veſcovo ſi faccia eſibire gli abiti indecenti per farli vendere, e darſene patentemente il prezzo a' Poveri, o ſe poſſa, coſtituirſene Maritaggi a Donzelle Orfane elette per Buſſola. *D. all' Aquila* 18. *Luglio* 1778.

Si rinnova, e s' inculca ad eſſi con eſpreſſo comando di S. M. il veſtire decentemente. *D. all' Aquila* 21. *Agoſto* 1779.

Non ſiano compreſi nella legge de' Stupri de' 12. Febbrajo 1779. *D. all' Aquila* 13. *Aprile* 1782.

Non valga per gli Eccleſiaſtici il Beneficio del Capitolo *Odoardus* non ricevuto in Regno. *D.* 19. *Aprile* 1783.

Dove ſi vive a Gabella contribuiſcano gli Eccleſiaſtici, i luoghi Pii, i Seminarj, gli Oſpedali, le Parrocchie, ed i Sa-

Sacri Patrimonj, restando ferma la franchigia accordata nel Concordato. *D.* 22. *Novembre* 1783.

In caso particolare si ordina insinuarsi ad un secolare di acquistarsi l'affetto del suo fratello Sacerdote: e d'insinuarsi a costui, che siccome i Sacerdoti nelle occasioni an da procurare di persuadere a' Testatori di lasciare le di loro Eredità libere alli congiunti bisognosi per dettame di legge naturale, divina, ed umana, così egli, professando la cristiana Pietà, debba a tanto uniformarsi. *D.* 9. *Aprile* 1785. V. *Persone privilegiate*. V. *Elezione di Foro*. V. *Vescovi*. V. *Immunità personale*.

Economi regj. V. *Chiesa che vachi*.

EL

Elemosina per Napoli, e suoi Borghi non si vada cercando da chi che sia con abito di Confrate, colla faccia coverta sotto pena di ducati mille. *Pram.* 1. *De Eleemosina* 26. *Marzo* 1588.

Non si spediscano patenti da qualunque Tribunale per andar elemosinando.

per il Regno. *Pram.* 2. *de Elcemosina* 9. *Maggio* 1589.

Elezione degli Amministratori delle Università. V. *Amministratori delle Università*.

Elezione di Amministratori de' luoghi Pii. appartenga a chi ne abbia dritto per legge di Fondazione.

Se sian Confraternite, e Collegj laicali autorizzati, spetti a' Confratelli, ed Uffiziali legittimamente congregati.

Di ogni altro luogo Pio, o Chiesa laicale spetti al pubblico parlamento l'elezione degli Amministratori, e Razionali, li quali 1. non debbano essere debitori de' luoghi stessi; 2., se li abbian altra volta amministrati, siasi da loro reso il conto, ed ottenuta la liberatoria: 3. che non siano consanguinei, nè affini degli Amministratori antecedenti sino al terzo grado *jure Civili* inclusivamente: quali eccezioni non fanno alcuno capace d'essere eletto. *D.* 12. *Maggio* 1742.

L'elezione di Amministratori sospesa per nullità, interinamente esercitino quelli, che ne' tempi passati abbian governati

nato i luoghi Pii, dati i conti, ed ottenuta la liberatoria, ed in caso non l'abbiano ottenuta, siano i più accreditati, e di maggior opinione verso il pubblico: e subito si facciano desistere i passati Amministratori, e s'incarichino i Giudici disbrigare la causa di tali nullità dentro un mese precisamente, e con preferenza, e si proibisce la clausola *interim exerceant veteres*. *D.* 14. *Agosto* 1745.

Debitori de' luoghi Pii per censi, o altri contratti, per cui pagano le terze, o altre corrisponzioni possan essere eletti al Governo; quante volte si tratti di piccola somma, o che non vadano in attrasso delle annualità, o andandovi la sodisfino prima di prendere il governo. *D.* 25. *Ottobre* 1749.

Non s' eliggano per tali amministrazioni i Figli di Famiglia soggetti alla Patria potestà. *D.* 3. *Ottobre* 1762.

Nelle Cause delle validità di tali Elezioni, trattandosi de' luoghi Pii Laicali, proceda il Giudice Laico in esclusione del Tribunale Misto. *D.* 13. *Gennajo* 1770. V. *Amministratori de' luoghi Pii*.

Elezione di Foro fatta in Camera

ra dall' Attore privilegiato contro del reo locato non si ammetta. *Arr.* 699. 12. *Settembre* 1657.

Non s' impedisca da' Giudici ordinarj, se non siasi espressamente, e letteralmente derogato alla *l. ult. C. quando Imperator*. D. 26. *Agosto* 1741.

Non competa a' Capitoli delle Chiese. D. 27. *Luglio* 1743.

Non si conceda a Persone non espresse limitatamente nella *cit. l.*: D. 27. *Febbrajo* 1745.

Elezione di Foro per privilegio deriva unicamente dalle leggi civili, e possa farsene uso avanti i Magistrati laici Ordinarj.

E volendo alcuna Vedova praticarla nel Foro Ecclesiastico abbia luogo solamente ne' Tribunali ecclesiastichi ordinarj, non già negli estraordinarj. D. 3. *Agosto* 1748.

Non competa agli Ecclesiastici, nè a' Monasteri. D. 7. *Luglio* 1767.

Fatta nell' Udienza dalla Vedova Madre della Deflorata, e fatta nella Vicaria dalla Madre anche Vedova del preteso Reo, si ordina, che valga quella fatta

fatta dalla parte offesa. *D.* 16. *Aprile* 1768.

EN

Enfiteusi de' Luoghi pii. V. *Chiesa, e Luoghi pii.*

ER

Erbaggi Estivi addetti al pascolo delle Pecore in Apruzzo si affittino ne' luoghi, dove sono situati, premessi i cartelli, ed avvisi per i luoghi vicini.

Tali affitti comincino a trattarsi dopo Febbrajo, e siano terminati per i 15. di Maggio.

Il termine per la decima sia di 10. giorni, e quello della sesta di venti, computandi dal dì, che siasi estinta la candela.

Gli affitti degli erbaggi delle Montagne confinanti collo Stato pontificio sieguano colla soprintendenza, e direzione dell' Amministratore generale de' Regj stucchi per evitare, che i Papalini si avvalgano di essi per le loro industrie.

Le controversie in tal materia sian di

di privata cognizione del Tribunale della Regia Dogana. *D.* 24. *Febbrajo* 1783.

I Papalini non siano esclusi dalle licitazioni degli erbaggi estivi: abbian però in esse sempre la prelazione i Regnicoli. *Lettera del Luogotenente della Sommaria all' Amministratore delle Doganelle di Apruzzo de'* 18. *Giugno* 1785.

Erede col beneficio della L., e dell' Inventario obbligato per debito del Defunto, anche in nome proprio, ed *in solidum*, e sotto qualunque altra clausola, non sia tenuto oltre le forze ereditarie, purchè espressamente, e specialmente non abbia rinunciato al detto beneficio, o siasi obbligato di pagare *ultra vires hereditatis*. Fattasi però la discussione dell' Inventario, si esiegua anche sopra de' beni proprj, e contro della persona in quanto sia a lui pervenuto da' beni ereditarj. *Decreto di tutte le Rote del S. C. de'* 16. *Marzo* 1629. *inserito nella Pram.* 72. *De Off. S. R. C.*

Eremiti non godan esenzione di Foro. *D.* 30. *Ottobre* 1739.

Non godan del Foro ecclesiastico, quan-

quando non sian Chierici. *L. della R. G. de' 10. Dicembre 1740.*

Eresia si annoveri tra i delitti pubblici. In essa si proceda *ex officio* dal Giudice laico contro de' Rei notati anche di leggiero sospetto, i quali si sottopongano all' Esame del Giudice ecclesiastico. Se trovati anche in un solo Articolo alieni dalla S. Fede, si mostrino contumaci alla pastoral ammonizione, ed ostinati nell' errore, si condannino ad arder vivi pubblicamente. Chi per essi osi intercedere, incorra nella sovrana indignazione. *Cost. Inconsutilem tunicam.*

Della setta degli Eretici detti Patareni si fà menzione nella Costituzione medesima.

I di loro Fautori in qualunque modo si puniscan colla Confiscazione de' beni, e perpetua Relegazione. Ed i di loro figli si rendano incapaci di cariche, soggetti a perpetua infamia, ed indegni di far testimonianza.

Si reintegrino però essi nella di loro riputazione, se mai scovrono alcuno, ch' è manifestamente intinto di tal Eresia. *Cost. Patarenorum receptatores.*

Esa-

Esaminatori del S. R. C. non eccedano il numero di 40. *Pram.* 15. *De Off. S. R. C.*

Si amplii il di loro numero a quello di 50., e sian esaminati, ed approvati dal S. C.. *Pram. 69. ultimo Novembre* 1593.

Dato il termine, tra due giorni possa darsi la nota degli Esaminatori, Uffiziali, e luoghi sospetti, senza che occorra decreto di Giudice.

Elassi i due giorni, si faccia l' elezione, e non si ammetta più sospenzione per qualunque motivo, e con qualunque rimedio. *Pram.* 4. *de Dilat.* 11. *Maggio* 1612.

Sia di privata di loro ispezione l' esame de' Testimonj in tutte le cause del S. C. dentro, e fuori della Città.

Nelle cause però sotto ducati 1000. non esigano le diete dell' accesso, e del recesso. *Pram.* 85. *de Off. S. R. C.* 23. *Gennajo* 1621.

O l' Esaminatore non voglia uscire, o la causa sia sotto i ducati 3000., sia in

in arbitrio del Commessario commettere ad altri l'esame.

Per fuori accadendo accesso del Ministro, possa questi far esaminare i Testimonj dallo Scrivano della Causa.

Dovendo esaminarsi i Testimonj dagli Esaminatori, non esigan essi più di carlini due per Testimonio. §. 3. *Pram.* 18. *de Ord. Judicior.* 14. *Marzo* 1738.

Gli Esaminatori del S. C. possan vestire l'abito de' Professori Legali. *D.* 26. *Maggio* 1781.

Esattore della Colletta possa carcerare i renitenti Debitori Cittadini, non già altri Debitori della Università o per estaglio de' corpi universali affittati, o per altra causa: contro di essi ricorra al Giudice locale. *D.* 22. *Agosto* 1759.

Ne' dì festivi non esiga, nè carceri i Debitori renitenti, maggiormente quando à il lucro, e l' escomputo delle partite litigate, e decotte. *D. per Ortona* 23. *Ottobre* 1762.

Esazione Baronale V. *Doganati*.

Esazione di Dritto Doppio negli Atti, che si fanno ad istanza de' Fora-

Foraſtieri ſia vietata . *D.* 25. *Dicembre* 1753.

ESECUTORIALI de' Tribunali Maggiori di Napoli ſi mandino ad effetto ſenz' altra eſecutoria delle Udienze . *Pram.* 2. *de Off. Juſtitiarii* 26. *Agoſto* 1533.

Contra Infraſcriptos non ſi ſpediſcano, eccettuati i caſi permeſſi cogli ordini antecedentemente dati infra la ſomma di carlini 30. per i caſi privilegiati, e preceda almeno una citazione . *Pram.* 30. *de Off.* 14. *Agoſto* 1699.

§. I. ESECUZIONE DI PROPRIA AUTORITA'. „ A Padroni , o Poſſeſſori ſia „ lecito di propria autorità far il Pegno „ per l'affitto della caſa , o terreno e „ ſimili crediti contro gl' Inquilini , „ fittuarj ed altri.

§. II. „ Lo ſteſſo per credito di ani„ mali dati *ad menandum* , ſe vivono, „ potendo far il Pegno e degli animali „ ſteſſi, e de' mobili del Debitore.

„ Ma ſe gli animali ſono dati a metà, „ in Pegno poſſan prenderſi ſolamenti gli „ animali ſteſſi, ſe vivono . *Conſ. Pro* „ *Penſione Domus. In quib. caſ. liceat &c.*

ESE-

ESECUZIONE REALE „. Senza licenza „ de' Giudici non sia lecito a' Bajuli fa„ re, o ordinare il Pegno contro alcuno. „ *Conf. Bajulis*.

„ Non abbia credito il Serviente, che „ asserisce di essergli da alcuno stato ne„ gato il Pegno, ma debba provarlo. *Conf.* „ *Non creditur. In quibus casib. liceat &c.*

ESENZIONE DI FORO non si goda per cause di Amministratore di Università. *D.* 8. *Novembre* 1755.

Si goda da' Servienti di tutti coloro, che vivono col capo della Famiglia, il quale paga loro la mercede. *D.* 29. *Dicembre* 1757.

Non entri in quelle, nelle quali il Re per provvidenza superiore, ed economica mette mano. *D.* 13. *Novembre* 1758.

Non si goda per le cause di Annona. *D.* 27. *Settembre* 1764.

Non si goda da' Patentati de' Superiori Militari. *D.* 16. *Febbrajo* 1765.

Non si goda dal Segretario dell' Udienza dell' Esercito. *D.* 24. *Novembre* 1767.

Si goda solamente da chi stà in casa, ed al soldo di Ministro estero, ed a nul-

là per ciò servano le Patenti. *D.* 30. *Luglio* 1768.

Le persone addette a' Teatri lo godano solamente per le cause, che riguardano il Teatro. *D.* 30. *Settembre* 1769.

Non si goda da' Maestri di Posta per i danni, spese, ed interesse. *D.* 8. *Febbrajo* 1776.

Esenzione per le nuove piantagioni, e Colture. V. *Legge Agraria*.

Esenzione per le Vaccine. V. *Vaccine*.

Esimizione de' Carcerati. In tali cause le Vicaria proceda *ex Delegatione*. *D.* 29. *Dicembre* 1770.

Estrazione delle Merci, del Sale, e degli Animali, che per parte della Corte del Re *ad credentiam* si fa dalle Parti del Regno, debba da' Portolani essere nella licenza spiegata con tutte le più minute circostanze.

Si dia da' Mercanti cauzione idonea, acciò non accostino a' luoghi vietati.

Si commina a' Maestri Portolani pena arbitraria. E le mancanze de' di loro

Su-

Subalterni si puniscano nelle di loro Persone con la multa del valore delle Navi, e del carico.

Non diasi uffizio di Portolano a persona, contro della quale per riguardo del carattere non può prendersi *vindicta sanguinis*. Se alcun Portolano deputa all' Uffizio alcuna di tali persone, la pena si dia a lui stesso.

I Mercanti, che senza la licenza circostanziata, come sopra, estraggono dette Merci, si considerino, come se le avessero estratte in controbando.

Al giugnere di tali Carichi, il Portolano li visiti, acciò possa col riscontro della licenza accertare, se siasi commessa frode: si dà a questo effetto positiva istruzione. *Cap. Ut illorum Fraudibus*.

Di vettovaglie, se per ordine del Re è a taluno concessa, il Maestro Portolano nell'ordine, che da o al Portolano, o suoi Subalterni spieghi con precisione tutte le circostanze della estrazione.

Se il dritto della estrazione si è ricevuto da esso Maestro, lo spieghi nella licenza, che dà al Negoziante, indivi-

duando tutte le circostanze, e dando l' ordine, che si è detto.

Se il dritto s' incarica riceversi dal Portolano, gli si dica, che nella licenza inserisca il tenore dell' ordine con ogni circostanza.

I Contravventori sian considerati come Ladri, e spergiuri. *Cap. Super extractione victualium*.

De' Cavalli, Muli, ed altri animali Cavallini in qualunque numero, facendosi da un sol Padrone, si paghino per la Bolletta sole grana cinque, ancorchè debba darsi la sicurtà:

Pagandosi però il *Jus decimi* niente si paghi per la Bolletta. *Arr.* 15. 30. *Gennajo* 1516.

De' Generi, per la quale si son pagati i dritti, si torni a concedere, se i Generi estratti si sono perduti per naufragio: data la sicurtà di presentarne i Documenti. *Arr.* 39. 8. *Luglio* 1536.

Sia vietata l' estrazione in qualunque modo delle gioje, d' oro, ed argento in massa, o in lavoro, o in moneta di qualsivoglia stampa senza licenza sotto pena della perdita della roba.

E se

E se non sono Napolitani, della terza parte di tutt' i beni: essendo Napolitani, del triplo di detta roba: oltre di diece anni di relegazione, e di galera *respective*. E possa per le circostanze aggravanti la pena contro di tali Rei estendersi sino alla morte, facendosene però prima relazione al Collaterale.

Si comminano simili, o altre pene a' Fautori, e complici di tal delitto.

Se ne privilegia la pruova, e si promette premio, ed indulto a' Complici, che lo rivelano. *Pram. 2. de Monetis 6. Giugno 1609.*

Fuori del Regno sia vietata di ogni sorta di Bestiame.

Di armi proibite a' luoghi d' Infedeli.

Di Oro, di Argento in qualunque modo, di Cavalli di statura, d'armi, di Schiavi, e di Animali Porcini.

Di Lino, e di qualunque sorta di Vettovaglie.

Di Monete, di Salnitro, Zolfo, e Polvere.

Si comminano varie pene sopra ogni capo degli esposti divieti. *Pram. 1. alla*

24. *de Extract. dal* 1486. *al* 1622.

Lo stesso per i zecchini anche sotto pena: *Pram.* 48. *de Extract.* 16. *Luglio* 1672.

Sia vietata estrazione dal Regno di ogni sorta di Reliquie di Antichità, come sono statue, medaglie, Istrumenti, Vasi, Tavole di qualunque sia materia, pitture antiche in qualunque modo fatte senz'espressa licenza di S. M. sotto pena di 3. anni di Relegazione e galera *respective*.

Lo stesso per le pietre lavorate, e marmi delle miniere del Regno, Oro, ed Argento, così lavorato, come in verga, o in massa sotto pena della perdita della roba, e di un anno di Relegazione, e galera *respective*.

Ottenendosi la licenza dell'estrazione, si paghino i diritti a forma della stima delle robe, che fanno i Periti già destinati.

I dritti sono i seguenti.

Per dè Pietre il 3. per 100.

Per le Antichità, e Pietre antiche il 6. per 100.

Per

Per l'Argento, come ſopra, carlini 12. a libra.

Per l'Oro, come ſopra, carlini 15. a oncia. *Pram.* 55. *de Extract.* 16. *Ottobre* 1755.

EX

Exequatur Regio ſi conceda dalla Camera di S. Chiara a relazione del Cappellan Maggiore: e l'empare ſi facciano nella ſua Curia col depoſito di carlini venti.

Trattandoſi di provviſte de' Veſcovati, ed Arciveſcovati, *l'exequatur* alle Bolle ſi domandi al Re per la Segretaria dell' Eccleſiaſtico.

Ed in nove capi ſi dà la norma, per l'impartizione di tali *exequatur*. *D.* 15. *Dicembre* 1741.

Si nieghi alle Lettere facoltative circa il giuramento ſuppletorio per li ſpoſi quando ſono ſpedite dalla Congregazione de' Veſcovi, o Regolari.

Si nieghi alle Carte di Roma, quando contengono commutazione di ultima vo-

lontà *ad pias causas*, riduzione di messe, e Privilegio di Notaro Apostolico.

Si conceda a' Privilegj de' Protonotari Apostolici, sempreche sian spediti *ad honore tantum*. *D.* 26. *Settembre* 1750. V. *Ricorrere a Roma*.

FA

FABBRICHE IN NAPOLI. Sia tolta la proibizione di fabbricare, eccettuati i luoghi *circum circa* del castello di S. Elmo, ed altri Castelli, e Reali Presidj. *Pram.* 8. *de' Ædific. probib.* 8. *Luglio* 1718.

FALLIMENTO DOLOSO de' Mercanti, o Negozianti, che accade con dolo, si punisca colla pena di morte naturale, ed i Rei si forgiudichino, non comparendo tra quattro giorni dopo del fallimento.

Chi da mano a simili fallimenti, occultando denaro, o roba, o con intestazione ricevuta di annue entrate, o stabili col mezzo di contratti simulati, oltre delle suddette pene, incorra anche in quella di ducati 4000. da applicarsene tre parti a' Creditori, e 'l resto a' Rivelanti.

Chi

Chi trasporta denari, o mobili de' Falliti da un luogo ad un altro, o chi comparisce Creditore di essi con qualunque scrittura, quando tale non è, incorra nella pena di 10. anni di galera, e di relegazione *respective*.

Per prova di tali fallimenti bastino le congetture, e gli argomenti verisimili, che muovono l'animo del Giudice colla presunzione, che milita contro di essi, sempre che evidentemente da indubitate cause non costi il contrario. Ed à tali falliti mai non si conceda nè moratoria, nè dilazione alcuna, ancorchè concorra il consenso di tutt' i Creditori. *Pram. 6. de' Cess. Bonor. 30. Marzo 1666.*

Si aggiunge, che valga per pruova del Fallimento, se il Fallito non si presenta al magistrato del Commercio, o al Consolato della Provincia, e non esibisca tutte le scritture, o i libri del negozio, e la nota degli averi. Ma per lo contrario fugge, e si allontana, o prende confugio.

E costando tutto ciò con informazione, si proceda alla Forgiudica coll' ab-

bre-

breviazione di quattro giorni, e non comparendo, si devenga alla Forgiudica: comparendo però nel termine, si proceda ordinariamente colle pruove stabilite nelle antecedenti Prammatiche.

Accaduto il fallimento, il Magistrato del Commercio alla semplice notizia emani bando per i luoghi, dove conviene, in cui si ordini, che fra un certo termine tutte le persone, che tengono denaro, mobili, ed altri effetti del Fallito, debban tutto rivelare, ed esibire, o al detto Magistrato, o al Consolato del luogo, o Provincia.

Elasso il termine prefisso, chi non ubbidisce al bando s'intenda incorso nelle pene sopra stabilite.

L'istessa regola si tenga per i Creditori del Negoziante fallito, dovendosi anche ad essi ordinare l'esibizione delle scritture colla dichiarazione, se sian vere sotto la pena contenuta nell'antecedente Prammatica, se i crediti non si trovano veri.

Ed in tutt'i suddetti casi anche senz' attendere istanza de' Creditori, si proceda *ex officio* tanto nel Giudizio criminale, quan-

quanto per il sequestro delle robe, e scritture del Fallito, e per ogni altra diligenza, che occorre.

I Consolati però dopo aver proceduto all'arresto de' Rei, se riesce, ed al sequestro de' beni, rimettan subito gli atti al detto Magistrato, che in simili cause criminali, se la pena deve oltrepassare la relegazione, proceda privativamente. *Pram.* 1. *In eos qui decoct. simulav.* 16. *Dicembre* 1744.

Sia tal delitto dell'ispezione della Vicaria criminale, ancorchè il patrimonio del Debitore si trovi dedotto in altro Tribunale. *D.* 6. *Marzo* 1768.

La *Pram.* 6. *de' Cess. bonor.* comprenda tanto i Negozianti, quanto i Mercanti Fondachieri. *D.* 20. *Giugno* 1772.

Falsarj. V. *Ladri*.

Falsificatori di moneta, e chi la riceve scientemente, ed i consensienti al delitto, si puniscano con pena Capitale, e colla pubblicazione de' beni. *Cost. Adulterinam monetam*.

Di sigillo regio, o di altro legittimo Principe, e chi fa uso di Carte munite di tal Sigillo, sian puniti con

la

la morte, e con la Pubblicazione di tutt' i beni. *Cap. Ut quæ ab excellentia.*

FALSITA' in lettera regia o mutandosi, o segnandosi col solito sigillo, si punisca con pena capitale. *Cost. Qui Litteras Regias.*

In Testimonj, ed in persona di chi li a istituiti, si punisca colla pena di falso. *Cost. Qui falsitatem.*

Lo stesso *contra Delatores, Celatores, Provisores Testamentorum publicorum.*

Nel punirsi esiga, che si consideri la qualità della Persona. *Cost. Qualitas Personæ.*

Istromento falso presentandosi innocentemente, non porti pena di falso. *Cost. Qui falsis.*

Chi fa uso scientemente di Testimonio, o scritura falsa, o li produce, *ipso jure* perda la causa, purchè dopo la pubblicazione dentro otto giorni non rinuncii con ispecialità alla deposizione di un tal Testimonio; e sia inoltre la pena per tal delitto quella stabilita dal dritto Comune.

Il Testimonio, che a deposte cose false,

falſe, ſia punito con detta pena ſenza nuovo Proceſſo ordinario: ma baſti, che ſi citi *ad dicendum quare de falſo Teſtimonio per eum præſtito in tali cauſa condemnari non debeat*, e nella citazione s'inſeriſca il tenore della Depoſizione, e ſi dà la norma di procedere in caſo di contumacia, o comparendo *cauſam in vinculis dicturus*.

Le Chieſe, i Pupilli, i Minori, le Donne, e le Perſone miſerabili ſiano eſenti dall' enunciata pena. Incorrano però in eſſa i Procuratori, i Tutori, i Curatori di loro. *Pram.* 1. *De Falſis de anno* 1477.

Sopravvenendo accuſa di falſità o contro della Parte, o contro de' Teſtimonj, ſi proceda in eſſa, e nel tempo ſteſſo ſi tiri innanzi la cauſa principale ſino alla ſentenza.

E ſe la Parte accuſata vince, dia la ſolita ſicurtà *de' reſtituendo &c.*

E ſe l'accuſatore *falſitatem allegaverit ex iiſdem actis*, ſi tiri innanzi la cauſa principale ſino a che coſti al Giudice la falſità, ed allora *juxta formam juris* ſi ſopraſſieda nella cauſa, e ſi proceda per

la

la falsità. *Pram.* 2. *De Falsis de anno* 1509.

Testimonio condannato per delitto di falsità, se nuovamente la commette, incorra nella pena di morte naturale. *Pram.* 3. *De falsis de anno* 1539.

Testimonio falso in causa criminale sia per offesa, sia per difesa, e chiunque ci cooperi incorra nella pena di morte naturale.

In cause civili sia a tali Rei troncata la mano, e dato l'esilio perpetuo dal Regno. *Pram.* 4. *De Falsis* 1. *Luglio* 1556.

Sia punito di pena di morte naturale chi scrive, detta, consegna, o in qualunque modo a parte in polizza falsa di banco, ancorchè il denaro non si esiga, ed in vece di Banco pubblico la Polizza si presenti a' Banchi de' Luoghi pii, o nella cassa della Regia Tesoreria.

Pruova bastante del delitto sia la deposizione del Principale, sotto il di cui nome si è fatta la polizza colla comparazione della sua vera mano. *Pram.* 8. *De Falsis* 23. *Settembre* 1597.

Ab-

Abbia luogo la esposta legge anche per i Bollettini falsi di Banco. *Pram. 9. De Falsis 22. Settembre* 1598.

Se la Polizza è vera, e la girata falsa, abbia luogo l' istessa legge. *Pram. 10. De Falsis 12. Giugno* 1607.

Tanto ne' Tribunali di Napoli, e Regno sì Regj, che Baronali, quanto in ogni altro luogo pubblico non si ammetta all' Officio di Mastrodatti, Scrivano, Conservatore de' Libri pubblici, o altra materia di penna chiunque sia stato privato, o sospeso in Ufficio per falsità in esso commessa. Usandosi frode contro di questa legge, si commina anche pena corporale arbitraria. Si ordina a' Giudici usar' attenzione particolare nel riconoscere le perquisizioni. *Pram. 19. De Falsis 22. Ottobre* 1639.

Ancorche la Fede di credito in qualunque modo falsificata non si porti al Banco, ma si spenda co' particolari, entri la pena di morte naturale, ed il privilegio della pruova sopra individuato.

E la Vicaria non meno, che le Udienze procedan con delegazione in tali cause,

se, senza che resti in ciò diminuità la facoltà de' Delegati de' Banchi ne' casi convenienti. *Pram.* 12. *De Falsis* 21. *Agosto* 1688.

La pena di morte naturale abbia luogo tanto, se le Fedi di Credito, o polizze notate in Fede con notate false, o introiti falsi per cassa, si portino al Banco, o in altra maniera si spendano, quanto nel caso, che solamente colla scienza, ancorchè non segua l'effetto, si presentino ai Particolari per ispenderle.

Pruova del delitto sia la deposizione del Principale, col quale si è trattato smaltire le Fedi, ancorchè non quereli, ed un Testimonio intiero *de visu* colla comparazione della mano: onde costa che sian false per la somma, che si spendono.

Procedendosi con accusa, o con denuncia ne' casi stessi per la pena ordinaria bisognano due Testimonj *de visu*, per l'estraordinaria di galera in vita basti un solo intiero Testimonio.

Lo stesso si osservi contro de' Rei di complicità cooperativa ne' suddetti delitti.

Con-

Concorrendo indizj legittimi per la ſcienza preſunta colla comparazione della mano contro quelli, in poter de' quali ſi trovano dette Fedi falſe, o falſificate, o in qualunque altro modo, entri la ſteſſa pena contro de' ſpenditori, preſentanti, e complici cooperativi.

Oltre la delegazione ſopra ſtabilita, ſi proceda contro de' Rei con abbreviazione del termine della Forgiudica di 15. giorni.

Sotto pena di anni ſette di relegazione, e galera *reſpective* chiunque a preſentata alcuna di dette carte, per iſpenderle, debba rivelare il preſentante, ancorchè poſſa punirſi con queſta notizia.

E ſi ſpiega l' Indulto per chi da notizie, e pruove di ſimili falſità.

I Condannati per eſſe anche a pene eſulari sfrattino dal Regno ſotto pena della vita.

Gl' Inquiſiti di tutt' i ſuddetti delitti, a' quali ſono ſtate date le difeſe, o la tortura, sfrattino dal Regno, ancorchè ſiano ſtati aſſoluti.

Per abolire affatto il delitto di falſità, gl' Inquiſiti di eſſo, a' quali ſono ſtate

date le difese, non sian ammessi a qualsivoglia uffizio, in tutto il Regno sotto pena di anni cinque di galera, ed a chi si ricevesse anche corporale ad arbitrio.

Qualsisia Ministro, o Uffiziale del Banco Complice di detti delitti di falsità incorra anche nella pena di morte naturale coll' istesso privilegio di pruova. *Pram.* 13. *de Falsis* 26. *Marzo* 1694.

In testimonianza, o denuncia in ogni sorta di cause si puniscano con esatta osservanza delle leggi senz' alcuna dispensa, o moderazione. *D.* 11. *Agosto* 1705.

In Cedola di Roma cambiata in Regno si punisca in Regno: solamente in Roma si faccia seguire l' atto della ricognizione, la quale respinta con i legittimi documenti serva per l' uso di giustizia. *D.* 5. *Maggio* 1730.

Delle scritture de' pubblici Banchi, e le mancanze degli Uffiziali nell' esercizio dell' impiego, sian giudicate col proprio, e natural senso delle Prammatiche.

La Prammatica X. *de falsis* militi tanto per le polizze vere dirette al Banco, nelle quali si è fatta la girata falsa, quanto se la stessa girata si è fatta in

in fede di credito vera: nell'uno, e nell' altro caso militi la pena di morte naturale.

Sian ad essa anche sottoposti i Complici cooperanti, e consulenti in tali delitti, ed anche chi scientemente punta le dette scritture, oppure polizze, e fedi del tutto false, quantunque non si sia esatto denaro.

Lo stesso contro que' Notari, i quali scientemente autenticano le sottoscrizioni false in dette scritture, e contro coloro, che imitino, o falsificano le autentiche, e segni de' Notari.

Lo stesso contro chi falsifica mandato di Ministro per esigere denaro da Banco.

Lo stesso contro coloro, che falsificano polizze degl'interessati negli Arrendamenti per esigere denaro depositato ne' Banchi.

Si stabilisce la pena di morte naturale tanto contro i Notari, che contro chiunque falsifica Istromento, o altra Scrittura pubblica, o che è complice nella falsificazione, e che con certa, e vera scienza ne fa uso, consumando l'atto: sempre però che concorra, oltre

la mutazione della verità, il dolo, o l'interesse grave della Parte. La Vicaria e le Udienze in tutti gli espressati casi procedano colla stessa Delegazione conceduta in tutte le antiche Prammatiche sotto il Titolo *de Falsis*. *Cost.* de' 10. *Settembre* 1751.

Ancorche con essa *sint offensæ aures S. Consilii*, sia della cognizione della Vicaria. E credendo il Consiglio di dover procedere, chiegga l'oracolo Sovrano. *D.* 28. *Agosto* 1753.

Dovendosi per tali cause riconoscere Protocolli de' Notari, se ne faccia prima cerziorato il Viceprotonotario Presidente del Consiglio, affinchè egli disponga alla Vicaria ciò, che sarà conveniente. *D.* 22. *Marzo* 1753.

Falsità commessa in una ricevuta autenticata dal Notaro, ed esibita, meriti procedimento *ex delegatione*. *D.* 8. *Luglio* 1768.

Falsita' di Privilegj e Fedi di Dottorati sian d'ispezione del Collegio de' Dottori di Napoli per riguardo de' suoi Uffiziali, inteso il Fiscale della Vicaria.

Con-

Contro altri Inquisiti per aver collusivamente procurati tali privilegj, e fedi, ed essersene serviti, proceda la Vicaria, alla quale perciò il Collegio, bisognando, dia la copia degli Atti. *D.* 22. *Maggio* 1742.

Il Collegio però in tali cause prima di pubblicar sentenza, o decreto alcuno, riferisca a S. M. *D.* 23. *Agosto* 1742.

Falsita' di Scrittura Privata non esige procedimento di Delegazione. Togliendosi da un Processo scrittura privata non si commette falsità di scrittura pubblica, perchè qualunque carta non muta natura con presentarsi in Processo. *D.* 28. *Giugno* 1770.

FE

Fedecommessi. Il disvincolo di essi non si tratti, se non se nel S. Consiglio, Camera della Sommaria, e Vicaria.

Nel S. Consiglio si trattino a due Ruote giunte coll' intervento del Presidente, intese le Parti, ancorchè si tratti di cause minime.

In Vicaria si giuntino tutti i Giudici,

ci, e del decreto si faccia relazione nel Consiglio, quando si giuntano due Ruote.

Nella Sommaria intervenga il Fiscale, il Luogotenente, ed almeno quattro Presidenti.

Non si esegua il decreto di disvincolo, senza presentarsene copia nel Collaterale, e non se ne sia ottenuto Regio Assenzo. *Pram.* 1. *de Vinculis, seu conditionib. in contractu, vel Testam. appositis* 12. *Maggio* 1634.

I Giudici di Vicaria non procedano nelle Cause di Liquidazione di legittima, e di disvincolo senza commessa, e questa fatta in una Ruota non passi all'altra.

Si faccia a due Ruote il Decreto, *substitutionem esse extinctam*.

Se questo si confermi nel S. C. non si esiga *jus Sententiæ*. §. 5. *Pram.* 18. *de Ordine Judiciorum* 19. *Marzo* 1738.

Per qualunque causa si domandi il disvincolo, si tratti in Vicaria a Ruote giunte, ed a Ruote giunte si riferisca in Consiglio, osservandosi esattamente la Prammatica unica *de Vinculis, seu condit.* *D.* 20. *Febbrajo* 1749.

Fede di Credito di Banco, passando da una mano all'altra, trasferisce il dominio della valuta, che si considera pagata al Girante: e non regga il Sequestro, che si fa nel Banco del denaro contenuto nella Fede. *D. 9. Giugno 1781.*

Ferita Grave, se l'Offeso non possa presentarsi d'avanti al Giudice competente, e manca l'accusatore, costando ciò sommariamente, abbia procedimento *ex officio. Cap. Contingit plerumque.*

Feriti, che sian medicati da Chirurgo, o Barbiere, o Medico, o altri, sian da questi rivelati al Reggente della Vicaria colla notazione di tutte le circostanze sotto pena di 50. once.

Lo stesso per i Feriti, che si curano negli Ospedali. *Pram. 1. e 2. de Chirurgis 23. Luglio 1561. e 23. Settembre 1611.*

Feste si celebrino con licenza de' Magistrati secolari, e non entri il Vescovo in simili materie. *D. 19. Luglio 1738.*

Per occasione di Feste sian sospese le salve delle Fortezze. *D. 6. Febbrajo 1749.*

Siano in esse proibiti gli armamenti. *D.* 17. *Agosto* 1759.

Feste di Corte, se sono non *in honorem Dei*, ed abbiano assorbito il termine dato a provare, si restituiscano.

Non così delle Ferie *in honorem Dei. Rit. Item servat in petitionibus Beneficii.*

In quattro Prammatiche sotto il titolo *de Feriis* si contengono varj stabilimenti in tal materia, ed alla Prammatica seconda va inserito il Calendario per tutto l' anno, che oggi è cambiato da' stabilimenti, che son seguiti. *Pram.* 1. *ad* 4. *de Feriis dal* 1534. *al* 1590.

Restino abolite quelle, che si chiamano estive, avendo principio da' 14. Luglio, ed avendo il fine in Ottobre.

Salvo il Beneficio, che per le medesime godono i Debitori, ed i Rei assenti per il pericolo della vita, che questi possono incontrare per la mutazione dell' aria.

Le Ferie abbian principio dal primo di Ottobre, e durino sino a 15. di Novembre *inclusive*.

Restino però in Napoli due Giudici Civili, e due Criminali in giro da desti-

ſtinarſi dal Reggente per gli affari, che non ammettono dilazione. §. 1. *Pram.* 18. *de Ord. Judicior.* 14. *Marzo* 1738.

Nelle Ferie autunnali ſi tenga Tribunale nelle Provincie due volte la ſettimana, e tali due giorni non ſi reputino feriati. *D.* 18. *Settembre* 1753.

I Tribunali ceſſino nel primo di Ottobre per tutto il giorno 4. di Novembre *incluſive*.

Lo ſteſſo ſi pratichi per tutto il meſe di Maggio, acciò con queſto ſiſtema non ſi diminuiſca il numero de' giorni giuridici, e reſtin ſoppreſſi i ſeguenti giorni feriati.

19. Gennajo.

23. Aprile.

I quattro giorni dopo le tre Feſte di Paſqua.

15. Settembre.

23. detto.

27. detto.

6. Novembre.

13. detto.

E ſi danno i particolari ſtabilimenti per i Tribunali della Capitale. *Coſt. de'* 17. *Febbrajo* 1779.

Pro-

Proposto il dubbio a S. M., se l'incusa delle contumacie fatta dopo la terza Festa di Pasqua sia regolare, risponde.

Le Corti del Regno osservino il Calendario della Capitale. *D. a Teramo 23. Giugno 1787.*

Feste di Precetto. Benedetto XIV. restrinse il numero delle Feste per l'uno, e l'altro precetto con Breve de' 12. Dicembre 1748.

Si prescrivono gli esercizj di Pietà nelle Feste, gli ammaestramenti de' Fanciulli nella Dottrina cristiana, e la venerazione alle Chiese, ed altri ordini si danno per la santificazione delle Feste, inculcandosene a' Vescovi l'osservanza, e di riferire al Re in caso di bisogno. *Pram. 1. Festorum dierum observatio 3. Gennajo 1749.*

Ne' dì festivi di stretta osservanza non diasi licenza di faticare: possan nondimeno tenersi aperte le Botteghe de' Comestibili, e le Bettole. *D. 21. Marzo 1750.*

Feudatarj non esercitino mero imperio, senza special concessione.

Contravvenendo, tanto essi, quanto chi vien deputato a detto esercizio sian puniti

niti colla pubblicazione del Feudo. *Cost. Ea, quæ ad speciale decus.*

Gravando i Vassalli, si puniscano con obbligarsi a compensare i dannificati, ed a pagare al Fisco il doppio del danno. *Cost. Præsenti constitutione Vassalli.*

Chi a tre Feudi, *licet ei unum Uxori suæ constituere*, avendone meno, possa a proporzione *Dotarium in pecunia constituere*.

Avendone più, possa costituirlo secondo la regola sopra assegnata.

Possedendo più Castelli, possa anche su di essi assegnare il Dotalizio, purchè non sia su di quello, dal quale prende nome il Contado, o sia la Baronia. *Cost. Si quis Baro, vel Miles.*

Se non libera dalla Fidejussione, che in causa criminale a per lui data il vassallo, costui resti libero da ogni soggezione.

In Causa civile, il Vassallo per compenso del danno sofferto, possa prendere in pegno le cose immobili, poi le ereditarie del Barone, in fine lo stesso Feudo.

Dopo di aver pagato, possa anche vendere

dere le cose mobili, e le cose ereditarie possa venderle, dopo d'averle tenute per un anno.

Le cose Feudali non possan distraersi, ma solamente possa prendersi compenso sopra de' frutti.

All'incontro il Feudatario nel caso di pleggeria in causa criminale, non venendo liberato dal Vassallo, costui perda ogni cosa, che tiene da lui.

In Cause civili il Barone possa prendere compenso, pignorando la roba del Vassallo. *Cost. Si Dominum Vassallum.*

Anche se an due Feudi possan sopra d'essi assegnare il Dotalizio. Avendone uno e mezzo, possano assegnarlo sopra del mezzo.

Se ne abbia uno solo, possa assegnarlo in denaro. *Cost. Licentiam Baronibus.*

Non avendo robe mobili, o ereditarie, possa alla Sorella obbligare porzione del Feudo, e se ne à trè, e più, possa darne uno in dote.

Acciocchè però simile contratto abbia fermezza, il Matrimonio deve farsi con ispecial licenza del Sovrano. *Cost. Fratribus ob dotes.*

Se

Se ricusa dar Fideiussione per il Vassallo criminalmente inquisito in Corte per delitto, che non è di Maestà, oppure senza causa giusta lo bastona, o adultera colla sua Moglie, o deflora la sua Figlia contro sua volontà, perda ogni dritto sopra tale Vassallo, e passi egli all'immediata soggezione del Re. *Cost. Si Vassallus a Domino.*

Possa esigere da' Vassalli Agiutorio in questi casi.

Per riscattare la sua Persona forse fatta prigioniera per servizio del Re.

Per far Soldato il Figlio.

Per maritare la Figlia, o la Sorella.

Pro emenda Terra; videlicet ea tantum vice, quum eam emerit pro servitio nostro, vel exercitus nostri.

Per ricevere il Rè nel Feudo: ma in ciò debba procedersi moderatamente.

A' Prelati sia lecito cercare l'Agiutorio in questi casi.

Per la di loro Consacrazione.

Per andare al Concilio chiamati dal Papa.

Se son chiamati all'esercito del Re, o in-

o in esso si trovano, o se sono spediti per il Real servizio.

Se devon alloggiare il Sovrano, o se questi domanda da loro sussidio, che dicesi Corredo.

Sempre però s' inculca la moderazione. *Cost. Quamplurium Regni nostri.*

Possa anche esigersi l' Agiutorio per fare Soldato il Fratello.

Tanto però in questo caso, quanto per maritare le Sorelle, il Barone sia tenuto sopra de' Beni provenutigli dal comun Padre.

Ed il Fratello, che torna in Casa, d'onde sia partito con disgusto del Fratello Maggiore, possa pretendere da lui *Militiam sibi debitam. Cost. Comitibus, Baronibus.*

Chi possiede Feudo in Capite dalla Corte, o da altro, purchè sia scritto in *Quaternionibus*, senza licenza del Re non possa prender Moglie, maritare Figlie, Sorelle, Nipoti, o altre, o dar Moglie a Figli. *Cost, Honorem nostri Diadematis.*

Si denuncii alla Corte la morte di chi possiede Feudo quaternato da altro Barone, coll' avviso di tutte le circostanze,

ze, le quali si registrino, acciò la Corte possa destinare il Successore, che dal Barone, cui spetta, debba investirsi del Feudo, ricevendone il solito Rilevio, il quale non ecceda diece once d'oro. *Cost. Post mortem Baronis.*

Figlio, o Nipote di Feudatario non riceva da' Vassalli il giuramento di fedeltà senza positiva licenza della Corte, sotto pena della confiscazione del Feudo, e di tutt'i suoi beni. *Cost. Comite vel Barone.*

Le cause de' Conti, Baroni, e Persone militari, sian civili, sian criminali si decidano con giudizio di altri Conti, e Baroni, e di coloro che possedono Feudi *in Capite*, prestandosi da essi il giuramento di sentenziare *ex pura conscientia* a tenore delle sacre Costituzioni: o in mancanza delle consuetudini del Regno, e delle leggi comuni, ed in caso dubbio dell'oracolo del Principe. *Cost. Ut universis, & singulis.*

Balio dato dal Re a' Figli de' Baroni nella minor età renda conto dell'amministrazione avanti a' Giudici.

Se apertamente costa, che abbia ammi-

mi-

ministrato con frode, altre il compenso del danno, altrettanto debba pagare al Fisco. *Cost. Minoribus, qui ætatis*.

Fittuarj di Gabella Baronale, commettendo usurpazione di roba demaniale, si multino col quadruplo de' frutti, oltre la restituzione della roba.

Usurpando roba di Privato, sian tenuti restituirla con la metà del prezzo di essa.

Similmente si puniscano i Baroni, se dan mano a tali eccessi, o non l' impediscono, quando vengan a di loro notizia.

Se il Gabelloto non è in istato di soffrire la pena già comminata, sia punito nel corpo ad arbitrio del Re. *Cap. Subditorum nostrorum*.

Non esercitino da se il mero, e misto imperio.

Non compongano delitti, che devono punirsi dalla Corte della Regina.

Non multino i Vassalli oltre le somme permesse dalle leggi. I Giustizieri, che fanno le contravvenzioni in tal materia, le avvisino alla Sovrana. *Cap. Item quod Justitiarii in principio*.

Che

Che muojono con Teſtamento, dian al Figlio minore il Balio, e queſti riceva il Baliato ſenza licenza della Corte.

Se ſon morti ſenza Teſtamento, la Corte elegga il Balio tra i più Proſſimi, che ſia idoneo.

La Madre, coſtando della ſua oneſtà, ſia preferita nel Baliato, del qual reſti immediatamente priva, paſſando a ſeconde Nozze. *Cap. Feudatarius decedens*.

Poſſan liberamente contrarre matrimonio, e farlo contrarre dalli di loro Congiunti ſenza Aſſenſo del Re, quando non ſi da in dote roba Feudale, e'l Matrimonio ſiegue tra fedeli. Contravvenendoſi, ſi perda il Feudo.

Per darſi in dote roba Feudale, occorra l'Aſſenſo. Si dà la norma per chiederſi, ed impetrarſi. *Cap. Item ſtatuimus quod licitum ſit*.

Poſſan ne' caſi permeſſi dalle coſtituzioni eſigere Aggiutorio ſenz'ordine del Re.

Uſandoſi in ciò oppreſſione ſian tenuti all'emenda del danno, ed a dare il doppio al Fiſco. *Cap. Item ſtatuimus quod Comites*.

Litigando, convenendo, o accusando altri, essendo convenuti, o essendo accusati da altri sian assoluti, o condannati per *Compares*. *Cap. Item statuimus quod si Comites*.

La Vita e Milizia a favore del Secondogenito si consideri peso reale, e passi a chi abbia comprato il Feudo del Primogenito, anche senza la riserva di essa. *Cap. Robertus*. *Alienationis actus*.

In età pupillare paghino il Rilevio, come se fossero Maggiori. *Arr.* 73. 16. *Luglio* 1544.

Erede di Feudatario, che tiene il Feudo col patto della retrovendita, paghi l'intiero Rilevio, ancorchè siegua la ricompra dentro l'anno, e 'l giorno concesso a chiedere l'Investitura. *Arr.* 90. 11. *Aprile* 1548.

Aggiutorio per Maritaggio della Sorella del Barone, si paghi a ragione di carlini cinque per ogni fuoco. *Arr.* 31. 23. *Dicembre* 1535.

Per Monacazione di Figlia si paghi a ragione di grana venticinque a fuoco. *Arr.* 128. 6. *Luglio* 1551.

Se

Se nell' anno della morte del Feudatario non vi siano stati frutti, si coacervino i Frutti di tre anni, si dividano in tre parti uguali, e si liquidi il Rilevio. *Arr.* 175. 13. *Luglio* 1556.

La liquidazione del Rilevio si faccia, intesi sommariamente gl' Interessati. *Arr.* 344. 6. *Ottobre* 1570.

Non si abbia in essa ragione della Vita, e Milizia, che si paga a' Zii dell' Erede. *Arr.* 502. 8. *Luglio* 1595.

E neppure delle spese per la raccolta, e conservazione de' frutti. *Arr.* 708. 19. *Novembre* 1658.

Erede del Feudo rimasto in età pupillare, non denunciando la morte del Barone dentro un anno, ed un giorno, non cada nella pena del duplicato Rilevio: bensì lo paghi semplice, coll' interesse dal giorno della maggior età, e la liquidazione de' frutti si faccia al sette per cento. *Arr.* 579. 15. *Marzo* 1611.

Vita, e Milizia non si debba al Figlio naturale, accadendo devoluzione per linea finita, ancorchè il Padre ne

 ab-

abbia in di lui favore disposto. *Arr.* 652. 21. *Giugno* 1690.

Abbian esenzione per i Frutti del Feudo solamente in quanto bisogna per uso proprio, e della Famiglia, e prima di goderla dian nota tanto de' beni, e frutti feudali, quanto del numero della Famiglia. *Arr.* 655. 18. *Novembre* 1649.

Si dà in cinque capi la norma per descriversi il Successore del Feudo tanto nel Cedolario, quanto ne' Quinternioni. *Arr.* 659. 3., e 5. *Marzo* 1650.

Frutti del Feudo separati che sono dal suolo, si abbian per Burgensatici, ed i Fittuarj del Feudo non siano per ciò esenti dalle Dogane. *Arr.* 508. 18. *Giugno* 1597.

La Tassa per i corpi Feudali si faccia così.

Per la Portolania, quando vi sono Rilevj, sopra della rendita rivelata nell' ultimo di essi, si faccia la Tassa alla ragione di ducati $26\frac{1}{4}$ per 100. di rendita. In mancanza de' Rilevj, la Tassa si faccia secondo il numero de' fuochi, come fu-

furon le Portolanie tassate alla Università medesima con Decreto della regia Camera.

Lo stesso per la Bagliva, alla ragione però di ducati 30. per 100. di rendita. Mancando denuncia d'introito, si tassi giusta il prezzo della compra alla stessa ragione di 30. per 100. di rendita.

Lo stesso per la Mastrodattia.

Salva la provvidenza da darsi per la Giurisdizione delle prime, e seconde Cause, e per la Zecca, Peso, Misura, e Catapania. *Arr.* 668. 19. *Aprile* 1651.

Rifiutandosi il Feudo per Professione, che si fa dal Feudatario in Ordine regolare, non sia dovuto Rilevio dal novello Possessore. *Arr.* 709. 17. *Dicembre* 1659.

Non impediscan compra, o vendita di vettovaglie nel Feudo sotto pena di ducati 1000. *Pram.* 11. *De Baronibus* 15. *Agosto* 1466.

Non vendan l'Officio di Governatore sotto pena. *Pram.* 4. *De Baronibus de anno* 1536.

Non imponga nuovo peso direttamen-

te, o indirettamente a' Vassalli senza permesso Sovrano.

Non li obblighino a far per essi pleggeria fuori de' casi permessi dalle Costituzioni sotto pena di nullità. *Pram.* 20. *De Baronibus de anno* 1536.

Non faccian Difese, Boschi ne' Territorj dell' Università, o Demaniali senza l'espresso consenso de' Vassalli, e de' Vicini, che vi an' dritto, e senza licenza sovrana. *Pram.* 11. *De Baronibus de anno* 1536.

Si prevalgan con moderazione dell' uso civico del Territorio del Feudo. *Pram.* 12. *De Baronibus de anno* 1536.

Non esercitino mero, o misto Imperio, o altra giurisdizione senza concessione, o legittima prescrizione sotto pena d'incorrere nel delitto di usurpata giurisdizione. *Pram.* 8. *De Baronibus de anno* 1536.

Non obblighino i Vassalli a prender l'affitto, o far compra de' corpi feudali sotto pena di nullità, e della perdita del prezzo, o mercede. *Pram.* 13. *De Baronibus de anno* 1536.

Senza particolar concessione, o legittima

ma prescrizione, o consuetudine legittimente introdotta non abbian dritto proibitivo contro i Vassalli per i Forni, Molini, Trappeti, Taverne, Osterie Feudali. *Pram.* 14. *De Baronibus* 1536.

Non tengan carceri orride, e fosse sotto terra. Contravvenendo, incorran per la prima volta nella pena di ducati 2000., per la seconda volta di 4000. *Pram.* 19. *De Baronibus* 7. *Ottobre* 1559.

Proccurino, che in ogni anno, e ne' tempi stabiliti siano con effetto visti, e liquidati i conti degli Amministratori dell' Università de' Feudi. *Pram.* 5. *De Administrat. Universit.* 15. *Dicembre* 1559.

Acquistando Feudo nuovo con Titolo particolare senza patto di rivendita, dentro d'un anno dal dì dell' Assenso debban prestare il giuramento di omaggio, e si tassa il dritto da pagarsi sotto pena. *Pram.* 19. *De Feudis* 23. *Agosto* 1572.

Acquistando Feudo, mediante aggiudicazione di Giudice, sia necessario l'Assenso: altrimenti l'atto sia nullo.

Il termine, che nell'Assenso si assegna a' Compratori de' Feudi per la spedizione delle Lettere di assicurazione corra dopo il biennio conceduto per la spedizione del Privilegio dell' Assenso. *Pram.* 23. *De Feudis* 12. *Luglio* 1585.

Sian sotto la cura del Balio fino al decimo ottavo anno finito, ed allora s' intendan fatti maggiori: lo stesso per le donne, purchè non passino a marito prima di tale età. *Pram.* 2. *De Minor.* 31. *Maggio* 1597.

Purchè abbian Vassalli, e giurisdizione in Regno, non sian tormentati *ex processu informativo*, come si pratica co' Napolitani.: Eccettuato il delitto di Assassinio, di falsa moneta, di sacrilegio, e di sodomia. *Pram.* 22. *De Baronibus de anno* 1605.

Non dian la Mastrodattia unita col Governo sotto pena. *Pram.* 23. *De Baronibus* 23. *Gennajo* 1613.

Balj, e Tutori facciano la denuncia nel tempo stabilito: mancando, il Pupillo paghi il semplice Rilevio, e 'l dippiù, che importa il duplicato Rilevio,

vio, lo paghi il Balio negligente *de proprio* insieme coll'interesse, senza poterlo ripetere.

Ed usando essi frode o nella rivela de' corpi, o in quella delle di loro rendite, la pena del doppio coll'interesse corra a proprio di loro danno. *Pram. 76. De Off. Procuratoris Cæsar.* 18. *Ottobre* 1651.

Non edifichino nuove Terre, e casali in qualunque sia luogo senza licenza sovrana sotto pena. *Pram.* 23. *De Baronibus* 17. *Giugno* 1653.

Nè direttamente, nè indirettamente prendan parte negli affitti dell'Università del Feudo.

Ed ogni contratto per Corpi, giurisdizioni, o Ragioni Feudali tra Università, e Barone sia nullo, senz' Assenso, che debba spedirsi, precedente informazione, inteso l'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio.

E per simili contratti già tra di loro ripassati fra tre mesi spediscano gli Assensi, come sopra, altrimenti restino nulli, e frattanto le Università non paghino le di loro entrate assegnate, o da assegnarsi alla Corte, Assegnatarj, o altri.

tri. Ed il Barone non esiga, sotto pena di pagarli *de proprio*, ed altra *etiam* corporale. *Pram.* 19. *De Administr. Universitatis* 11. *Novembre* 1681.

Privilegj accordati a Baroni grandi non si estendano ad altri Baroni minori. *D.* 7. *Settembre* 1708.

Sian sicuri contro del Fisco col possesso immemorabile, o centenario sopra de' Feudi, o delle regalie, ancorche costasse *de Titulo vitioso aut infecto*, purchè il titolo non sia stato esibito dal Possessore medesimo. *Pram.* 36. *De Feudis de anno* 1720.

Dian conto degli eccessi de' proprj patentati, e s'intenda di coloro, i quali son' inquisiti al tempo della concessione della Patente, e di quelli, che commettono eccessi in atto del servizio, quando il Barone entrato in cognizione degli eccessi commessi non tolga loro la Patente. *D.* 2. *Ottobre* 1734.

Non faccian esercitar giurisdizione dal di loro Erario, o Agente. *D.* 8. *Dicembre* 1736.

Non abbian dal Governatore rinuncia in bianco per tenerlo a proprio piacere: non lo

lo faccia, essere assente dal Feudo per lungo tempo, ed intanto far esercitare l'Erario da Luogotenente: non affittino la Mastrodattia a persona inabile, per avanzare l'estaglio. *D.* 16. *Maggio* 1739.

Non vestan gli Armigeri colla divisa di soldati dell' Udienza sotto pena della perdita della veste, ed armi, e di ducati 100. per chi la porti, e di ducati 200. per quel Barone e Governatore Regio, e Baronale, che a firmata la Patente. Tal pena si esiga con la più parata esecuzione per tenersi a disposizione di S. M. *D.* 4. *Luglio* 1739.

Non essendo Napolitani, non sian esenti dalla giurisdizione dell' Udienza. *D.* 2. *Agosto* 1739.

Non godan il Foro della G. C., se non quando sono convenuti, come uffiziali. *D.* 29. *Dicembre* 1739.

Non sian molestati per causa de' Donativi estraordinarj fatti al Re prima dell' anno 1701. *Pram.* 40. *De Feudis de anno* 1747.

Commesse de' Privilegj de' Baroni abolite sin dal 1748.

I Pre-

I Presidi sappiano il nome, e la Patria degli Armigeri baronali, e ricerchino, se sian inquisiti anche in altra Provincia, e trovandoli tali, se li faccian esibire dagli Erarj, o Agenti Baronali. *D.* 10. *Luglio* 1750.

Servendosi di Agente ecclesiastico sian puniti. *D.* 12. *Dicembre* 1750.

Non eliggan Paesano per Governatore a motivo della picciolezza del Feudo: e con istabilire al Governatore almeno annui ducati 36. posson' aver persona forastiera abile. *D.* 10. *Luglio* 1751.

Non pretendan prelazione alcuna nella vendita de' generi. *D.* 23. *Ottobre* 1756.

Se in vece di pagar le mesate a' Governatori, ne esigon anticipate ricevute, danno occasione a' medesimi di tradir la Giustizia, e si rendono Rei di gravi delitti. *D.* 25. *Novembre* 1757.

Non ricevan da' Governatori ricevute anticipate per le mesate. *D.* 23. *Novembre* 1757.

Purchè nell' investitura non sia loro stato tal dritto espressamente venduto. *D.* 10. *Dicembre* 1757.

I Sen-

Senza ſpecial conceſſione non poſſan ſuddelegare, e confermare gli Amminiſtratori dell'Univerſità, e non valga in ciò il poſſeſſo, che ſi ſuppone acquiſtato con violenza. *D.* 14. *Ottobre* 1758.

Non pretendan prelazione nella vendita de' generi, anche ſe foſſero Feudali. *D.* 26. *Maggio* 1759.

Non vietino a' Cittadini immettere gli animali a proprj territorj, purchè non ne abbian conceſſione particolare, ed eſpreſſa. *D.* 25. *Luglio* 1759.

Abuſando della facoltà di aggraziare ne' delitti graviſſimi, qual è l'omicidio, ſi annulli la grazia, e ſi faccia ſapere all' aggraziato, che provegga alla ſua ſicurezza. In pena ſi privi il Barone di tal facoltà. *D.* 1. *Agoſto* 1759.

Non eliggan Paeſano per Conſultore; bensì poſſan eligerlo naturale di altro Feudo vicino. *D.* 31. *Gennajo* 1761.

Sian ad eſſi dovuti gli onori dell'incenſo, il bacio della Pace, ed anche l'acqua benedetta nell' ingreſſo alla Chieſa: e ſia loro ivi dovuta anche ſedia di

di appoggio con genuflessorio, e cuscini fuori del Presbiterio, e non fissa.

Il simile si pratichi colla Moglie anche in assenza del Marito. *D. 6. Agosto 1764.*

Sospendendosi ad essi la giurisdizione, spetti al Sovrano la destinazione degli Ufficiali. *D. 31. Maggio 1765.*

Non avendo Titolo per forzare i Vassalli a servirsi del suo Molino, cessi la forza, ed ognuno possa valersi di qualunque Molino. *D. 27. Dicembre 1766.*

Nello spedire, o far ispedire Patente di Armigero appongan la clausola, di non dover quella valere, se non è registrata nella Segretaria dell' Udienza.

Tal registro si faccia *gratis*, e nella Patente si noti essersi adempito.

Si commina al Barone contravveniente la pena di ducati 1000., senza che valga la scusa di essersi la contravvenzione commessa da' suoi Ministri.

A' Ministri del Barone, ed agli Armigeri, che fan uso di Patente non registrata, si commina la pena di sei mesi

mesi di carcere per la prima volta: nella seconda di un anno di carcere, e dell' Esilio per tre anni dalla Provincia. *D.* 2. *Dicembre* 1769.

Non eliggan per Governatore persona congiunta all' Erario. *D.* 29. *Dicembre* 1771.

Sia loro vietato esigere prestazione alcuna sotto titolo di presente di Natale. *D.* 11. *Luglio* 1772.

Sotto qualunque pretesto non esigan prezzo alcuno per la Patente del Governatore, e paghino a lui mensualmente la Provvisione corrispondente alla qualità de' luoghi, escluso ogni compenso. Non valgan le ricevute, se non quando sono firmate da due Testimonj non dipendenti dal Barone coll' autentica del Notaro. E si conferma il divieto di aggraziare gli omicidj, e delitti gravi senza real permesso. *D.* 29. *Febbrajo* 1772.

Usando oppressione a' Naturali del Feudo, il Re suole questi esentare dalla di loro giurisdizione. *D.* 6. *Febbrajo* 1773.

Si proceda criminalmente per i capi de' gravami contro de' Baroni: si provveda

da al futuro, e si emendi il passato anche per la restituzione de' danni, spese, ed interessi. *D.* 20. *Ottobre* 1775.

Si proceda criminalmente ne' casi di concussione, oppressione, e gravezza, che da' Baroni si usino violentemente a' sudditi del Re. *D.* 20. *Ottobre* 1775.

Il dritto di confermare gli Amministratori dell' Università si consideri una violenza contraria allo spirito delle Leggi del Regno, ed alla libertà, colla quale le Popolazioni devono eliggerli, e provvedere a' proprj interessi, che per lo più sono contrarj a quelli del Barone, dal quale sogliono insidiarsi, e turbarsi. *D. Per Capriglia, Feudo devoluto a S. M. de'* 13. *Settembre* 1776.

Non abbian l' esercizio delle seconde, e terze istanze, se non esibiscono i Privilegj originali, e gli atti possessivi, che risultano da' processi. *D.* 28. *Maggio* 1785.

Senza attendersi il possesso, pretendendo il Barone prestazione da' naturali del Feudo debba subito produrre il chiaro, e letteral dritto concesso dal Fisco col Feudo. *D.* 1. *Dicembre* 1786.

Ministro, che esercita Baliato, debba ren-

render conto, purchè particolari circostanze, da esaminarsi dal Tribunale, ove i conti devon rendersi, non esigano esentarlo. *D.* 10. *Novembre* 1787.

Feudi non quaternati sian d' ispezion de' Presidi, purchè alcuno non ne sia stato privato dal Re. Accadendo controversia sopra di essi, possano procedere *usque ad calculum sententiæ definitivæ*, dato procuratore per l' interesse del Fisco, ed inteso l' Avvocato Fiscale, ed il procuratore delle robe Fiscali, che sta in Provincia. Dopo di ciò mandino il processo alla Corte del Re, assegnato alle parti il termine perentorio a comparire. *Cost. Præsides Provinciarum*.

Sopra di roba Feudale, di qualunque natura sia, ogni contratto, transazione, stipulazione penale, arbitramenti sian nulli senza special permesso del Principe.

Chi li abbia fatti, possa rivocarli *jure proprio*.

Le robe ricadute alla Corte possan locarsi a' Baroni, e soldati sotto l' antico annuo servizio, il quale non possa diminuirsi. *Cost. Divæ memoriæ*.

Dopo la morte del Feudatario, che

non à lasciata Prole legittima, stia per un anno presso del Fisco, come in sequestro, sino a che si agita la causa, *Cap. Carolus dudum*.

I Vicerè, il Collaterale abbian la facoltà di concedere assenso alle alienazioni, ed obblighi sopra de' Feudi, eccettuati nove casi; E si enunciano. *Pram.* 4. *de Feudis* 17. *Ottobre* 1531.

Si dispensa ad una di dette eccezioni nella *Pram.* 7. *de Feudis de anno* 1535.

Dentro tre mesi si esegua il contratto, per il quale sia stato conceduto l'assenso. Altrimenti questo resti senza vigore. *Pram.* 10. *de Feudis* 28. *Giugno* 1544.

Si tratta della facoltà de' Vicerè circa i contratti su de' Feudi anche nelle *Pram.* 16., e 17. *de Feudis de anno* 1561.

Obbligandosi con assenso il Feudo o per debito, o per evizione sopra vendita di altri beni, si ponga la clausola *pro se & Heredibus, & successoribus quibuscunq:* sicchè tale ipoteca giovi anche agli Eredi estranei del Creditore, o del Compratore; sempre però che non ne avvenga in qualunque modo pregiudizio al Fisco. *Pram.* 27. *de Feudis de anno* 1586.

Si

Si dispensa intieramente alle eccezioni contenute nella *Pram.* 4. *de Feudis*. *Pram.* 30. *de anno* 1591.

Restino confermati gli Assensi de' Vicerè dati nelle alienazioni, e vendite de' Feudi, quando in essi è stata apposta la clausola = *dummodo Venditor habeat Successorem in Feudo*. *Pram.* 32. *de Feudis de anno* 1595.

Non s' investa ad uno, che lo tiene obbligato a terza persona per il denaro ricevutone nella compra medesima: contratto, che dicesi di Ricognizione. *D.* 5. *Ottobre* 1694.

La Sommaria decida le quistioni circa la qualità Feudale, e burgensatica de' beni. D. 22. *Marzo* 1747.

Per qualunque contratto sopra Feudo nobile, che a vassalli, si ricorra al Re. *D.* 28. *Febbrajo* 1737.

Assenso sopra donazione di Feudo dal padre alli figli immediatamente, e prossimi successori si dia colla clausola = *Salvis juribus Regiæ Curiæ exigendi relevium post mortem Donantis*. *D.* 16. *Novembre* 1757.

Non si può dire Feudo quel, ch' è

del Re in tutto, e per tutto. *D.* 24. *Ottobre* 1772.

Chiamati *Franchi* posseduti da luoghi Pii, soggiacciano al peso di adoa, quindemj, senzachè giovino l'esenzioni pretese con titoli graziosi, o sian lucrativi. *Per S. Stefano del Bosco*. *D.* 18. *Luglio* 1776.

FI

Fidejussione per Omicidio sia di cento once: per carcere privato, o falsità di cinquanta: per altro delitto di 25. *Rit. Item nota quod in criminalibus*.

In causa criminale giuri il Fidejussore col Principale, in causa civile nè l'uno, nè l'altro. *Rit. In primis quod Fidejussores*.

Ne' seguenti dodici Riti altre particolarità si spiegano in tal materia.

Fiere si facciano ne' tempi stabiliti: altrimenti non si goda privilegio, o franchigia alcuna. *Pram.* 3. *de Nundinis* 18. *Novembre*. 1609.

Si proroghino dal Magistrato di Commercio. *D.* 23. *Novembre* 1741.

Le Fiere, e Mercati nel Regno siano

ſian della particolare iſpezione della Sommaria per doverſi, o nò accordare. *D.* 22. *Agoſto* 1778.

FIGLIO DI FAMIGLIA, non avanzi denuncia ſenza l'obbligo penale, in cui acconſente il Padre, anche ſe abbia peculio caſtrenſe, o quaſi: purchè terza perſona non ſi obblighi *non per modum fidejuſſionis*, ma principalmente, di pagare la pena nel caſo, che la denuncia non ſia provata, o ſi concordi col Reo ſenza conſenſo della Corte. *Rit. Item ſervat ipſa curia, quod quando venit aliquis.*

Sia vietato agli Attuarj, ed a' Notari ricevere i di loro obblighi, Iſtromenti, o Contratti ſenza la preſenza, e l'eſpreſſo conſenſo de' Padri; purchè non ſi trovino emancipati, o abitino, e vivano ſeparatamente da eſſi colle Mogli, e Famiglie, ſotto pena della privazione di ufficio, di once cento, ed altre.

E ſe interrogati della di loro condizione nell' atto della ſtipulazione dican mendacio, aſſerendoſi Padri di Famiglia, ciò s' imputi a que', che ſtipulano, gli atti ſiau nulli, ed il Notaro non ſia in alcuna coſa tenuto. Conchè tali circo-

ſtanze ſian nell' Iſtromento regiſtrate: *Pram.* 1. *Ad Senatuſconſultum Macedonianum*, & *Vellejanum* 30. *Agoſto* 1525.

Aſſerendo falſamente di vivere *ſeorſim a Patre*, non ſian tenuti a pena veruna. *Pram.* 63. *de Officio Procuratoris Cæſaris* 13. *Gennajo* 1588.

In vigore del Macedoniano non ſi faccia per eſſi Decreto di non *moleſtentur*, ſe non citati, ed inteſi i Creditori.

Tal Decreto ſi notifichi dentro ſei giorni; altrimenti elaſſo tal termine la Salvaguardia non vaglia. *Pram.* 18. §. 5. *De Ord. Judic.* 14. *Marzo* 1738.

Non poſſono, anche ſe abbian peculio caſtrenſe, o quaſi caſtrenſe, comprare a credenza qualunque genere di roba mobile.

Lo ſteſſo per chiunque ſia ſoggetto alla Poteſtà di Marito, di Tutore, Curatore, ſopraintendente.

Si poſſa contro i Venditori opporre il Macedoniano, e Vellejano.

Sian eccettuate le compre fatte con danaro o con fede, o mandato di Banco.

Ed i Figli, che pubblicamente negoziano, e vivono ſeparatamente dal Padre. *D.* 24. *Aprile* 1766.

S' in-

S'intenda ciò di que' Genitori, che anno i di loro Figli sotto la Patria potestà. *D. 2. Settembre* 1769.

Non possan contrarre Matrimonio senza il consenso *in scriptis* de' di loro Genitori. *D. 28. Ottobre* 1769.

Per esentarsi dalla legge non basti, che i Figli rinunciano alla successione paterna, o materna. Possano con dispensa del Re contrarre Matrimonj senza consenso del Padre, il quale ha abbandonato il Figlio. *D.* 20. *Aprile* 1770.

Non bisogni il detto consenso per que' Figli, che per forza coattiva di autorità giudiziaria voglion contrarre matrimonio in espiazione dello stupro commesso. *D.* 7. *Luglio* 1770.

Non possono i figli esistenti sotto la Patria potestà, o emancipati contrarre matrimonio senza espresso consenso Paterno, o di que', che ne sostengono le veci, ed esercitano il dritto della Patria potestà.

Contravvenendo, possano essere diseredati.

Le figlie femine possano essere private della dote, e per pruova del dissenso in

questo caso basti la protesta, che dal Padre, o Avo è notificata alla figlia, o nipote, o prima, o immediatamente dopo il matrimonio, forse seguito senza di loro scienza. In ciò avendo i Giudici motivo in contrario, lo riferiscano.

Il divieto s' intenda per i maschi prima di compire gli anni 30., e per le femine prima di compire gli anni 25.

Si eccettui da questa limitazione di età il caso del matrimonio con persone infami, o ignominiose.

Si riserva il Re supplire al dissenso paterno ne' casi, che lo meritano. *Pram.* 1. *de Matrim. contr.* 26. *Giugno* 1771.

Figli de' Militari siano soggetti a questa legge. *D.* 13. *Luglio* 1771.

Nella legge de' 24. Aprile 1766. siano anche comprese le lettere di cambio per roba avuta in credenza. *D.* 7. *Settembre* 1771.

Dispensando il Re al consenso paterno per il matrimonio, riserva al padre dissensiente il dritto della diseredazione. *D.* 28. *Settembre* 1771.

Se il matrimonio apporta infamia alla madre, e alli stretti congiunti, come quel-

quello con donna disſoneſta, poſſa eſſere da' medeſimi impedito. *D.* 22. *Maggio* 1773.

Il conſenſo della madre non ſi richiegga per il matrimonio de' figli. Diſparità de' natali non ſi conſideri, quando i ſpoſi ſono parenti tra di loro. *D.* 12. *Marzo* 1774.

Oſti la legge de' 24. Aprile 1766., ancorchè le cambiali ſian fatte pagabili in Fiera per roba mercantile ricevuta. *D.* 27. *Agoſto* 1774.

Ne' di loro matrimonj ſi richiegga il conſenſo de' genitori, che hanno i figli in poteſtà. *D.* 8. *Febbrajo* 1777.

Contraendo ſponſali, o matrimonj fuori del Regno, o perſonalmente, o con proccura ſenza real permeſſo da ottenerſi per mezzo della Segretaria di G., e G., incorrano nella pena di tre anni di relegazione, ſe nobile, e di tre anni di galera, ſe ignobile. *Editto de' 9. Maggio* 1783.

Il figlio di chi ſi trova condannato in galera poſſa contrarre matrimonio ſenza del conſenſo paterno. *D.* 15. *Novembre* 1783.

I fi-

I figli naturali possan contrarre matrimonio senza il consenso del di loro padre naturale. *D.* 1. *Settembre* 1787.

Figlie di Famiglia " divengano " *sui juris* appena passate a marito, ancorchè non siano state emancipate. " *Conf. Sed & Mulier. De Filiusf. nubente.*

Figli Eredi della Madre. " Se " i figli, morta la madre, non vogliono, o non posson dimorar col padre, " e se questi non li vuole con se, abbiano le doti, ed altri beni materni, " i poderi o stimati, o non stimati, il " corredo come si trova, il denaro, e 'l " corredo in oro argento, o perle, che " non esistono, si dia anche in denaro " dentro di un' anno. E questa regola " abbia luogo in ogni altro successore " delle donne. *Conf. Si mulier nupta. " De jure dotium* ".

Finestre nelle pubbliche strade. Sia vietato in Napoli, e suoi Borghi tener in esse qualunque cosa, che cadendo possa pregiudicare a chi passa: lo stesso ne' palconi, e luoghi simili; sotto pena di duc. 50. per ogni volta, ed altre ad arbitrio. *Pram.* 1. *de his, qui effu-*

effuderint ; *vel projecerint* . 5. *Dicembre* 1669.

FISCALARJ . Nel 1751. si forma regia Giunta per la ricompra de' Fiscalarj.

Si ricomprino quelli alienati nell' anno 1674. a tutto il 1678. in occasione della Guerra di Messina , colla prevenzione di ammettersi le offerte de' possessori ; che vogliono sbassare le annualità al 4. per 100., o sopra le stesse Università, o sopra altra in qualunque Provincia , o sull' arrendamento del Tabacco , o precipui di cassa militare ; altrimenti elasso il termine prefisso , sia loro restituito il capitale. E per rilevare gl' interessati da ogni spesa , il Notaro della regia Corte non esiga diritto alcuno per tutte le scritture, formazione di polizze , ed altro , che in tale occasione occorre.

Lo stesso si pratichi per le partite del patrimonio de' Fiscali necessarie per i disvincoli , e trapassi ; non potendo per esse gli Uffiziali del Real patrimonio esigere diritto alcuno. *Pram.* 1. *de Restituendis Fiscalibus Fundis* 18. *Gennajo* 1752.

Restando ferma la facoltà riservata dagli Arren-

Arrendamenti per la ricompra delle annualità alienate, se ne faccia uso nel solo caso, che ne risulta a loro vantaggio, o eseguendosi la ricompra con denaro proprio, o situandosi l'annualità a ragione minore del 4. per 100., con precedere sempre le debite solennità.

E risolvendosi tale bassamento, sian preferiti gli assegnatarj antichi.

Rimanga vietato a' Governatori trasferire il *jus luendi* a favore di alcuna persona senza vantaggio dell'Arrendamento.

Resti però ferma la facoltà di cederlo ad istanza degli assegnatarj, o per occasione di vendita delle rispettive partite, o per costituire ipoteca. *Pram.* 2. *de Restituend. Fund. Fiscal.* 29. *Novembre* 1754.

FISCALE DELLA REAL CORONA. Creato *a* 23. *Dicembre* 1768.

Goda tutte le preminenze de' Consiglieri della Camera di S. Chiara. *D.* 6. *Settembre* 1770.

Abbia voto come ogni altro Ministro di quel Tribunale in tutti gli affari, che non esigono istanza Fiscale. *D.* 10. *Dicembre* 1777.

FI-

FISCALE DI VICARIA. Varj punti, che riguardano le sue facoltà nel Tribunale, si decidono nelle *Pram.* 39. *e* 40. *de Off. M. J.*

Nella Real Camera abbia sedia uguale agl' altri Consiglieri. *D.* 2. *Settembre* 1735.

Senza intelligenza del Tribunale non ordinino carcerazione, come dispone la *Pram.* 37. *de Off. M. J.*, di cui s'inculca l'osservanza. *D.* 6. *Aprile* 1771.

Contro i subalterni solamente usino la modica coercizione. Dispongano, ed eseguano le carcerazioni, che si domandano dalle Udienze, sentendosela però nell'uno, e nell' altro col Reggente.

Non impediscano la esecuzione de' Decreti fatti in visita: però usando della facoltà accordata loro da S. M. C., non facciano visitare que' delitti, che con Real Dispaccio si trovano eccettuati. *D.* 28. *Dicembre* 1771.

FISCALI DE' TRIBUNALI, che sono intervenuti nelle cause patrimoniali, o criminali, se sono promossi ne' medesimi a Piazza maggione, non potendo votare in tali cause, non manchino d'intervenire

nire nell' atto della decisione , e fare le parti del Fisco, purchè per altri motivi non siano stati dati , e dichiarati per sospetti . *Pram.* 11. *de Official.* 3. *Gennajo* 1593.

Fiscali delle Udienze in tutto l' anno per qualunque ordine non stian assenti dalla Residenza più di un mese . *D.* 15. *Luglio* 1741.

Votino in tutte quelle cause civili, che per lo modo, e per la di loro qualità possono appartenere , e siano contenute in tutti quelli capitoli del §. I. della costituzione del 1738., non già per le sole cause di servitù . E ciò quando tali cause si devono trattare nel Tribunale , non già nelle decretazioni, che si fanno nella lettera de' memoriali. Bensì occorrendo provvidenza in dette cause , che non ammetta dilazione , il Preside regga Tribunale in qualunque tempo , che stima necessario , per farla restar conclusa dalla maggioranza de' voti . *D.* 1. *Settembre* 1743.

Abbian una certa annual somma per supplire alla spesa del porto delle lettere, la quale sia prudenzialmente proporzionata

nata alla maggiore , o minor estensione della Provincia. *D.* 31. *Agosto* 1748.

Permettendo, che i scrivani, e soldati dimorino più di un mese nel ripartimento istesso, sian puniti colla privazione dell' Uffizio. *D.* 19. *Giugno* 1751.

Proponendo nullità *per viam actionis* contro i decreti del Tribunale, se ne dia conto a S. M., per attenderne gli ordini opportuni. *D.* 29. *Settembre* 1753.

Proponendo nullità avverso il decreto delle Corti locali nelle cause criminali si ricevano, e si discutano. *D.* 7. *Settembre* 1754.

Senza far uso delle nullità *per viam actionis*, l' Udienza ne' termini di revisione provvegga di giustizia sopra i decreti delle Corti locali, riguardando ogni gravezza, che è stata fatta o alli Rei, o al Fisco stesso. *D.* 26. *Giugno* 1756.

Usino vigilanza, e strepitino, acciò le informazioni prese non rimangan sepolte.

In ogni mese rimettano al Re le note di tutte le inquisizioni de' rei assenti non disimpegnate.

Nel rimettere il solito mensuale Bilancio

cio dicano quel, che non si è esatto, e perchè. *D.* 20. *Novembre* 1763.

Non si accordino a loro due rimedj; uno dopo l'altro. *D.* 27. *Ottobre* 1764.

FISCO sia difeso ne' suoi interessi da un Procuratore, o dal Mastro Fondacario per quel, che riguarda le cose stabili, e le semoventi.

Quelche riguarda i proventi di denaro contante, essi s'amministrino da' Maestri Camerarj. *Cost. Inter multas, & arduas*.

Della maniera d'affittare i demanj si parla nella *Cost. Auctoritatem Magistris Procuratoribus*.

Della maniera d'affittare le robe decadute al Fisco per mezzo di detto Procuratore, si tratta nella *Cost. Si quando forte contigerit*.

Non obblighi i naturali de' luoghi a comprare contro di loro volontà i dritti, o altra roba del Fisco anche con giusto prezzo.

Solamente possa pretendere di poter prima degli altri vendere a giusto, e pronto prezzo *jura*, che abbia nello stesso luogo. *Cost. Magistris Procuratoribus*.

Dell'

Dell' uffizio del Fondachiere, e circa la vendita de' sali, si tratta nella *Cost. Magistros nostros Fundacarios*.

Spese o necessarie, o utili fatte dagli Amministratori delle robe del Fisco, si ammettan ne' di loro conti anche senza mandato. *Cost. Offic. Procuratoribus*.

Non obblighi alcuno ad esibire il titolo del suo possesso, quando non abbia contro di lui alcun positivo dritto, non bastando il dritto generale, che ha il Sovrano sopra la roba de' sudditi. *Cost. Ab Officialibus nostris fidem*.

Le sue cause riguardanti cose mobili si decidano da' Mastri Giustizieri, o Camerarj in Regno, o da' Capitanei nell' Imperio.

Lo stesso delle Cause di cose stabili di poco valore, come una casa, una vigna, che non è di gran prezzo.

In altre cause s' implori l' Oracolo Sovrano.

Si osservi di particolare, che ne' debiti Fiscali non basta la confessione contenuta nell' Istromento, ma il debito si provi co' Testimonj presenti all' effettiva numerazion del danaro: purchè il Giu-

 dice,

dice, il Notaro, ed i Testimonj intervenuti all' Istrumento non attestino e la confessione, e la numerazione. *Cost. Causa per Magistros.*

Per domandare nelle cause civili, e criminali la restituzione *in integrum*, non occorra che presenti special mandato chi è destinato a difendere i suoi dritti. *Cost. Beneficium restitutionis.*

Roba provenuta da regalia del Principe non si alieni a favore di chi che sia. *Cost. Scire volumus.*

Neppure per ultima volontà, o a titolo di Permuta si alieni roba, che debba al Fisco il servizio, il quale possa con l' alienazione perdersi. *Cost. Hac Edictali lege in perpetuum.*

Non corra contro di lui prescrizione per la ricompra de' Feudi venduti da Possessori col patto limitato della ricompra, le ragioni de' quali per la di loro fellonia sono passate al Fisco. *Pram. 5. de Feudis* 30. *Settembre* 1732.

Sopra robe di naufragio, delle quali non si sa il padrone abbia positivo, ed immediato interesse. *D.* 27. *Febbrajo* 1738.

FOR-

Forgiudica. Inquisiti, contro de' quali si procede *ad modum belli*, scorsi i quattro giorni contenuti nella citazione, nel quinto immediato siano, *Curia pro Tribunali sedente*, riputati contumaci, e come tali nell'atto stesso dichiarati Forgiudicati. Così s' interpetra la *Pram.* 10. §. 2. 3., *e* 38. *de exulibus*. *D.* 30. *Giugno* 1732.

A tali Inquisiti per lo stesso caso si assegni nella citazione un competente termine a comparire a misura della distanza del luogo, e spirato questo termine, comincino a correre i quattro giorni stabiliti dalla Pram. *D.* 21. *Gennajo* 1741.

Non si esegua dall' Udienze, se non concorre l'approvazione de' Tribunali supremi, a' quali si rimetta, o il notamento autentico, o il Processo, come si pratica nelle cause di morte, e per le torture. *D.* 20. *Marzo* 1745.

In tali casi all' Avvocato de' Poveri si diano a percontare gli atti intieri del Forgiudicato: agli altri Avvocati si fac-

ciano osservare i soli atti ordinatorj. *D.* 20. *Maggio* 1747.

FORGIUDICATI. Il Padre del Forgiudicato in sua vita non debba ricevere alcuna molestia; morto, che sia, in mancanza di altri Figli, o Figlie nubili, il Fisco acquisti l'intiera eredità.

In esistenza di altri Figli, se le robe Ereditarie posson dividersi, il Fisco acquisti la porzione del Forgiudicato.

Ciò senza pregiudizio di quanto le leggi dispongono contro de' Rei, e de' loro Successori nel delitto di lesa Maestà. *Cost. Ob Filiorum culpas.*

I di loro beni appartengano al Fisco, se non anno Figli, o Ascendenti sino al terzo grado: se vi sono Feudi acquistati per concessione Regia, o per altro titolo, in essi gli Ascendenti non succedano.

Se an Figli nati, o concepiti prima del Bando, o Forgiudica, del di lui patrimonio si facciano tante parti, quanti sono i Figli, compresi il Fisco, il quale però possa scegliere la porzione de' beni, o il prezzo di essi, se gli vien offerto. *Cost. Forjudicatorum Bona.*

Se

Se avendo Figli, si trovano di possceder Feudi, la Corte prenda essi in Baliaggio, e l'amministrazione de' Feudi.

Finita la minoretà de' Figli, il Fisco prenda de' Frutti del Feudo la sua porzione, e *pro rata* si sgravi il peso dovuto al Fisco medesimo, vivendo tuttavia il Padre, perchè a morte sua tutto appartiene al Successore.

Se il Forgiudicato non a i detti legittimi Successori, ed ha avuto il Feudo da altro Barone, costui lo riacquisti.

Se vi sono Figli, in vita del Forgiudicato anche al Fisco appartenga la porzione de' frutti del suffeudo, senza che il Barone, da cui il Feudo si ebbe, rimanga in ciò pregiudicato.

Anche i mobili de' condannati per regola generale del Regno appartengano al Fisco. *Cost. Si quando aliquem*.

Dicesi Forgiudicato quasi *foris omnem aditum judicii constitutus*; sia come confesso, e condannato per decreto, e gli si nieghi ogni rimedio d'appellazione: come pubblico nemico possa uccidersi senza ti-

 more

more di pena; che anzi colla speranza di premio.

Vale a dire, se è forgiudicato colui, che offende, o scopre altro forgiudicato, esso in premio resti libero dalla forgiudica: lo stesso se un semplice bandito scopre un forgiudicato, o un Bandito.

Se poi un forgiudicato offende, o scopre un semplice Bandito, non eviti la pena della forgiudica, perchè egli è più Reo del Bandito.

Se chi non è nè Bandito, nè forgiudicato a alle mani uno di Essi, in premio del Fisco riceva cento augustali, se è Conte, cinquanta, se è Barone, venticinque, se è semplice soldato, dodici, se è Burgenso, sei, se è uomo di campagna.

Non ostante la facoltà di uccidere il forgiudicato, se alcuno si contenta semplicemente di arrestarlo, debba consegnarlo al Giustiziere, che lo aveva forgiudicato: chi ricetta, o occulta qualche Bandito, o forgiudicato, incorra nella stessa pena, se richiesto non esibisce il Reo.

Se

Se una Università incorre in questo errore, sia riservato al Sovrano di prenderne cognizione. *Cost. Pœnam eorum.*

Banditi, forgiudicati, e condannati con infamia si avvisano co' loro nomi, e cognomi, e colle circostanze del fatto, coll'individuazione, se abbian figli, Rei, o sospetti nell'inquisizione.

Questi nomi si conservino nell'Archivio della Corte, acciò nelle occasioni servano di pruova indubitata, e chiara dell'altrui costume. *Cost. Cordi nobis est.*

Banditi, e forgiudicati dimorino sicuramente nell'Esercito, cosicchè non possan esser convenuti da alcuno, con questa differenza, che i Banditi dentro dell'anno stabilito dalla costituzione possano essere convenuti degli Accusatori, e da coloro, che servono nell'Esercito a proprie spese.

Circa de' forgiudicati all'incontro non corra questa regola, perchè non restando ad essi alcun capo di difesa, il convenirli sarebbe lo stesso, che far eseguir la sentenza.

Questa legge non abbia luogo sopra i fatti, che accadono nell'istesso Esercito, de' quali si prenda cognizione secondo le ordinanze militari. *Cost. Hostici exceptione.*

I di loro figli, purchè non si tratti di delitto di Eresia, o di lesa Maestà, possan contrarre Matrimonio con persona fedele al Principe, ancorchè posseggan Feudi, senz'altra licenza. *Cap. Humanitatem quoque Sectantes.*

Forgiudicati ottenendo ordini, che essendosi in voto eseguire la forgiudica, si faccia relazione, e si rimetta Copia del notamento, possano di essi avvalersi, se sono stati dichiarati tali in tempo di essere pervenuti in mano della Corte, non già se li abbiano ottenuti, essendo assenti. *D. 9. Ottobre* 1728.

Fornari in Napoli, suoi Borghi, e Distretto non faccian mistura nel pane, con mischiare alla farina buona redita sotto pena della frusta per la prima volta, e per la seconda di galera perpetua. *Pram.* 1. *De Pistoribus* 29. *Luglio* 1559.

Fac-

Facciano il pane bianco di tutto il fiore di farina di grano dolce di peso once 33. per grana quattro.

Facciano il pane di assisa di tutta farina senza cavarne il fiore a ragione di once 42. similmente per grana quattro.

Talmente che nel pane bianco non entri nè farro, nè redita, e la farina sia cernuta colla stamegna stretta, e nel pane di assisa non entri crusca, sotto l' irremisibile pena di 10. anni di galera, e della perdita del pane. *Pram.* 3. *De Pistorib.* 20. *Dicembre* 1585.

Panettieri non matricolati, ed allistati da' Magistrati Eletti di Napoli non vendano pane a rotolo, nè comune, ma lavorandolo ne' Monastri, e Luoghi pii, ne facciano quanto basti per uso di essi sotto pena di 5. anni di galera. *Pram.* 4. *De Pistorib.* 22. *Agosto* 1596.

Si conferma la suddetta proibizione sotto pena di morte naturale, e della perdita di tutto il grano, o farina, ed il detto di tre Persone o siano Principali, o Compratori del pane, anche se de-

depongan d'atti diversi, e singolari, faccian pienissima pruova. *Pram.* 5. *De Pistor.* 29. *Maggio* 1598.

Ed altri regolamenti si fanno circa la vendita del pane in Napoli nella *Pram.* 6. *alla* 10. *de Pistorib.*

Foro Camerale. Le Mogli de' Ministri della Sommaria godano il Foro di quel Tribunale. *D.* 29. *Marzo* 1750.

Non ha luogo trattandosi di ferite commesse a chi serva Ministro della Camera, perchè esso in tale causa non ha interesse. *D.* 6. *Novembre* 1773.

Foro della Moglie, o della Madre non si goda dal Marito. *D.* 8. *Agosto* 1761.

Nè dal Figlio. *D.* 4. *Maggio* 1762.

Forusciti. V. *Ladri di strada.*

FR

Francescani Mendicanti per le regole dell'Ordine non possono acquistare. *D.* 20. *Agosto* 2740.

Francesi. Si ordina l'espulsione di essi dal Regno, e si vieta ogni Commercio co' Francesi in 18. Prammatiche sotto

ſotto il Titolo *de expulſione Gallorum*, *& aliorum cum eis Fœderatorum*, che cominciano da 20. *Giugno* 1633., e terminano a 31. *Marzo* 1708.

Fratello per credito contra del Fratello eſerciti la ſola azione reale. *D.* 10. *Maggio* 1777.

Fratelli Divisi ſi conſiderino uniti nelle di loro caſe, e non poſſono monacarſi. *D.* 8. *Agoſto* 1764.

Lo ſteſſo ſia del Figlio unico, che convive col Fratello del Padre. *D.* 20. *Febbrajo* 1768.

Frodi de' Venditori, ed Artefici. De' Venditori di carne, de' peſci o corrotti, o ſtantivi, de' cibi cotti ne' giorni antecedenti ſenza dirlo, delle candele, del vino adulturato.

De' Lavoratori di oro, i quali pongano nel lavoro meno di otto once puriſſime per ogni libra.

De' lavoranti di argento, i quali pongano meno di undeci once di argento per ogni libra, o i lavori ſi facciano per conto proprio, o per altrui commeſſione, purchè il Padrone non ordini lega baſſa, ſi puniſcano per la prima volta colla

colla multa di una libra di oro ; ed in mancanza della frustra : nella seconda volta col taglio della mano: nella terza volta colla forca.

Si destinino due uomini dabbene in ogni luogo, i quali invigilino contro tali frodi, e quelle commesse le denunciino alla Corte.

Tali persone si destinino da' Bajuli de' luoghi, i loro nomi si avvisino al Principe, acciò siano approvate, e si ammettano all' uffizio previo giuramento *de bene exercendo*.

Essi se per amicizia, o per denaro, o per soggezione non denunciano le rapportate frodi, incorrano nelle pene già descritte. *Cost. Magistros mechanicarum*.

Se le frodi sopra menzionate si commettono in danno de' forastieri, le pene si raddoppiano. *Cost. Pœnas contra Mercatores*.

Frusta non si esegua in qualsivoglia causa; dopo proposta l'appellazione. *Pram. 4. De Quæstion. 31. Gennajo 1619*.

In casi particolari molto scandalosi, e per

è per la frequenza, e per l'atrocità, ne' quali conviene dare al Pubblico un pronto, ed efficace esempio, concorrendo, o la confessione, o la convizione del Reo, avvalendosi l'Udienza di una ben accertata condotta, possa immediatamente dopo la notificazione eseguire la Sentenza di frusta. *D.* 4. *Dicembre* 1745.

Frusta nascente da Decreto interposto ne' termini di Giustizia non si esegua pendente il rimedio tanto dell'appellazione, quanto della revisione.

Se preme all'Udienza, che la frusta si esegua in Provincia a comune esempio, ritenendo il Carcerato, mandi alla Vicaria il Processo anche fuori della catena, acciò con la brevità possibile sia il gravame risoluto. *D.* 29. *Ottobre* 1763.

Frutti de' Beneficj vacati. Vacando per morte, o per rinuncia alcuna Parocchia, o Beneficio residenziale, all'Erede, o al Renunciante sian dovuti i frutti di qualunque natura *pro rata temporis* del servizio prestato dentro l'anno, che si computi dal primo di Set-

Settembre, dedotte le spese di semina, e di raccolta. *D.* 14. *Ottobre* 1780.

FU

Fucilieri abbiano dalle Università il solo coverto. *D.* 12. *Gennajo* 1771.

A Fucilieri sia permessa la delazion delle armi quando vanno per affari del Servizio, con passaporto, e sotto gli ordini di un Caporale. Andando senza passaporto sian arrestati dalle Università: e sian severamente gastigati gl' Uffiziali Comandanti, ed i Caporali di Partita, accadendo l' arresto de' Fucilieri armati, e senza passaporto. *D.* 5. *Aprile* 1781.

Funerali, e sepoltura non s' impediscano per causa di pagamento, e per questo non abbia dritto di procedere il Giudice Ecclesiastico. *D.* 15. *Marzo* 1742.

In essi il Capitolo non abbia dritto d' intervenire forzosamente: il solo Parroco intervenga, ed abbia il pagamento secondo la tassa.

In essi non possa impedirsi a Religiosi l' uso

l' uso del canto . *D.* 11. *Novembre* 1751.

I residui delle cere spettino agli Eredi. *D.* 5. *Giugno* 1755.

De' morti repentinamente la sepoltura sia la Parrocchia . *D.* 18. *Febbrajo* 1747.

Non si nieghi alle donne sotto pretesto d'essere vivute prostitute. *D.* 2. *Novembre* 1753.

Ognuno possa eliggerla a suo piacere: non eliggendosi, si faccia uso della sepoltura gentilizia, in mancanza, di quella della Chiesa Parocchiale.

Per gl' Impuberi l' elezione spetti al Padre.

La Moglie non avendola eletta, segue la sepoltura del Marito. *Lettera del Delegato della R. G. de' 22. Giugno* 1754.

Si nieghi a chi muore impenitente; ma volendosi sul cadavere di essi usare pubblica dimostrazione per esempio degli altri, debba ciò farsi coll' intelligenza del Magistrato Laico. *D.* 24. *Agosto* 1754.

Il Paroco dopo averlo benedetto in casa

casa accompagni sino alla porta della Chiesa il cadavere, che va a sepelirsi nelle Chiese de' Mendicanti, senza prendersi altra ingerenza. E la libertà dell'invito del Clero in questa, ed in simili funzioni non si limiti in alcun modo. *D.* 2. *Agosto* 1783. V. *Lutto*.

Funzioni Reali si celebrino con la maggior parte, o con molti de' Nobili, e non si usi alcun risentimento contro quelli, che siano stati impediti d'intervenire. *D.* 6. *Settembre* 1755. V. *Dottori, ed Avvocati*.

Furti. V. *Ladri*.

GA

Gabella della farina non si defraudi da' Cittadini, i quali pretendono comprar altrove il pane per uso di loro, e de' Giornalieri, portandosi a coltivare territorj proprj siti ne' luoghi convicini: ma debbano provvederlo nella patria, che sostiene il peso de' loro fuochi. *Arr.* 723. 14. *Marzo* 1661.

Ed un forastiere, che si porta al luogo, dove stà detta gabella, per coltiva-

re territorj, possa solamente portare per il suo ristretto giornaliere uso un rotolo di pane. *Arr.* 724. 14. *Marzo* 1661.

Gabelle, e Dazj. Nelle Prammatiche sotto il titolo *de Vectigalibus* si trova in tal materia disposto, che

In Napoli quella detta del buon denaro si paghi una sola volta, ed importa grana venti per oncia. *Pram.* 1. 1469.

Lo stesso di quella detta gabella nuova, che importa grana sei per oncia. *Pram.* 2. 1469.

Si danno varj ordini, per evitare le frodi della gabella di un grano per rotolo. *Pram.* 5. 1589.

Simili ordini si danno per la gabella di due grana a rotolo. *Pram.* 7. 1630.

Si dà scala franca a chi da qualunque parte del Mondo immetta mercanzia in Napoli, e suo Porto. *Pram.* 8. 1633.

Si abolisce la gabella delle carte, e tabacco. *Pram.* 9. 1635.

S'impone la gabella di carlini dodici a li

a libra sopra de' tiratori di argento, ed oro. *Pram.* 10. 1639.

S' impone la gabella della carta sugellata per uso de' Tribunali con quattro differenti prezzi. Nel primo sugello v' è la Tassa di otto carlini: nel secondo di due carlini: nel terzo di grana diece, e nel quarto di cinque tornesi. E s' individua con quale carta debbano essere scritti i diversi atti giudiziarj ne' varj Tribunali. *Pram.* 11. 1640.

S' impone per un' anno la gabella dell' uno per cento sopra de' beni stabili, ed annue rendite, che si deducono in qualsisia contratto, o in ultima volontà, e si fanno varie spieghe, e limitazioni sull' assunto. *Pram.* 12. 1640.

Si danno varj ordini, per evitare le frodi in danno dell' Arrendamento del vino a minuto. *Pram.* 15. 1644.

Si ordina la gabella del diece per cento sopra gli affitti delle case in Napoli, e suoi Borghi, per unire la somma di ducati seicentomila. *Pram.* 16. 1645.

Altra gabella s' impone ne' Casali di Napoli di carlini quattro per tomolo di fa-

farina da ripartirsi a ragion de' fuochi, per unire la somma di quattrocentomila ducati. *Pram.* 17. 1645.

Si danno varj ordini, per evitare le frodi in danno della gabella del *jus prohibendi* del miccio, spaco, cordella, e stoppa impeciata. *Pram.* 32. 1669.

Lo stesso per la Gabella dell'orzo, ed avena, *Pram.* 33. 1669.

Lo stesso per l'Arrendamento della manna. *Pram.* 34. 1669.

Lo stesso per l'Arrendamento del vino a minuto. *Pram.* 35. 1669.

Lo stesso per la Gabella del grano, farina, e pane. *Pram.* 60. 1717.

S'impone la Gabella dell'Acquavita. *Pram.* 45. 1619.

E quella del ferro. *Pram.* 46. 1680.

Altri ordini si danno per la scala franca. *Pram.* 49. 1692.

Si danno gli ordini per eseguire il Donativo alla Real Corte coll' esazione del due per cento del frutto di un' anno da tutt' i beni posseduti in Regno. *Pram.* 54. 1707.

Si stabilisce nuova Gabella sopra del-

 le

le Pannine di Regno, e foraſtiere, Telarie foraſtiere, e di Regno eſpreſſate ſolamente nella Tariffa, che ſtà inſerita, e ſopra della ſeta lavorata, o cruda, e lavori di eſſa ſpiegati anche nella Tariffa. *Pram.* 56. 1709.

Si danno varj ordini circa la Gabella del vino a minuto in Napoli nelle *Pram.* 70. 71., e 73. *degli anni* 1752, e 1756.

GE

Genero non abbia contro del Suocero, e della Suocera l'azione del furto, ma *rerum amotarum*.

Per la dote non abbia l'eſecuzion perſonale, ma la ſola reale col *deducto ne egeat*. *D.* 2. *Dicembre* 1775.

Gesuiti. Se ne ordina l'eſpulſione: ſi confiſcano i di loro beni: ſi ſtabiliſcono novelle ſcuole.

Ed altre Iſtruzioni ſi danno ſopra di tal materia nella *Pram.* 1. *alla* 7. *de Jeſuitis ejiciendis, eorumque Bonis addicendis*.

Si ſupprime il di loro ordine dal Papa

pa Clemente XIV. con Breve *de' 21. Luglio* 1773.

Gli Espulsi sian capaci di qualunque Successione; i beni però si amministrino dalli più stretti Congiunti, che loro contribuiscano vita durante la metà della rendita, senza poter fare alienazione, a riserva de' mobili, e degli altri effetti, che non danno rendita, convertendone il prezzo in fondi. E questi Congiunti a morte dell' Espulso succedano in sua morte liberamente a' beni medesimi.

Solamente nel caso di mala amministrazione possa ricorrere al Re, dal quale si daranno gli ordini per l'indennità degli interessi dell' Espulso. *D.* 25. *Luglio* 1783.

GI

GIUDICE DELLA BAGLIVA non proceda a condanna in causa di danno dato, con persona, o con animali, se non è provato col detto almeno di un Testimonio, con giuramento dell' inventore, o della Persona dannificata.

Se vi è la flagranza, basti l'assertiva giurata della Parte.

Lo stesso, se l'Uffiziale trova il Dannificante sul fatto: sotto pena di cinque once.

S'intenda commesso danno negli altrui poderi, concorrendo contravvenzione de' bandi.

E sotto l'istessa pena non possa esigersi contravvenzione, se prima non è stato sodisfatto il dannificato.

La pena della contravvenzione in tali cause civili non ecceda la sorte dedotta sino alla somma di un'augustale.

Sia annale il suo ufficio, e stia in Sindicato per quaranta giorni.

Si dà la regola, per prender possesso dell'ufficio con ricorrere alla Sommaria e prestar ivi il solito giuramento, presentando il libro, di cui si porta il titolo, nel quale deve registrarsi quanto occorre nel corso dell'anno in simili cause. *Pram.* 1. *De Off. Bajuli de anno* 1477.

Sia vietato affidare per i danni dati: ma volta per volta, come accadono, si esiga la pena, e si compensi il danno.

no. *Pram.* 2. *De Off. Bajuli* 31. *Luglio* 1588.

In diciotto capi si danno le Istruzioni per il Tribunale della Bagliva di Napoli, e Casali nelle *Pram.* 3. e 5. *De Off. Bajuli*.

Abbia per Giudice di Appellazione la Regia Udienza, e non la Vicaria. *D. Per Bitonto* 25. *Settembre* 1756.

Sia tenuto dar Sindicato. *D.* 15. *Ottobre* 1757.

Giudice Competente tra Sudditi di diversi Regni sia quello del luogo, ove la roba controvertita è situata, non avendo tra di loro luogo la massima di dover l'Attore seguire il Foro del Reo. *D.* 17. *Aprile* 1773.

Lo stesso quando un Regnicolo agisce contro un Estero per azion Reale. *D.* 11. *Novembre* 1773.

Giudice corrotto. V. *Presidi*.

Giudici a Contratti. Persone vili, villane, o angarie, figli de' chierici, o spurj non possan esercitare tale Uffizio. *Cost. Præsenti*.

Tengano libretto particolare, in cui

di propria mano notino i contratti, ne' quali essi sono intervenuti, cioè la giornata, il mese, l'anno, le parti contraenti, ed il Notaro.

Tal libretto presentino in ogni anno al Visitatore de' protocolli, affinchè possa riscontrarsi, se i medesimi sono interi; sotto pena di ducati cento.

E per la presentata del libretto non si esiga cosa alcuna sotto pena di ducati cinquanta applicabili per metà al Fisco, e per metà al denunciante. *Pram.* 13. *de Notar.* 10. *Luglio* 1651.

Di propria mano notino tutte le circostanze degl' istrumenti, ne' quali intervengono. Non sapendo scrivere, si privino dell' Uffizio. *D.* 18. *Aprile* 1736.

I loro libretti si visitino *gratis*. *D.* 19. *Luglio* 1701.

Si portino di persona per la visita de' libretti. Per causa d'infermità possan farli presentare da altri: ma se con dilazione competente possa aversi il di loro ristabilimento, vadano alla visita. *D.* 18. *Aprile* 1736. V. *Notari*.

Giudici Delegati delle Nazioni Privilegiate procedano in tutte

le cause de' respettivi Nazionali, o siano Attori, o altrimenti. *D.* 7. *Gennajo* 1737.

GIUDICE ECCLESIASTICO. V. *Corti Ecclesiastiche*.

GIUDICI LAICI concedano il braccio agli Ecclesiastici, *ser. ser.* *D.* 31. *Agosto* 1743.

Senza della di loro licenza i laici ubbidiscano alle citazioni degli Ecclesiastici, per essere esaminati; quando in esse è specificata la causa: In mancanza si proceda dal Giudice laico a quanto conviene di Giustizia. *D.* 2. *Aprile* 1746.

Per concedersi il braccio, e 'l *ser. ser.* sopra enunciato non s' intenda, che il Giudice laico possa riconoscere gli atti; onde procede l' ordine del Giudice ecclesiastico. Solamente si accordi il braccio in termini decenti; così, che la persona, contro la quale deve eseguirsi l' ordine, sia Ecclesiastica, e che si mostri in forma autentica l' ordine medesimo, coll' oculare ispezione del quale apparisca, essere stato spedito, precedente decreto interposto nelle solite formole. *D.* 17. *Dicembre* 1748.

GIU-

Giudice Ordinario ne' casi repentini possa imporre mandati penali contro di qualunque persona anche esente dalla sua Giurisdizione.

Poi per esecuzione del mandato si ricorra al proprio Giudice, il quale debba aver per legittimo, ed eseguibile il mandato imposto. *D.* 20. *Febbrajo* 1740.

Giudici Regj esercitando da Progovernatori possan solamente esigere uno de' due soldati a loro elezione. *D.* 22. *Ottobre* 1735.

Nelle funzioni Reali, e pubbliche abbiano Luogo distinto, come lo anno i Governadori. *D.* 20. *Dicembre* 1760.

Intervengano co' Governatori nelle Feste Reali, e pubbliche, nelle quali devono intervenire i Magistrati Cittadineschi, e pubblici; come in altre simili funzioni, ove i Governatori sono chiamati come Governatori, poichè il Giudice è parte della Corte; non già in altre funzioni, benchè pubbliche, dove il Governatore è invitato come Privato per arbitrio di chi ne a il Carico. *D.* 9. *Luglio* 1773.

Giudici di Vicaria, intervenendo nella

nella Sommaria, seggano con sedie uguali al lato dritto dopo tutti i Presidenti, Fiscali Togati, e di Cappa Corta. Ed il Fiscale di Vicaria in tale occasione preceda a' Giudici. *D.* 29. *Novembre* 1736.

Si trattengano in Camera Reala fino a che si finiscono di votare le Cause, che vanno ivi a riferire, come si pratica nel S. C.. *D.* 18. *Agosto* 1736.

Essendo Congiunti tra di loro, seggano in diverse Ruote. *D.* 7. *Giugno* 1775.

Giudizj Esecutivi ammettano due soli precetti, ed indi si venga alla spedizione, e consegna delle lettere esecutoriali.

Ed avverso del secondo precetto non si possa proporre il rimedio del contrario Imperio: salvi i gravami, che si posson produrre nel S. C.. §. 1. *Pram.* 18. *De Ord. Judicior.* 14. *Marzo* 1738.

Giudizio del Combattimento detto *lex parilis* sia abolito. Resti in uso solamente per le Cause di lesa Maestà, & *mortis absconsæ*. *Cost. In Quæstionibus violentiarum*.

Giu-

Giudizio Universale di Eredità' sia quello, che porta la cognizione della pertinenza di tutta, o di quota dell'Eredità universale.

I Giudizj particolari così attivi, che passivi intorno de' beni ereditarj sian d'ispezione de' Giudici, a' quali spetta. §. 3. *Pram.* 18. *de Ord. Judic.* 14. *Marzo* 1738.

Nelle Udienze non si faccia senza l'intervento de' Presidi. *D.* 17. *Agosto* 1952.

Volendo colla deduzione farsi giudizio universale, e togliere ad altri il suo Foro, non si permetta senza una legge, che lo disponga espressamente. *D.* 30. *Giugno* 1759.

Fatta la deduzione dell'Eredità i Creditori comparifcano presso gli atti della medesima, eccettuati i Creditori per Lettere di Cambio, nelle quali sia intervenuta pecunia trajettizia. *D.* 11. *Giugno* 1785.

Giunta degli Abusi. Istituita nel 1767.

Giunta degli Allodiali. Istituita a' 26. *Novembre* 1768.

Giu-

GIUNTA DI GUERRA. Istituita nel 1737.

Ministri della regal Camera andando per Aggiunti nella Giunta di Guerra seggano nell'ala sinistra, e quelli della Giunta seggano nella destra. *D.* 8. *Dicembre* 1787.

GIUNTA DELLE POSTE ne' furti di strada commessi al Procaccio la Giunta delle Poste proceda *ad modum belli*, *ad horas*, *omni appellatione remota*. *D.* 5. *Gennajo* 1788.

Siale accordata, e confermata la Delegazione, e la facoltà di procedere con termine abbreviato. *D.* 19. *Marzo* 1738.

In Essa con tre Votanti, ed il Fiscale possan decidersi le cause. *D.* 17. *Aprile* 1754.

GIUOCO. Giuocatori di Professione, e coloro, che continuamente vivono nelle Taverne, e quelli, che tengono Cafè da Giuoco, si reputino Persone infami, non siano ammessi a far da Testimonj, nè ad altro pubblico ufficio.

Giudici, Notari, ed Avvocati, che menano vita tanto sordida, e vile, re-

stino

stino notati dell' istessa infamia, e privi perpetuamente dell' ufficio.

Soldato, che disonori il grado con tale sordidezza, resti incapace di far Testimonianze, ed intervenire ne' Giudizj di Gente di Guerra. *Cost. Mores dissolute*

Coloro, che perdono in credito, anche facendo qualunque cautela, non sian tenuti a pagare, anche se pigliano denaro in prestito sotto pena. *Pram.* 2. *de Aleatoribus*. 15. *Gennajo* 1568.

Chi giuoca dentro 24. ore non possa perdere più di ducati diece: perdendo di più non sia tenuto a pagare: ed avendo pagato, abbia azione a ricuperarlo, ricorrendo tra otto giorni sotto pena.

Si vieta anche sotto pena giuocar con altri dopo aver perduta la somma de' ducati diece. *Pram.* 2. *De Aleatoribus* 14. *Settembre* 1572.

Non sia lecito ne' Casali della Città di Napoli, suoi Territorj, e Distretto giuocare a qualunque giuoco proibito sotto pena. *Pram.* 3. *De Aleatoribus* 14. *Gennajo* 1574.

Sia vietato tener case da giuoco sotto pa-

pena anche per i giuocatori . *Pram.* 5. *De Aleatoribus* 5. *Settembre* 1575.

Giuoco di carte , e dadi si determina farsi in alcune case .

Sia vietato a chiunque giuocare a credenza , nè sopra pegni , specialmente a' figli di famiglia, a' quali ancora per legge generale resti vietato giuocare ne' giuochi pubblici , e per qualunque somma .

Si vietano assolutamente i giuochi del rotello , della torretta , della farinola delle tavolette , della bassetta , quando si esige la metà della posta , se la carta esce apparata , del libro , della coriola, della schena , dell' imputo , della pupata , delli rotelli , della fossa , del cataletto , della cassettina , delle ova , che si fa in Pasqua, del tocco, sotto pena a' nobili di tre anni di presidio , e di ducati 200., agl' ignobili della frusta, tre anni di galera, e ducati 20.: quali somme si diano a' denuncianti, che fanno trovar i delinquenti sul fatto .

Si ordina di tale Prammatica la pubblicazione nella Capitale , e per il Regno *a* 4. *Settembre* 1735.

Giuochi in tutti il Regno sian di pri-

va-

vata ispezione dell' Udienza generale dell' Esercito, come assessore della regia Azienda. *D. 26. Giugno* 1738.

Sia vietato sotto pena di anni cinque di galera per gl' ignobili, ed altrettanti di relegazione per i nobili, se è donna di qualunque condizione sotto pena di 5. anni di esilio dal luogo del commesso delitto, dal suo domicilio, e da Napoli, suoi borghi, tenimenti, e casali, oltre della pena pecuniaria ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità, e possibilità del delinquente; quali pene non si possano transigere, o permutare in qualunque modo.

Si eccettuino i giuochi di carte a mano chiamati tresette a due, calabresella in trè, ed in quattro. L'ombra a due, in trè, in quattro, ed in cinque. Tresette in terra, reversino, picchetto, ed altri, purchè non siano in qualunque modo d'invito, e si giuochi con carte dell' Arrendamento.

Sian anche permessi tutti gli altri giuochi ad essi equivalenti, quelli detti di stacco, della mirella, oca, ed altri, o che sono giuochi d'esercizio.

Si

Si privilegia la pruova, ed altre disposizioni si danno in diciotto capi. *Cost. de' 15. Novembre 1753.*

Que' giuochi, che non sono proibiti, si possan fare in qualunque luogo, fuorichè nelle botteghe, dove si vendono comestibili, nelle taverne, e negli altri luoghi espressati nel capo terzo del bando in forma di Prammatica de' 15. Novembre 1753. *D. 23. Giugno 1754.*

Il gioco del tocco, al quale per alcune circostanze si aggiungono i nomi del signore, signorello, medico, o padrone, e sotto padrone, o della morte, o del gusto sia vietato in tutti i luoghi sotto le pene stabilite nel citato bando, nelle quali debbono incorrere quelli, che tengono, o fanno tenere aperte le bettole, o casini dopo le 3. della notte, e tutti quelli permettono, o fanno vendere in detti luoghi il vino dalle donne, o che fanno ivi dimora anche senza vender vino, e contro le stesse donne controvenienti, e coll'istesso privilegio di pruova, rispetto però alla controvenzione de' mentovati giuochi solamente. *Bando della Vicaria 23. Giugno 1756.*

Si estenda tal bando in tutti i luoghi del Regno, solamente per la proibizione de' quattro cennati giuochi, senza nulla innovarsi sopra l'uso che vi è, di vendersi il vino dalle donne, e di vendersi alle ore secondo il solito di ciascun luogo. *D.* 21. *Agosto* 1756.

Propostosi dalla Vicaria il dubbio, se per pruova della contravvenzione del bando del giuoco basti l'invenzione di cinquanta carte mescolate insieme, le quali non possono servire, che per uso di bassetta.

S. M. ammise tal pruova.

Sù l'altro dubbio, se in mancanza di trè testimonj singolari, con due soli, che depongono atti diversi, e singolari possa devenirsi a pena estraordinaria

S. M. rispose, che si tratti, e si pratichi, come si praticarebbe in tutti gli altri delitti. *D.* 16. *Aprile* 1757.

Nella Provincia di Trani, e specialmente in Molfetta siano vietati sotto le pene prescritte contro i giuochi pubblici quelli appellati, dello Zinfitto, dell' Ignudo, della stoccata, dell' anello, del filo,

filo, delle tavolozze, del confetto, e del cece. *D.* 30. *Luglio* 1757.

Sia vietato il giuoco del trent'uno, quantunque non nominato nella legge de' 5. Novembre 1753., e lo stesso per ogni altro giuoco di sorte, che s'inventasse, o s' introducesse in avvenire colle pene medesime, e co' privilegj di pruova stabiliti nella legge de' 8. Gennajo 1760. *D.* 28. *Novembre* 1766.

La Vicaria nelle cause di tali contravvenzioni proceda colla via ordinaria. *D.* 26. *Maggio* 1770.

Non sia proibito il giuoco del tocco, ma quello, che la plebe chiama tocco col padrone, e sottopadrone, signore, signorello, e medico. *D. all' Aquila* 8. *Giugno* 1776.

Giuramento, che per sentenza di giudice deve prestarsi secondo la qualità delle cause, non possa dispensarsi da' Bajuli sotto pena di una libra di oro. *Cost. Contra nostrorum fidelium.*

Giuramento del ligio Omaggio di tutte le Città, Università Demaniali, e Baronaggi del regno si destina per riceversi la Regia Chie-

ſa del Santiſſimo Sacramento attaccata a quella di S. Giacomo de' Spagnuoli. *Bando del Reggente Ulloa deſtinato dalla M. del Rè Carlo Borbone a ricevere tal giuramento de' 16. Maggio 1734.*

GIUSTIZIERE DELLE PROVINCIE. V. *Preſidi*.

GO

GOVERNATORI, E GIUDICI ALLODIALI nelle provviſte delle piazze di Udienza meritino eſſer conſiderati, come i Demaniali coll' ordine di anzianità. *D.* 23. *Novembre* 1774.

Eſeguano gli ordini del Delegato della Poſta, e de' ſuoi ſuddelegati attenenti alla Poſta. *D.* 8. *Febbrajo* 1775.

GOVERNATORE DI CAPOA tiene particolari iſtruzioni in 20. capi con *D. de'* 7. *Marzo* 1738.

GOVERNATORE DELLE DOGANELLE metta in caſſa gli emolumenti ritratti dagli acceſſi, per comunicarſi con i Colleghi. *D.* 7. *Luglio* 1759.

GOVERNATORI DEMANIALI non dia-

diano patenti senza darne precisamente parte a S. M.. *D.* 17. *Luglio* 1734.

Governatori Locali astringano gli Amministratori de' luoghi Pii anche con carcerazione alla reddizione de' conti. *L. del Tribunale Misto de'* 30. *Ottobre* 1745.

Per la sua abilità, integrità, e pubblica acclamazione il paesano può essere da S. M. dispensato a far da Giudice nella sua Patria. *D.* 16. *Settembre* 1752.

Debban esser pagati de' soldi, e si ordina alle Udienze togliersi l'abuso in contrario, onde poi avviene, che quelli vivano con estorquere i proprj Vassalli. *D.* 17. *Dicembre* 1754.

Confermati, previa risoluzione dell' Università con voti segreti, dal Rè si rimuovono, essendovi ricorsi, ed opposizioni. *D.* 27. *Aprile* 1754.

Non prendan possesso senza patente. *D.* 24. *Agosto* 1771.

Senza voto del Giudice non procedano in affare di giustizia, anche per commessa de' Magistrati superiori.

Sian eccettuati gli affari di economia. *D.* 28. *Gennajo* 1774.

Governatori Regj dopo ricevuto l'ordine di porsi in sindacato, dentro 50. giorni si trovino nel nuovo destino: mancando, si farà nuova provvista senz' altra intimazione. *D.* 13. *Ottobre* 1742.

Spediscano i bandi pretorj senz'ingerenza del giudice.

Ricevano querela criminale; ma non procedan all' informazioni, carcerazione, e scarcerazione, transazione degl'inquisiti senza voto del Giudice. *D.* 6. *Luglio* 1748.

Governatore, e Giudice di sospesa giurisdizione esigano il soldo per l'intiero anno, ancorchè abbian esercitato per minor tempo. *D.* 11. *Ottobre* 1751.

Governatori, e Giudici Regj hanno stabilite le facoltà di loro ne' seguenti capi.

Nella pubblicazione de' bandi pretorj si osservi il solito.

Carcerazione, e scarcerazione non si ordini senza il voto del Giudice, eccettuati i casi della flagranza.

Lo stesso dell'accusa di contumacia, transazione, o composizione de' rei, le quali vadano però a beneficio del Fisco.

Il

Il Governatore non s'ingerisca nelle cause civili : solo firmi i decreti definitivi , e le lettere esecutoriali .

Arrestandosi i debitori fuggitivi , mediante il *ducatur coram* , se ne passi la notizia al Giudice , tantoppiù se il debito sia di tenue somma . *D.* 2. *Settembre* 1747.

Andando essi a riferire in Ruota dell' Udienza , si trattino come il S. C. tratta i Giudici della G. C. con sedia uguale , sebbene nell'ultimo luogo . *D.* 8 *Aprile* 1758.

Non si chiamino con mandati penali dalle Udienze senz'intelligenza , ed approvazione del Re . *D.* 11. *Gennajo* 1777.

GR

Grano non si venda misturato , nè si unisca grano nuovo , e buono con grano vecchio , e cattivo sotto pena . *Pram.* 5. *De empt. D.* 14. *Ottobre* 1569.

Grano imprestato per semina si restituisca , avuta ragione del prezzo , che ne correva in tempo della consegna,

e di quello ne corre in tempo della restituzione, colla contribuzione del *6.* per 100.

I padroni de' terreni siano abbiamo darlo, avuta ragione de' prezzi de' tempi sopra cennati.

Quando essi padroni non ne hanno, si obblighi chi lo tiene ad imprestarlo al prezzo corrente. In questo caso i detti padroni potendo, debbano pagarlo immediatamente, non potendo, insieme con i coloni debban obbligarsi al venditore di pagarlo in tempo della ricolta al prezzo, che correva tempo, o della consegna col lucro del *6.* per 100. *D. al Caporuota dell' Aquila de' 7. Settembre 1777.*

Grano, e Vettovaglie non si estraggano fuori del Regno. *D.* 17. *Settembre* 1772.

Grano, ed Orzo da' compratori di tali generi non si nieghi vendersi a' vaticali sotto pena.

Questi non ripongano detti generi comprati, ma, *recto tramite*, li trasportino alle dogane, e piazze pubbliche del Regno, per rivenderli sotto pena. *Pram.* 12. *De Annona* 17. *Maggio* 1586.

Sia

Stà vietato comprarsi *ultra usum* nella distanza di trenta miglia da Napoli in molte Prammatiche sotto il titolo de Annona.

Grascieri. V. *Amministratori delle Università*.

Gravame. V. *Appellazione*.

Grazie. V. *Concessioni*. V. *Inquisiti*.

GU

Guardie del Corpo di S. M. Si danno gli ordini per situarsi sopra di nuovo piede le regali Guardie del Corpo di S. M. con *D. de'* 28. *Giugno*, *e de'* 10. *Luglio* 1784.

Guidatico. Se per terra o per mare chi abbialo ottenuto danneggi alcuno del Regno, o nella persona, o nelle robe, il Guidatico non valga. *Pram.* 1. *de Fide publ.* 27. *Giugno* 1484.

Non si dia senza licenza sovrana. *Pram.* 2. *de Fide publ.* 10. *Giugno* 1583.

Non impedisca il corso dell'informazione, contumacie, e sorgiudica: ed il Guidatico solamente assicuri i Rei di non poter essere carcerati, durante il tem-

tempo accordato, avendo lo spazio di un anno, nel quale possa fare servizj tali da poter godere l'indulto. *Pram.* 3. *De Fide Publ.* 21. *Marzo* 1612.

Non si conceda fuori il disposto della Prammatica. In caso di urgenza il Preside avvisi S. M. nel tempo stesso, in cui avrà dato il Guidato. *D.* 13. *Agosto* 1740.

Non valgano, se non siano approvati da S. M.. *D.* 28. *Agosto* 1756.

S. M. non intende accordare Guidato a' micidiali. *D.* 29. *Novembre* 1760.

Non si accordi ad alcuno: nelle occasioni si faccia circostanziata relazione, e si attenda l'oracolo di S. M.. *D.* 22. *Gennajo* 1785.

IM

IMMUNITA' LOCALE. Non si ricevano in Regno le Bolle di Gregorio XIV. e di Benedetto XIII., con le quali si pretese dare agli Ecclesiastici la cognizione della qualità esclusiva circa l'immunità Ecclesiastica. *D.* 15 *Settembre* 1725.

Ec-

Eccezione di repofizione del Reo alla Chiefa fi tratti, come caufa meramente civile in tutte le fue parti, perchè dicefi eccezione *extra crimen*. *D.* 24. *Maggio* 1733.

Ne fpetti la cognizione alla Poteftà laicale. *D.* 30. *Settembre* 1737.

Solamente l'Ordinario volendo fupplire alle pruove non fatte dal Reo, faccia prefentare iftanza avanti al Giudice Laico, per attendere compimento di Giuftizia. *D.* 26. *Dicembre* 1737.

Inquifiti rifugiati in Chiefe, commettendo attentati, fi facciano per mezzo dell'Ordinario feparare in diverfe Chiefe della Diocefi diftanti tra effe; affinchè feparati non commettano infolenza. *D.* 21. *Marzo* 1738.

Donna pofta dal Giudice laico in luogo immune, commettendo ivi delitto, non goda Afilo. *D.* 15. *Novembre* 1738.

Non poffano effer riftretti dall'Ordinario per abufo, che fi fa del Confugio. Solamente in tal cafo fi domandi l'ajuto al Braccio laicale per le provvidenze convenienti.

Pof-

Possano però gli Ordinarj ad istanza de' Confugiati far quelli trasportare da una Chiesa all' altra. *D. 9. Ottobre 1739.*

Tali trasporti non seguano, senza prima darne parte a S. M.: altrimenti tali inquisiti siano carcerati dalla Potestà laicale anche nell' atto del trasporto. *D. 5. Novembre 1740.*

Rifugiandosi in luogo immune alcun laico, che si supponga Reo di delitto eccettuato, a richiesta del Magistrato laico cogl' indizj *ad capturam* concedasi da' Vescovi, e loro Vicarj, e negli altri luoghi dagli Ecclesiastici, che faccian figura di Superiore, la licenza di estrarre il Reo dall' Asilo coll' intervento di Ecclesiastico, e si consegni al Giudice laico coll' obbligo giurato *in scriptis* di costituirlo, decidendosi, che goda dell' Asilo. E non restituendosi possa il Vescovo procedere contro di esso Giudice colle pene canoniche di violata immunità.

Negandosi tal licenza, il Giudice laico estragga il Reo dall' Asilo, e mandi al Vescovo l' obbligo enunciato.

Posto

Posto il Reo nelle carceri laicali, si formi il Processo, e dentro quattro mesi si esibisca alla Curia del Vescovo, il quale dentro di un mese dichiari, se il Reo goda, o nò.

Mancandosi all'esibizione del Processo, il Vescovo domandi la restituzione del Reo all'Asilo, che a forma dell'obbligo non può ritardarsi.

Ed il Vescovo non facendo la dichiarazione dentro del mese; s'intenda devoluto il Giudizio al Tribunale Misto.

Possa il Vescovo cogl'indizj a tortura dichiarare, che si goda dell'Asilo.

Se dichiari, non godere, cessi l'effetto di detto obbligo, ed altro se ne faccia, in cui il Giudice laico dichiari di rimettere il Reo alla Chiesa, se nelle Difese purghi gl'indizj sopra la qualità dal delitto: di che si carichi la coscienza del Giudice laico.

Il Reo non possa gravarsi del Giudizio del Vescovo: solamente il Fisco tanto laico, che ecclesiastico possa ricorrere al Tribunale Misto, al quale sia le-

lecito impinguare, o ordinare nuovo Processo, se lo stima.

Sotto nome di Vescovo non s'intendono i Prelati inferiori, quantunque abbiano giurisdizione separata. Ed in tali luoghi si ricorra o al Diocesano, o al Viciniore, purchè il Prelato non abbia dal Papa la facoltà di procedere in tali cause.

Siano eccettuati dal Beneficio dell' Asilo

I. Coloro, che, *data opera*, mettano, o faccian mettere fuoco, o che *scienter* diano ajuto, o consiglio a chi metta fuoco a qualunque Chiesa, luogo sacro, religioso, o altro qualunque luogo abitabile in Città, o in campagna, o sopra armenti, e greggi, o qualunque podere alberato, coltivato, e fruttifero.

II. I Rei di ricatto.

III. Coloro, che, *dolo malo*, & *animo nocendi*, compongono, vendono, o propinono veleni, ancorchè questo non si prenda, o non produca effetto.

IV. I Rei di assassinio, ed i di loro Com-

Complici; quando si è devenuto all' atto prossimo *ita, ut intervenerit vulnus*.

V. I Ladri di strade pubbliche, o vicinali anche per la prima volta.

VI. Coloro, che di notte commettono furti qualificati; onde per legge sian rei di morte.

VII. Coloro, che di notte sotto nome di Corte, facendosi aprire le altrui case, commettono ivi furto, o violenza alle donne.

VIII. I Falsificatori di qualunque scrittura di pubblici Banchi, o di altra scrittura, per mezzo della quale esige denaro altrui in essi depositato.

IX. I Falliti fraudolenti.

X. Tutti coloro, che esigendo, o ritenendo denaro, o roba della Real Corte, de' Banchi, de' Monti, o delle Università, commettono furto, o falsità tale, che abbia luogo la pena ordinaria.

XI. I Rei di lesa Maestà nel primo, e nel secondo Capo. Bensì in quanto alle offese degli Uffiziali, e Ministri debbano essere personali, e non verbali, e debbano essere Ministri immediata-

mente del Sovrano, esclusi i Baronali.

XII. Coloro, che per forza estraggano, a facciano estrarre i rei dal confugio.

XIII. Coloro, che ne' luoghi Sacri immuni commettono delitto, che merita pena di sangue, o di galera: e che uscendo da detti luoghi, commettono i medesimi delitti.

XIV. Coloro, che abusano del confugio anche per la prima volta, sian d' ordine del Vescovo trasportati ad altro Asilo.

E si intimi loro, che abusandone la seconda volta, non goderanno più di veruna immunità ecclesiastica.

E si danno le regole per disarmare i Rifugiati, e per farsi ne' luoghi immuni qualunque perquisizione dalla Potestà secolare.

In avvenire non godan Beneficio s' immunità i seguenti luoghi.

I. Le Chiese rurali fuori de' luoghi abitati, nelle quali non si conserva il Venerabile.

Godan però le Parrocchie, e le Filiali di esse, ove si esercita cura di anime. Sem-

Sempre però il Beneficio non si estenda in quanto all' esteriore, che all' atrio, se è circondato da muro, o portici, o scale, e porte tanto anteriori, che laterali, ed alla facciata anteriore solamente.

II. Le Cappelle, e gli Oratorj ancorchè privilegiati, tanto se esistono in casa di qualunque particolare, quanto nelle fortezze, e castelli chiusi.

III. I campanili separati dalle Chiese, e dalle muraglie di esse.

IV. Le Chiese dirute, ed abbandonate colla precedente profanazione.

V. Gli Orti, e Giardini di qualunque luogo immune non circondati da muraglie, e non compresi nella Clausura.

VI. Le Botteghe, e le case attaccate a' luoghi immuni, quantunque abbian con essi comunicazione interna, purchè non sian comprese nella Clausura.

XII. Case abitate da qualunque ecclesiastico, ancorchè abbian l' ingresso nella Chiesa.

Si eccettuino le case abitate dagli ecclesiastici destinati alla cura, e cu-

ſtodia della Chieſa, e ſian da eſſi, e non da altri abitate. Queſte avendo l'immediata comunicazione colla Chieſa, godan del beneficio, ancorchè abbian l'uſcita alla ſtrada pubblica.

Si oſſervi la Bolla di Clemente XII. *In Supremo Juſtitiæ ſolio*. Che anzi tutti gli omicidi cogl' indizj *ad capturam* ſiano eſtratti dall' Aſilo nel modo ſopra ſpiegato. E quando l'omicidio è ſtato caſuale, o a difeſa col moderame, l'inquiſito ſi reſtituiſca in libertà.

Si oſſervino ancora le Coſtituzioni di Gregorio XIV. *Cum alias*, e quella di Benedetto XIII. *Ex quo divina diſponente Clementia*, inquanto non contradicono al preſente ſtabilimento. *Concordato del* 1741. *Capitolo ſecondo*.

L'Aſilo non ſi goda dagli Aſſiſtenti, o Cooperanti agli omicidj, dovendoſi eſſi conſiderare come omicidi.

L'eſame degl' indizj *ad capturam* eſpreſſo nell'articolo primo al Capo ſecondo del Concordato, ſi faccia dal Miniſtro, o ſubalterno incombenzato dell' informazione, ſenza che ſi riferiſca all' Udienza. *D.* 23. *Settembre* 1741.

Abu-

Abusando essi del confugio, debba farsi uso del Concordato. *D.* 14. *Ottobre* 1741.

Si estraggano dal confugio, quando in causa di ferite si suppone, che possa succedere omicidio, ancorchè non sia in tutto certo. *D.* 18. *Ottobre* 1741.

L'aver cura, che gl'inquisiti non abusino del confugio, neppure appartenga agli Ecclesiastici. *D.* 11. *Novembre* 1741.

L'obbligo del Giudice laico nel caso dell'estrazione dell'inquisito dalla Chiesa, che poi si fa non godere dell'Immunità, sia nullo, e debba restituirsi. *D.* 3. *Febbrajo* 1742.

Inquisiti estratti dalla Chiesa in causa di ferite, per le quali si teme la morte, non seguendo questa, si restituiscano alla Chiesa. *D.* 25. *Agosto* 1742.

L'obbligo, che riceve la Curia del Vescovo in caso dell'estrazione dell'inquisito da Chiesa, basti, che sia firmato dal Mastrodatti dell'Udienza. *D.* 22. *Settembre* 1742.

Chiesa situata fuori l'abitato, che non conserva Venerabile, non è Parocchia, o filiale di essa, non goda immunità alcuna. *D.* 7. *Luglio* 1742.

Due Cappuccini, che impedirono l'estrazione di un Reo dalla Chiesa, furono sfrattati dalle Provincie degli Apruzzi. *D.* 25. *Maggio* 1743.

Basta la sola rinuncia del Reo dal confugio, e che essa con atto solenne si registri in processo, acciò il Giudice laico possa procedere nella causa. *D.* 23. *Marzo* 1744.

Ditenuti nelle carceri laicali possano essere esaminati, perchè tale atto è parte del processo informativo. *Appuntamento del Tribunale Misto spiegato con lettera al Preside di Matera a'* 20. *Febbrajo* 1745.

Possano farsi trasportare da una Chiesa all'altra dal Magistrato laico indipendentemente da altra straniera, e distinta Potestà. *D.* 27. *Marzo* 1745.

Ricusando la Curia dell'Ordinario ricevere il processo, per decidere sulla qualità de' delitti de' rei estratti dall'Asilo, spirati i quattro mesi, il Giudizio si devolva al Tribunale Misto. *D.* 8. *Maggio* 1745.

Nel Concordato stà privativamente espressa, e riservata a' Magistrati laici la facol-

facoltà di formare il processo informativo contro de' rei senz' alcuna ingerenza degli Ordinarj, a' quali solo appartiene determinare in vista del processo Fiscale informativo, se il reo debba, o nò goder dell' Asilo. *D.* 10. *Luglio* 1745.

Fatta tale dichiarazione in favor del reo col decreto *gaudere*, e restituiti gli atti all' Udienza, subito questi si passino al Fiscale, acciò conoscendo gravezza, possa ricorrere al Tribunale Misto. *D.* 7. *Agosto* 1745.

Se la causa, per la quale è accaduta l' estrazione, spetta alla Corte locale, l' Udienza non vi metta mano, e la Corte stessa esegua il prescritto dal Concordato nel compilare l' informativo dentro del quadrimestre, ed lo presenti all' Ordinario: restando salvo all' uno, ed all' altro il ricorso in caso di gravame al Tribunale Misto. *D.* 8. *Luglio* 1747.

Nella rinuncia del confugio, che fanno gl' inquisiti, non si attenda il consenso, o facoltà della Curia ecclesiastica. *D.* 14. *Giugno* 1749.

Dichiarandosi esclusi dal godimento dell' Asilo, si puniscano dal Magistrato

laico tanto per quel delitto particolare; quanto per qualunque altro non eccettuato commesso prima del confugio. *Let. del Tribunale Misto al Fiscale di Montefusco de' 27. Dicembre 1749.*

L' Asilo non si goda per i delitti eccettuati dalle Bolle Pontificie ricevute in Regno nell'atto del Concordato. Nè si goda per i delitti eccettuati nelle Bolle di Gregorio, ed in quelle di Benedetto XIII., e Clemente XII., benchè commessi dopo il Concordato. *D.* 23. *Agosto* 1749., *e* 14. *Marzo* 1750.

Non si facciano l' inquisiti custodire da' soldati de' Magistrati laici dentro la Chiesa. *D.* 31. *Luglio* 1751.

Quando godono dell' Asilo, non si tengano carcerati *nomine Ecclesiæ*, acciò non commettano altri delitti, perchè è peso del Magistrato il farli in tal caso carcerare fuori dell' Asilo. *D.* 6. *Marzo* 1752.

L' Asilo non si goda ne' Bastimenti forastieri. *D.* 10. *Marzo* 1753.

Non pretenda la Curia dell' Ordinario prima del quadrimestre l' esibizione del processo in simili casi.

E fuori dell' informativo non pretenda il

il difenſivo, ed altri qualſivogliano atti. *D.* 13. *Maggio* 1753.

Le regole ſpiegate circa il procedimento della Poteſtà laicale riguardino tanto il caſo, che ſi controverte il luogo, dov' è ſeguita la carcerazione, quanto ſe convenendoſi del luogo, deve dichiararſi, ſe eſſo ſia immune a tenore del Concordato, trattandoſi di mero fatto, in cui non entra quiſtione di ſpiritualità; ma di mero dritto. *D.* 28. *Luglio* 1753.

Se le Corti locali tra due meſi non an fatto il proceſſo contra tali inquiſiti, ſi faccia dall' Udienza, per preſentarſi al Veſcovo dentro del quadrimeſtre. *D.* 16. *Marzo* 1753.

Il Tribunale Miſto, a cui per gravame in ſimili caſi ſono paſſati gli atti, poſſa ordinare al Giudice laico l' impinguazione del proceſſo. *D.* 28. *Luglio* 1753.

Il proceſſo informativo in tali cauſe prima ſi preſenti al Veſcovo. *D.* 21. *Luglio* 1754.

Il quadrimeſtre ſpiegato nel Concordato non ſia continuo, ma utile, ed ogni cauſa ragionevole può interrom-

perlo. *L. del Tribunale Misto al Vescovo di Giovenazzo de' 4. Agosto 1759.*

Si goda dal reo, che fugge dal carcere prima, che gli sia stata notificata la sentenza di condanna in galera.

Per diligenziare i luoghi immuni, o per disumare i Cadaveri in mancanza del Vescovo si domandi la licenza a' Vicarj Foranei, ed in mancanza di questi alla Persona più degna, che fa figura di Superiore.

Negandosi tal licenza, si proceda a quanto incumbe senza temere le censure. *D.* 28. *Ottobre* 1769.

Confugio non si goda dal Reo, che a accettata, e cominciata a sodisfare la pena. *D.* 18. *Gennajo* 1777.

Il Custode, che dolosamente fa fuggire i Presidiarj, i Presi, ed altri Servi della pena, non goda del Confugio: e l'Ordinario, occorrendo il caso, pronuncii la sua sentenza a forma di tal risoluzione, quando concorre concludente prova del dolo. *D.* 23. *Giugno* 1781.

L. Giudice laico, facendo permanenza in luogo immune, possa far carcerare chi

chi commette dentro il luogo medesimo ad esso insolenza, o altro delitto non eccettuato. *D. 1. Febbrajo* 1783.

A Militari giovi il confugio solamente per esentarsi dalle pene della morte, o di mutilazione di membro, o dell' infamia, dovendo rimaner soggetti ad ogni altro gastigo proporzionato a' di loro delitti. Tal legge si pubblichi, ed inserita nelle Ordinanze sia letta in ogni settimana a' soldati. *Editto de' 25. Luglio* 1783.

Il cortile di S. Chiara di Napoli non dia immunità. *D. 14. Gennajo* 1786.

IMMUNITA' PERSONALE. Nelle cause criminali sia il Chierico giudicato dalla Curia ecclesiastica secondo i Canoni, ed il Diritto ecclesiastico. Sia eccettuato il delitto di Fellonía, o altro simile grave eccesso, la di cui cognizione spetti alla Corte del Re. *Cost. De personis Clericorum*.

Chierico, che possede roba ereditaria, *vel de aliquo Tenimento*, non già della Chiesa, ma da altri, sia convenuto nella Corte del luogo, in cui possede, ma non possa esser preso di persona, o carce-

cerato. *Cost. Si quis Clericus de hereditate.*

Convenuto *de Burgensaticis*, o in petitorio, o in possessorio con azion reale, sia soggetto al Giudice laico = *Rei qualitate potius in hac parte, quæ petitur, quam personæ conditione, seu Judicii qualitate pensata. Cost. de Burgensaticis.*

Se dalla Corte è stato citato come laico per causa civile, o criminale, o è stato Bandito, o Forgiudicato, e vuol purgare la sua contumacia, in essa personalmente comparisca. La Corte conosca del Chiericato colla pruova de' requisiti dell' Abito, e della Tonsura, e costando, lo rimetta al Giudice competente. *Rit. Item si aliquis Clericus.*

Citato dalla Corte, se allega esser Chierico conjugato, non abbia esenzione, ma sia conosciuto come laico. *Rit. Item si aliquis citatus.*

Di Ordini maggiori, o minori, o altra persona privilegiata, come Pupillo, o Vedova, che eligga la Corte in Foro, per convenire alcuno, sia obbligato in essa rispondere all' Avversario, se viene riconvenuto. *Rit. Item quod si Clericus.*

Vo-

Volendo declinare la Corte comparisca personalmente, *cum documentis Clericatus*: quindi diasi termine per le pruove del Chiericato. Costando, sia rimesso o sotto custodia, o senza, come la causa richiede, al Giudice Ecclesiastico, il quale *si vult petere copiam inventorum*, *Curia mittat*. *Rit. Item dum servat ipsa Curia quod nullus Clericus*.

Nella Prammatica I. *De Remissionibus caussarum* sta notato = *Si inquisiti non fuerint citati*, & *constat esse notorios Clericos*, *possunt exempla actorum dari Curiæ Ecclesiasticæ*, *non obstante Ritu*. 12. Agosto 1606. *in Cur. Hydruntina I. fol.* 109.

Commettendo delitto dopo aver dimesso l' abito Clericale, non possa riassumerlo, per esentarsi dalla Giurisdizione laica. *D.* 31. *Ottobre* 1738.

Godano il Privilegio del Foro i veri Chierici, che an i requisiti prescritti da' Sacri Canoni, ed i Religiosi dell' uno, e dell' altro sesso, che vivono collegialmente. De' cursori si parlerà in appresso.

I Chierici Conjugati osservando i requisiti del Concilio di Trento *Cap.* 6. *Session.* 13. *de Reformat.*, e non essercitando

tando arte, o negozio indegno del di loro stato, solamente per le Cause criminali godano il privilegio del Foro con altre condizioni, che si spiegano.

Commettendo alcun' Ecclesiastico delitto di Assassinio, prevenendo il Giudice Laico, possa ritenerlo *nomine Ecclesiæ*, e fare il Processo. Prima di procedere alla sentenza, aspetti la declaratoria del Tribunale Misto *super qualitate Assassinii*, che si dia in vista del Processo, ed inteso il Reo nelle Difese: perciò il Giudice Laico dentro 4. mesi esibisca il processo al suddetto Tribunale Misto.

Ecclesiastico, che si trova con Controbando, non sia lecito a' Ministri laici carcerarne, o arrestarne la persona.

Ed altri stabilimenti si fanno in quanto a' Cursori, ed altri Individui delle Curie Ecclesiastiche, e contro i Rei di omicidj, ed altri gravi, e capitali delitti. *Concord. del 1741. Cap. 3.*

Chi oppone l'eccezione del Chiericato, debba ridursi *sub Judice Laico*, e provare in tal forma i requisiti del Rito. *D.* 28. *Maggio* 1743.

Non godano l'esenzione del Foro, se non

non hanno la Declaratoria del Vescovo, che prova di aver' osservati i requisiti del Concordato. *D.* 9. *Luglio* 1746.

Faccian la pruova cumulativamente così del Rito, che di quella prescritta nel §. 8. C. 4. del Concordato. *D.* 10. *Settembre* 1758.

Sul punto dell' eccezione del Chiericato il gravame si possa produrre nella Camera di S. Chiara. *D.* 30. *Settembre* 1758.

Terzi interessati in causa non possano domandare la remissione di essa al Giudice Ecclesiastico. *D.* 25. *Ottobre* 1759.

La pruova del Rito, e del Concordato sia necessaria tanto per i Chierici semplici, quanto per i Beneficiati, ed i Tribunali badino alla veracità, e legittimità delle prove, ed alla sincerità della Declaratoria, quando abbiano alcun dubbio tanto nel contenuto di essa, quanto della sua ingenuità, ed autenticità. *D.* 6. *Settembre* 1760.

Opponendosi l' eccezione del Chiericato, questa si esamini dall' Udienza. *D.* 6. *Settembre* 1760.

La pruova sopra tale eccezione privativa-

tivamente si possa fare ne' Tribunali Collegiati . *D.* 18. *Ottobre* 1760.

Per le cause di Congruo o attivamente , o passivamente debbano ricorrere al Giudice laico per la principale ragione d' esser questa un' azione tutta reale . *D.* 16. *Marzo* 1762.

Esercitando uffizio laicale, debbano essere convenuti avanti al Giudice laico . Possano bensì contro di essi le Curie ecclesiastiche procedere per l' abuso del carattere , e per l' ingerenza negli affari pubblici , e secolareschi . *D.* 5. *Settembre* 1764.

Per le cause di mercede , e debiti contratti possano essere convenuti avanti al Giudice laico . *D.* 23. *Agosto* 1765.

Lo stesso per le cause di nunciazione *novi operis* . *D.* 31. *Agosto* 1765.

Ne' delitti de' controbandi siano giudicati da' Magistrati secolari . *D.* 10. *Ottobre* 1765.

Per far la pruova dell' eccezione del Chiericato, si presentino dentro le carceri del Tribunale *D.* 10. *Marzo* 1770.

Proceda contro di essi il Delegato de' cambj: solamente nell' esecutorio si faccia

la

la riserva di apporsi il braccio della Corte Ecclesiastica : se questa lo niega , si riferisca al Re . *D.* 21. *Giugno* 1770.

Ne' delitti privati , e leggieri non si esaminino formalmente , ma si formi un' atto dal subalterno di ciò , che dicono . *D.* 30. *Giugno* 1770.

Processati dal Giudice laico, restituendosi all' Ordinario , si giudichino coll' informazione presa dal Giudice laico.

Contro di essi ne' delitti gravissimi , come sono l' omicidio con premeditazione , prodizione , e furto considerevole , e consimili , proceda il Magistrato secolare , e solamente la Curia Ecclesiastica formi il processo per la degradazione . *D.* 6. *Luglio* 1771.

Per debiti cambiali non godano esenzione, anche se siano sudditi del Cappellan Maggiore. Bensì in tal caso il braccio si conceda dal Cappellan Maggiore con quelle riserve in riguardo a' soldi , che contengono i Reali ordini , e che esige la condizione delle persone , che servono S. M.. *D.* 25. *Gennajo* 1772.

Ecclesiastici convenuti per azion Reale siano

ſiano ſoggetti a' Magiſtrati laici. *D.* 5. *Dicembre* 1772.

Ancorchè litighino tra di loro, e ſi tratti o di poſſeſſorio, o di petitorio, ricorrano al Foro ſecolare. *D.* 26. *Marzo* 1774.

Gli atti ſiano nulli, ancorchè l'attore laico acconſenta nel Giudice eccleſiaſtico, trattandoſi di leſione della Giuriſdizione. *D.* 13. *Agoſto* 1774.

IMMUNITA' REALE. Siano deſcritti nel Cataſto i beni di ogni ſorta di eccleſiaſtici.

Tali beni, detratti i peſi intrinſeci, contribuiſcano alla Colletta regia per la metà di quella, che pagano i laici.

Lo ſteſſo per le fondazioni di ogni ſorta. E queſta contribuzione duri ſino che dureranno i biſogni del Regno, e non ſi eſtenda a' peſi, che s'imponeranno in appreſſo.

Siano eſenti i Beneficj aſſegnati in patrimonio ſacro, le Parocchie, i Seminarj, gli Oſpedali.

I Coloni di detti beni paghino per intiero per la porzione colonica, che a loro ſpetta.

Acqui-

Acquiſtandoſi in appreſſo beni dagli Eccleſiaſtici, contribuiſcano per intiero.

I patrimonj ſacri per quella ſomma ammeſſa nella Taſſa ſinodale ſian eſenti da ogni peſo.

Le rendite del patrimonio non ſiano minori de' ducati ventiquattro, e non eccedan i ducati quaranta; e prima del Suddiaconato non ſi goda eſenzione.

Nella formazione della Taſſa Civica, e nella reddizione de' Conti degli Amminiſtratori dell' Univerſità aſſiſtano i Deputati Eccleſiaſtici dell' uno, e l'altro Clero.

Si dà la norma per aſtringerſi gli Eccleſiaſtici renitenti.

E ſi ſtabiliſce la franchigia per gli Eccleſiaſtici ſopra la farina.

I Preti Greci ſiano trattati come i Latini.

I Chierici, e Diaconi ſelvatici, gli Eremiti, e le Bizzoche, ed ogni Patentato, e Privilegiato dalle Curie Veſcovili, e da ogni altro luogo Eccleſiaſtico non godano veruna eſenzione. *Concordato del 1741. Capitolo primo.*

Per procederſi contro degli Eccleſiaſti-

ci all'esecuzione reale, di qualunque natura siano i beni, osservisi il Concordato circa l'immunità reale: In caso di contravvenzione stà comminata la pena di ducati 50. per ogni volta. *D.* 27. *Luglio* 1752.

Per crediti Catastali volendosi eseguire contro i di loro Reddenti, o Coloni, non vi sia bisogno del permesso a tenore del Concordato. *D.* 14. *Ottobre* 1765.

Impedimento di Servitu'. „ Chi „ impedisce, che altri passi per il proprio „ Fondo, se „chiamato in giudizio, non „ comparisce, ed allega giusta causa d' „ inibizione, il Giudice la tolga, senza „ che resti però pregiudicata la causa „ della proprietà. *Cons. Idem est. De* „ *operis novi nunciatione*.

Impinguazioni si facciano *gratis*, se non vi è querelante, o questi è povero. Se il querelante fa le spese, si paghino a' subalterni le diete, che occorrono. *D.* 1. *Maggio* 1751.

Si domandino dentro quindeci giorni dal Fisco dopo la carcerazione dell'inquisito. E dentro un Mese successivo si proccurino, e sollecitino dal Preside, e

Fi-

Fiscale, castigandosi i Mastrodatti, e Scrivani incombenzati, se mai le portano difettose, o mancanti per negligenza, o per malizia. *D.* 24. *Ottobre* 1676.

Impunita' della Vita non si prometta nè da Tribunali, nè da' Ministri a' Rei per appurare i delitti, senz' averne l'approvazione dal Sovrano. *D.* 8. *Marzo* 1704.

IN

Incendio Doloso si punisca con pena capitale. *Cost. Qui dolose.*

In Napoli gl'incendj si riparino colla presenza del Reggente di Vicaria, il quale perciò esiga le solite diete. *D.* 2. *Agosto* 1741.

Incesto. Procedendo la Vicaria in causa di stupro, sopravvenuta la legge abolitiva di tale querela, il Reo domandò goderne gli effetti.

Ma il Tribunale avendo riguardo, che colla querela di stupro andava cumulata l'azion dell'incesto, concorrendo il terzo grado di consanguinità *de jure Cano-*

nico in linea Collaterale, dubitò, se nel caso la computazione de' gradi dovesse farsi col dritto Canonico, o col Civile. Ed avendo implorato l' oracolo sovrano, S. M. rispose.

Nella numerazione de' gradi di parentela per punire i Rei d' incesto si osservi il il dritto Civile, e non l' Ecclesiastico, il quale solamente regoli gl' impedimenti de' Matrimonj. *D.* 3. *Febbrajo* 1781.

Incettatori di grano, orzo, ed altre vettovaglie sian puniti come usurarj, e si consideri questo delitto pubblico. *Cap. Robertus. Pro publici*.

Sian puniti con tutt' i rigori di legge, e Prammatiche, che vi sono sopra di tal particolare.

S' incaricano i Presidi dell' adempimento.

Siano eccettuati que', che ne fanno incetto per mantenere le industrie delle proprie masserie, o che antecipano denaro a' Coloni per uso della Coltura, e poi ne ricevono grano; o che ne fanno limitate compre per le proprie Famiglie. *D.* 18. *Luglio* 1768.

Incompetenza di Giudice ne' giu-

giudizj esecutivi possa opporersi subito che taluno è chiamato in giudizio.

Negli ordinarj immediatamente dopo, che si è dato termine.

I Locati possan opporerla in ogni tempo. *D.* 28. *Gennajo* 1769.

Eccezione d'incompetenza non valga per il Reo, se non si presenta al Giudice, che lo à inquisito. *D.* 9. *Luglio* 1785.

Incumbenze Fiscali si ripartiscano egualmente tra i Ministri dell'Udienza. *D.* 14. *Luglio* 1736.

Indizj indubitati sian quelli, che provati legittimamente inducano la mente del Giudice a credere fermamente, essersi il delitto commesso dall'inquisito, quietando il suo intelletto in questa ferma credenza.

Con tali indizj ogni Tribunale Collegiato possa imporre la pena ordinaria.

E se nella causa, procedendosi *ex Delegatione*; può eseguirsi tale sentenza, se ne faccia prima circostanziata relazione al Sovrano. *Pram.* 12., e 13. *De Off. Judic. de anno* 1622.

Indoratori. Per conservarsi la perfezione dell' Arte degli Indoratori in Napoli si esamini chi voglia esercitarla da Maestro, restando moderata la spesa a soli ducati 20. *D.* 1. *Dicembre* 1781.

Indulti per occasione de' tumulti in Napoli si leggono nella Prammatica 2. ad 4. *de Abolitionib. in prima Appendice degli anni* 1516., 1549., *e* 1550.

Indulto nella venuta di S. M. Cattolica D. Carlo Borbone pubblicato a' 14. *Luglio* 1734.

L' Indulto s' intenda nella forma più stretta, e verbale, senz' ammettere alcuna estensione per via d' intelligenza. E l' interpetrazione si faccia contro i Rei a favore della pubblica quiete, ed adempimento della Giustizia. *D.* 6. *Febbrajo* 1735.

Escludendosi dall' Indulto i Rei di Omicidio, militi l' esclusione anche contro quelli, che ne' processi medesimi sono rubbricati d' intelligenza, assistenza, o cooperazione, essendo volontà Reale, che dove sia nome, o titolo di Omicidio non vi sia grazia. *D.* 1. *Ottobre* 1740.

Pub-

Pubblicato per la nascita della Reale Principessa D. Maria Giuseppa Antonia a' 13. *Febbrajo* 1742.

Pubblicato dal Vicerè F. Michele Regio a' 17. *Maggio* 1744.

Se si presenti il Reo nel giusto tempo per goder dell' Intulto, ed allega di non poter presentare la remissione degli Eredi, o Congiunti degli Offesi, per essere costoro incerti, o Forastieri, si ammetta al godimento dell' Indulto colla seguente riserva = *præstita cautione de stando juri casu, quo comparentibus Partibus offensis, non obtinuerit remissiones legitimas*. D. 26. *Settembre* 1744.

Per i Rei, che lo chiedono faccia da Avvocato uno degli Uditori, quando il Processo non è ancora pubblicato, e non sono date le Difese. *D.* 9. *Luglio* 1746.

Pubblicato per la nascita del Primogenito di S. M. Cattolica a' 10. Luglio 1747.

Per goderlo non vi sia bisogno della Remissione di coloro, i quali non an data querela. *D.* 8. *Agosto* 1747.

Fatto il dubbio, se l' Omicida della Moglie non ostante aver ottenuta la Remis-

missione della Madre di essa, era stato escluso per mancanza di quella di due Fratelli germani, e di un Figlio Pupillo dell' Uccisa; ed il decreto avendo fatto passaggio in Giudicato, il Reo ne aveva detto di nullità, si rispose non aver luogo la domanda, poichè gli Ordini degli 8. Agosto 1747. s' intendono di quelli, che sono in istato di conoscere l' ingiuria. Tanto più che nel caso osta l' ordine per non essersi il Reo gravato della prima Decisione. *D.* 20. *Marzo* 1752.

Si ammettano agl' Indulti del 44., e 47. coloro tra Carcerati, che commisero delitti prima della pubblicazione di essi, e che i delitti non trovavansi allora dedotti in Giudizio, perchè furon quelli aboliti nel perdono generale. E questo s' intenda per punto generale. *D.* 17. *Dicembre* 1755.

Se dall' Indulto sono esclusi i Rei d' Omicidio e de' Furti in istrada pubblica, anche gli Assistenti, Consulenti, Istigatori, o Ausiliatori ne siano esclusi. Perchè quando tali delitti si commettono con concerto, ed appensamento, tutti sono

ſono tenuti *in ſolidum*. *D.* 26. *Aprile* 1760.

Si riſpoſe all' Udienza di Catanzaro di poter un Reo di Beſtialità goder dell' Indulto. *D.* 24. *Maggio* 1760.

Pendente il termine, che l' Indulto preſcrive per procurare, e preſentare le Remiſſioni delle Parti, ſi ſoſpenda contro di eſſi ogni paſſo. *D.* 21. *Giugno* 1760.

Mandatori, Iſtigatori, Aſſiſtenti con premeditazione, e concerto, Complici, e Conſulenti, il conſiglio de' quali è cauſa immediata dell' Omicidio, ſiano eſcluſi dall' Indulto.

Tutti quelli Delitti compreſi nelle Prammatiche del titolo *de Exulibus* ſiano eſcluſi dall' Indulto.

Siano eſcluſi ancora i Ratti, ne' quali riſulti argomento di eſſere concorſa la volontà della Moglie.

E' anche mente del Rè, che per quelli caſi, ne' quali i Rei ſono capaci dell' Indulto, dia il Tribunale le provvidenze di giuſtizia, non oſtante di trovarſi ſcorſo forſe il tempo preſcritto in eſſo, non per colpa de' Rei, ma per l' occaſione de' Magiſtrati della Capitale.

D. Al

D. Al Reggente della G. Corte de' 26. Novembre 1768.

Indulto a tenore della real Risoluzione de' 17. Dicembre 1755. si goda per delitto, del quale si è data parte al Magistrato, senza che però contro di chi lo cerca si trovi acquistato sospetto alcuno di reità: ed in questo caso non occorra presentarsi dentro il tempo stabilito nell' Indulto, *Consulta della Camera di S. Chiara de' 26. Aprile* 1769. *approvata con D. de'* 18. *Maggio* 1769.

Per occasione del primo parto delle Maestà del Rè Ferdinando IV., e della Regina Maria Carolina d' Austria. *Pram.* 50., *e* 51. *de Abolit. del* 1772.

Indulto non impedisca il corso della giustizia in causa di Alimenti. *D.* 13. *Maggio* 1775.

Inquisiti di Omicidio, i quali si sono presentati, ottenuta la Remissione, e poi per le vessazioni Fiscali di volersi nelle Carceri si sono allontanati, si trattino le di loro Cause senza il ritorno alle Carceri. E se nel corso della Causa si vegga, che non aver luogo l' Indulto, si rimettano in sicuro per effetto della pub-

pubblica buona fede. *D.* 28. *Luglio* 1775.

Per goderlo gl' Inquisiti di usura, debbano tra un mese sodisfare i Querelanti per il danno, ed interesse a loro cagionato colla pravità usuraria. *D.* 13. *Aprile* 1776.

Si spiega, che i Rei di Omicidio non godano dell' Indulto del 1777., se concorre contro di essi una di queste due circostanze, d' essere vale a dire stati Autori della rissa, o di aver ferito con Armi proibite. *D.* 14. *Marzo* 1778.

Rei di Omicidj, o di Ferite compresi nell' Indulto hanno irremisibilmente bisogno della Remissione della Parte offesa; ancorchè non vi sia Querela, e gli Offesi nella Deposizione si sian rimessi alla giustizia. *Consulta della Camera Reale de' 22. Gennajo 1778. approvata con D. de' 25. Aprile 1778.*

Non goda dell' Indulto chi abbia cominciato ad eseguire la pena, ancorchè sia di esilio temporaneo, o Carcere. *D.* 9. *Maggio* 1778.

Si spiega alla G. C. di non essere stata mai mente del Re comprendere nell' Indul-

dulto i Parricidi. *D.* 23. *Maggio* 1778.

Lo stesso contro coloro, che con dolo, *o data opera* an posto, o fatto ponere dentro l'abitato fuoco a qualsivoglia luogo, ancorchè non siane seguito danno, per essere stato il fuoco acceso immediatamente estinto da Gente accorsa al riparo: dovendo essi riputarsi come Incendiarj, insieme co' loro Aussiliatori, e Consulenti. *D.* 19. *Settembre* 1778.

Lo stesso contro degl' Incendiarj dolosi delle mete di paglia in Campagna, o nell' Aje. *D.* 4. *Luglio* 1778.

Reo presentato nell' Udienza per goderlo, contravvenendo al mandato, subito si carceri, ed *intus Carceres* si proceda contro di lui in giustizia.

Producendosi in tali cause gravame in Vicaria avverso i Decreti dell' Udienza, si ordini a questa un pieno notamento Fiscale firmato dall' Avvocato del Fisco, e de' Poveri, e con questo si decida il gravame colla possibile sollecitudine. *D. a Lecce* 28. *Luglio* 1781.

Ancorchè si proceda con Delegazione nelle provvidenze sopra dell' eccezione dell' Indulto si ammetta il gravame delle

le Udienze alla Vicaria. Ed i Rei per domandarlo possan presentarsi tanto nelle Udienze e Corti, dove pende l'Inquisizione, quanto nella stessa Vicaria. *D.* 3. *Novembre* 1781.

La qualità esclusiva dall' Indulto debba essere legittimamente provata, non bastando le semplici presunzioni, per escluderne i Rei. *D.* 10. *Novembre* 1781.

Passato il termine prescritto nell' Indulto; non è permesso a' Rei, contro de' quali il delitto era prima dedotto di presentarsi, e domandare la grazia, non valendo il motivo di non essere stati prima citati. *Lettera della Vicaria al Fiscale dell' Aquila de'* 5. *Novembre* 1785. V. *Omicidio*.

INFORMI STRAGIUDIZIALI. In essi si sentano le persone più qualificate, onorate, ed indifferenti de' Luoghi, di modo che senza sospetto di maneggio preventivo con essi delle Parti ricorrenti, possa ponersi in chiaro, e con accerto la verità, e non resti motivo di alcuna giusta Querela avanti a S. M. *D. all' Aquila* 30. *Ottobre* 1751.

INGEGNIERI. V. *Tavolarj*.

Ingiurie fatte alle persone, o alla roba, o alla famiglia di chi serve al Re o nella milizia, o nella Toga, si puniscano con pena raddoppiata a tenore delle costituzioni, e leggi comuni. *Cost. Ut participatio &c.*

Non possano vendicarsi di propria autorità. *Cost. Pacis cultum.*

Fatte *Curialibus personis* si puniscano, attente tutte le circostanze, di persona, di tempo, di luogo, e tali ingiurie ridondano ancora in offesa della Maestà del Sovrano.

La rapportata legge abbia luogo nell' ingiurie, che gli Ufficiali del Re soffrono per l' occasione dell' ufficio, non già se avvengono per privata inimicizia, o per occasione di privati negozj, quando ingiustamente molestano i sudditi. Che anzi in questi casi maggiormente si puniscano gli ufficiali per l' abuso di loro autorità. E se essi defraudano cosa a' loro sudditi, oltre della restituzione si multino nel quadruplo.

Se in altra maniera li molestano, si multino nella terza parte di tutti i beni, e sempre colla rimozione dall' ufficio sen-

za

za ſperanza di più riaverlo . *Coſt. Eos tantum Officiales &c.*

Si puniſcano pecuniariamente , ricevutoſi il giuramento dall' offeſo , *quod tantum de ſuo amiſiſſe voluerit , quam injuriam ſubſtinere* , e precedente taſſa da farſi , avute preſenti le circoſtanze delle perſone , del tempo , del luogo , dell' occaſione , e della qualità dell' ingiurie ſteſſe , ſe ſono ſtate reali .

Dalla condanna del Giudice poſſa appellare tanto l' attore , quanto il reo . La multa ſi divida in tre parti : una ne ſpetti all' offeſo, le reſtanti al padrone del reo , che abbia la giuriſdizione del luogo . *Coſt. Varietates pænarum* .

Si puniſcano nelle ſeguenti maniere . Se un burgenſe , o un ruſtico baſtona un ſoldato fuori del caſo della difeſa , s' incorra nella pena del taglio della mano .

Simile pena per un villano , che baſtona un ſoldato di maggior grado.

Se l' offeſo è dell' iſteſſo grado dell' offenſore , la pena ſia la privazione del grado militare , e della facoltà d' intervenire a' giudizj de' Nobili , e l' eſilio dal Regno per un' anno .

Se

Se un soldato bastona un'altro soldato, la pena sia l'esilio dal Regno per un'anno, e la perdita delle insegne militari.

Se un soldato bastona un burgense, o un rustico, che non è suo vassallo, la pena sia pecuniaria a tenore dell'antecedente costituzione. *Cost. Ut dignitatum gradus*.

INNOVAZIONI DI FATTO. V. *Doganati*.

INQUISITI citati possano colla parte transigersi, purchè non si tratti d'ingiuria atroce secondo il disposto del dritto comune. *Cost. Postquam citatæ partes*.

Per il dì loro delitto nè il padre, nè il figlio, nè il fratello, nè il Conjuge soffra danno nella propria roba. Si eccettui il caso, che il detto Conjuge o pubblicamente, o di nascosto somministri gli alimenti al reo forusciito, o fuggitivo, o forgiudicato.

Si eccettui ancora il delitto di lesa Maestà.

Solamente al padre sia permesso pagare la pena pecuniaria per il figlio, il quale per mancanza di roba deve sof-

soffrirla corporalmente. *Cost. Patres pro filiis*.

Citato, o citando non possa in qualsisia causa criminale allegare eccezione per mezzo di procuratore, se non è di assenza, infermità o schiavitù. *Rit. die* 21. *mensis Julii*.

Non paghino le giornate vacate nella cattura delle informazioni, se non sian prima verificati i di loro delitti, e non costino le di loro inquisizioni. *Prammatica* 10. *De Commissariis* 31. *Dicembre* 1668.

Presentandosi spontaneamente, e dopo di essersi loro imposto il mandato, o per Città, o per Palazzo, come stima il Giudice, attese le circostanze, che occorrono, se ricorrono al Giudice superiore, il gravame si accordi colla clausola, *firmo remanente mandato*.

Eccettuati sempre i rei di omicidio, che devono presentarsi dentro le carceri formali.

Si proceda contro i rei presenti, senz' aspettarsi l'esito del giudizio contumaciale contro degli assenti, quando, precedente istanza fiscale, lo stima proprio il Tri-

bunale, dove pende la causa. *Pram.* 11. *De dilat.* 21. *Giugno* 1728.

Inquisiti, contro de' quali si è spedito il *Capiatur*, ed i forgiudicati dalle Udienze in ciascun mese si avvisino al Re. *D.* 28. *Luglio* 1735.

Inquisiti non si maltrattino da' scrivani, e mastrodatti nel tempo delle di loro deposizioni, e confessioni senz' ordine espresso del Tribunale. *D.* 20. *Ottobre* 1736.

Inquisiti di omicidio, di qualunque altra sorta di falsità, di furti, che sono propriamente tali, di ferite con armi proibite, o di asportazione, detenzione, o fabbrica delle medesime, in modo veruno si aggraziino, transigano, o compongano.

Si possa transigere per ferite colla spada, o altri istrumenti non proibiti, la pena de' quali non è più dell' esilio, e concorrendo la remissione della parte.

Non volendo transigersi, si dia ad essi un poco di pena, senz' aggraziarli di fatto; quando però i delitti non sono di caso pensato, e con circostanze aggravanti.

Assen-

Assenti di qualunque delitto benchè leggiero non si visitino , senz' essere prima posti *sub Judice*.

Assenti neppure ottengano la grazia della contumacia ; presentandosi , si abilitino a riceverla . Tale grazia sia moderata , fatta con giusta ragione, e senza espressa contradizione del Fisco.

Inquisito contumace benchè presente , visitato , aggraziato , transatto , in avvenire per lo stesso delitto non si visiti in alcun modo ; neppure nelle visite generali.

Lo stesso per le dilazioni solite a concedersi a' rei assenti , per poter comparire, purchè il delitto sia grave, e capace di pena afflittiva di corpo .

Per i furti impropri, che si chiamano truffe, che per raffrenarle è solito procedersi criminalmente , si osservi lo stesso metodo . *D.* 13. *Marzo* 1737.

Inquisito per controbando, e per asportazione di armi, e di altri delitti si tenga a disposizione della Soprintendenza , e della Vicaria , ed ognuna faccia giustizia per lo dippiù, che dopo il giudizio dell'

una merita maggior pena nell'altra. *D.* 4. *Marzo* 1747.

Inquisiti nelle Udienze Provinciali non si presentino in Vicaria, per far inibire le Udienze, perchè ciò impedisce il corso della Giustizia, si toglie il timore a' Provinciali, e si empie la Capitale di uomini cattivi, e gli offesi si costituiscono nella necessità di spendere molto in perseguitare i rei per le ingiurie ricevute, o di lasciarli impuniti, e soffrirli.

Solamente la Vicaria in caso di ricorso di detti inquisiti domandi i notamenti de' processi, ed in vista di essi rescriva quel, che stima più giusto conforme alla maggior disciplina. *D.* 1. *Marzo* 1747.

Occorrendo interrogarsi gl'inquisiti con bastonate, preceda decreto *in Aula*, che l'ordini, e ne determini il numero. *D.* 13. *Settembre* 1751.

Inquisiti di omicidio, o di gravi delitti si carcerino dovunque si trovano, e perciò si avvisino con segni distinti al Reggente della Vicaria, a' Presidi, al Commessario di Campagna, ed al Comandante di Teramo. *D.* 18. *Novembre* 1752.

Non

Non si faccia loro dalle squadre, o da altri promessa di Chiesa col fine di carcerarli. *D.* 20. *Giugno* 1755.

Per declinare il Foro, debbano presentarsi al Giudice, che ha proceduto all' inquisizione, ed avanti di esso allegare il privilegio. *D.* 1. *Novembre* 1758.

Si enuncia tal ordine come risoluzione di punto generale, che comprenda anche gl' Individui della Real Casa. *D.* 23. *Novembre* 1761.

Inquisiti carcerati in Vicaria facendo dichiarazione a' subalterni, queste non si attendano. *D.* 12. *Agosto* 1768.

Dovendosi carcerare in dominj stranieri, si dicano a S. M. espressamente i delitti, le circostanze, le pruove, e tutt' altro necessario a sapersi, per vedere, se convenga, o nò l' arresto, che si richiede. *D.* 7. *Ottobre* 1769.

Non si sentano *in provisionibus faciendis*, se non quando concorrano circostanze tali, e sì rilevanti, che debbano effettivamente sentirsi *in provisionem*. *D.* 27. *Agosto* 1771.

Inquisizioni Generali si facciano da Giustizieri ne' luoghi delle Pro-

vincie contro gli uomini di mala vita ; e fama. Perciò si formi Editto, con determinare il tempo, dentro del quale ognuno o come testimonio, o come accusatore possa intervenire in tal'inquisizioni. Passato il tempo, non si ammettano ulteriormente, purchè non dimostrino, essere stati impediti per causa o di timore, o d'ignoranza. *Cost. Inquisitiones generales.*

In tali inquisizioni, se alcuno per mezzo di diece, o più testimonj di buona vita, e fama è convinto di delitto, che non merita pena di morte, o mutilazione di membro, ma che è rissoso, asportatore di armi, *lusor publicus taxillorum*, che frequenta le taverne, o che vive lautamente più di quel, che è le sue facoltà, e la sua professione comporta, si condanni per un determinato tempo *ad opus publicum*.

Se poi è convinto di delitto più grave, che esige pena di morte, o di mutilazione di membro, o di perpetuo carcere, si conceda a lui la copia dell'inquisizione, purchè non sia provata la sua vita mala, e fama, *vel per quoscunque maleficus*. Se

Se poi à qualchè eccezione, o sia stato forgiudicato per delitto, e la pruova contro di lui si sia acquistata per mezzo di due testimonj intieri, e non inimici, fattasi la copia de' soli nomi de' testimonj senza specificazione de' detti, *nec eorum specialiter, qui contra ipsam inquisitionem deponunt*, si proceda alla condanna secondo la qualità del delitto.

Simili inquisizioni per causa particolare, con particolar denuncia, e contro determinata persona siano vietate, a riserba, se si tratta di delitto di lesa Maestà in persona del Re, *vel ejus collateralium*, o vi concorre comando sovrano.

Nelle quali cause se deve darsi, o negarsi la copia dell' inquisizione, dipenda dall' arbitrio del Principe, a cui deve farsi relazione con tutte le positive circostanze.

In tutti i casi, ne' quali si procede ad inquisizione, debba esprimersi il nome del denunciante, ed osservarsi ogni altra regola, che stabiliscono le antiche leggi, e le costituzioni, a riserba del delitto di lesa Maestà, che riguarda direttamente la persona del Re.

Sia eccettuato ancora, se il denunciante produce giusto, e probabile motivo di timore. Nel qual caso l' inquisitore sia in obbligo di attentamente esaminare tutte le circostanze della denuncia, le qualità de' testimonj, e donde il denunciante si muove, e tutt' altro debba porre in opera, che trascurato può nuocere al reo.

Se manca in ciò, l' inquisizione resti annullata, altra se ne faccia, e l' inquisitore si punisca arbitrariamente o per il dolo, o per la negligenza, che à usata. *Cost. Hi, qui per inquisitiones.*

Si modifichi la rapportata Costituzione, ancorchè concorra la pruova di due Testimonj, sempre si dia all' inquisito copia dell' inquisizione, e la difesa. *Cost. Item dira, & dura.*

Le inquisizioni generali si facciano da' Presidi una sola volta l' anno in ciascun luogo. In Esse non devengano a specialmente inquirere contro di alcun senz' ordine Sovrano, e non concorra caso permesso dalla legge.

Da questo divieto si eccettui il Maestro Giustiziere della G. Corte, e suo Luo-

Luogotenente, e Giudici di Essa, quando concordemente, o tutti, o la maggior parte siano di sentimento di specialmente inquirere. *Cap. Generales inquisitiones*.

Si dà la norma del procedimento in tali Generali inquisizioni. *Cap. In Generalibus autem inquisitionibus*.

In esse per devenirsi alla pena ordinaria siano necessarj quattro Testimonj non ripulsabili. Concorrendo minor pruova, serva come d'indizio, e presunzione per altra Processura. *Cap. Subjungendo quoque præcipimus*.

Siano vietate anche per una volta l' anno. Ne' casi permessi dalla legge si proceda contro de' malfattori *per ordinarias vias juris, & ex officio, seu specialis inquisitionis indagine. Cap. Item quod prædicti Officiales*.

Introduzione di Causa. V. *Vicaria civile*.

Inventore di denaro, roba, o Tesoro. Ogni roba ad eccezione degli animali immediatamente si esibisca a' Giudici locali. Costoro immediatamente la spediscano alla Corte.

Chi

Chi contraviene sia tenuto di furto.

Tale roba si conservi per un'anno, dentro del quale, costando del Padrone, a lui si restituisca. Passato l'anno, resti confiscata. *Cost. Pecuniam si quis invenerit.*

Gl'inventori di tali robe basti, che l'esibiscano al Giudice locale, del quale sia peso esibirle alla Corte.

I Contravventori sian tenuti di furto. *Cost. Mancipia fugitiva.*

Tesoro trovato senz'opera magica appartenga all'inventore per intiero, se nel fondo proprio: se nell'altrui, se ne dia la metà al Padrone, se in luogo pubblico, o del Fisco, glie se ne dia anche la metà.

Sotto nome di tesoro non sian comprese le cave di oro, di argento, di altri metalli, o de' sali, sopra delle quali ha dritto il Fisco. *Cap. Quia non decet.*

Possa farsi scavare in luogo di persona privata, previa sua licenza in iscritto da presentarsi al Giudice locale, salve le ragioni del Fisco. *Arr. 625. 26. Maggio 2631.*

E con detta licenza trovandosi tesoro,

ro, abbian di esso parti eguali il Fisco, il Padrone del luogo , e l'inventore . *Arr.* 644. 15. *Settembre* 1643.

Giugnendo a notizie delle Udienze l'invenzione di tesoro , o di monete , queste commettano le diligenze , ed appurata la flagranza , procedano al sequestro de' beni degl' inventori, e rimettano gli Atti alla Sommaria.

Non appurandosi la flagranza , rimettano anche le diligenze alla Sommaria, senza procedere nè a carcerazione, nè a sequestro, pendente la risoluzione di essa. *D.* 23. *Agosto* 1747.

S. M. generalmente non sente le Denuncie delle invenzioni de' tesori, ed in avvenire non si proceda in tali materie di denuncie , senza ottenere prima il real Permesso . *D. a Matera* 31. *Agosto* 1757.

In occasione di un nascondiglio di monete trovate in Aversa, S. M. fece sentire alla Corte , che non doveva procedere a carcerazioni a tenore degli ordini Generali, che avesse posti in libertà i carcerati, e che avesse veduto , se tra le monete rinvenute vi erano di quelle rare ,

rare, ed antiche, per trattarne buonamente la compra da chi le tiene., con dare avviso della risulta. *D.* 28. *Settembre* 1769.

INVITO per le funzioni de' Regolari si faccia dal Superiore tanto per i Ministri del Re, quanto per i Rappresentanti del Pubblico. *D.* 3. *Settembre* 1742.

IR

IRREGOLARITA' si dispensi dal Vescovo. *D.* 16. *Marzo* 1770.

IS

ISCRIZIONI non faccian mai pruova, e volendosene far' uso, debba verificarsi con documenti validi la verità de' fatti indipendentemente da ciò, che si trovi scolpito in marmo. *D.* 9. *Aprile* 1746.

ISTANZA in causa Feudale duri un anno da decorrere dal giorno della contestazione della lite. *Rit. Item quando Instantia causarum Feudalium.*

Nell'

Nell' antecedente Rito, come ne' tre seguenti si prescrive il termine per la decisione della causa.

In causa civile duri tre anni, in criminale per due.

Se la Sovrana da la proroga, basti, che sia ottenuta dentro del termine, anche se si presenti dopo. *Rit. Item servat ipsa Curia, ut Instantia.*

Istanza perenta per negligenza della Parte, non si ristabilisca, se non dopo rifatte le spese.

Se è perenta per colpa del Giudice, s' intenda ristabilita *ipso jure.*

Ciò si presuma quando due Mesi prima della perenzione siagli stato presentato il processo conchiuso colla dovuta domanda, e protesta.

Siano eccettuate le persone, che per legge meritano la restituzione *in integrum*, alla quali resti aperta la strada di domandare i competenti beneficj. *Pram. I. De Instantia causæ de anno* 1477.

In Vicaria s' intenda sempre prorogata nelle cause criminali: lo stesso nel Tribunale dell' Ammirante, in tutt' i Tribunali di Napoli, ancorchè si tratti di cause

causе delegate. *Pram.* 50. *de Off. M. J.* 24. *Ottobre* 1605.

L'istesso si osservi per le cause criminali nelle Regie Udienze. *Pram.* 10. *de Off. Judic.* 31. *Maggio* 1616.

Istrumenti Pubblici. Qualsisia pleggeria scrivasi da' Regj Notari con carattere comune, e leggibile.

Si abolisca la maniera di scrivere usata in Napoli, Amalfi, e Sorrento.

Si scrivano in carta pergamena; sicchè in futuro istrumenti scritti in altra carta non faccian fede in giudizio, nè fuori, a riserba dell' antapoche, ed apoche.

Gl'istrumenti riassunti in carta bambacina ne' luoghi di Napoli, Amalfi, e Sorrento dentro due anni si riducano alla forma di carattere comune, e leggibile. *Cost. Consuetudinem quam olim.*

Trattandosi di roba mobile, o stabile, o altra qualunque cosa, che vale meno di una libra di oro, oltre il Giudice, e Notari, sottoscrivano gl' istrumenti due Testimonj *bonæ, & probatæ opinionis.*

Ec-

Eccedendo la libra d'oro, bisognano tre Testimonj, che siano maggiori di ogni eccezione, e sappiano scrivere, se nel luogo ve ne sono. Mancando tali forme, l'istrumento sia nullo. *Cost. Instrumentorum Robur.*

Di contratto, in cui sia scritto il nome di alcun nemico o fellone, o invasore del Regno, si riputi casso, e nullo, e debba bruciarsi. *Cost. Instrumenta de donationib.*

Istrumento o Privilegio *usque ad annum a die constitutionum nostrarum declarari ac renovari decernimus, ac appositione nostri nominis roborari.*

Senza che nè in giudizio, nè fuori possano meritar fede tali istrumenti, i quali non siano stati dichiarati a tenore della presente legge. *Cost. Privilegia, & instrumenta.*

Si possa presentare, e liquidare in esse Corti, se non sono elassi venti anni *a die natæ actionis.*

Essendo elassi, *non fit interrogatio*, ma si proceda in via ordinaria. *Cost. Quod Debitores.*

In

In esse pienamente si dà la forma della liquidazione de' pubblici istrumenti, che dicesi *via Ritus M. C.* E dell'istessa materia si tratta ne' 22. seguenti Riti.

Fatto in Regno da Notaro non Regio, non abbia fede: fatto fuori Regno, debba costare almeno sommariamente, che sia stato stipulato da Pubblico Notaro, acciò abbia fede. *Rit. Item servat ipsa Curia, quod in Instrumentis.*

Possano riassumersi coll'intervento di nuovo Giudice e Testimonj in luogo de' Morti. *Pram.* 1. *de Fide Instrumentorum* 1. *Giugno* 1412.

Possa dispensarsi dalla Costituzione di Federigo Secondo, che incomincia *Instrumentorum Robur* coll'autorità Sovrana, *accedente opinione Consilii, & Partibus summarie auditis. Pram.* 2. *de Fide Instrumentorum* 18. *Luglio* 1532.

Sia vietato a chichesia intervenire come pubblico Notaro, o Giudice a contratto nella celebrazione di Testamenti, Codicilli, ed ogni altro pubblico contrat-

tratto, se non è approvato all' ufficio nella forma solita, mediante l'autorità Sovrana sotto pena di falso, oltre la nullità delle scritture.

Siano eccettuati i Giudici della Bagliva di Cosenza, Capri, e Lecce, dove per convenzione è solito creare i Giudici a Contratti annali, mediante certa stabilita contribuzione all' ufficio del gran Protonotario. *Pram.* 2. *de Contractibus ultimo Ottobre* 1571.

Presentati in Vicaria, e gravatosi il Debitore al S. C., se trà 15. giorni non segue in esso la relazione, la Vicaria continui a procedere. *Pram.* 3. *de Instrumentorum liquidatione de anno* 1585.

Se il citato *super tenore instrumenti* è assente, o infermo, mandi fede autentica della sua infermità, e costituisca Procuratore speciale, che possa fare le sue parti fino all'interrogazione, e liquidazione, non ostante l'impedimento allegato. *Pram.* 7. *de Instrumentorum liquidatione* 9. *Luglio* 1608.

In diece capi si spiegano varj Privilegj per il procedimento di tali cause.

Pram. 8. *de Instrumentorum liquidatione* 21. *Gennajo* 1632.

Si dà la norma per la citazione *super tenore Instrumenti* . *Pram.* 9. *de' Instrumentorum liquidatione* 31. *Marzo* 1632.

Si dà la formola de' Decreti interlocutorj per tali cause . *Pram.* 10. *de Instrumentorum liquidatione* 30. *Gennajo* 1633.

Scrittura pubblica, qualora non è autorizzata da Notaro a tenore della Prammatica *de contractibus* del 1571. coll' intervento del Giudice , e Testimonj , si reputi legalmente falsa . Molto più se si tratta di Testamento . *D.* 25. *Luglio* 1772.

A Luglio 1772. con Dispaccio alla Sommaria si confermò la detta risoluzione anche relativamente ad un contratto dotale formato da un Prete con due altri Ecclesiastici per Testimonj .

A 8. Novembre 1773. con Dispaccio alla Giunta degli Abusi si confermò lo stesso riguardo ad un contratto di vendita fatta dal Paroco , e si spiegò , che

nella

nella causa si dasse termine; per far le pruove fuori della scrittura.

Tutto ciò si osservi anche per le scritture precedenti a tali leggi. *D.* 8. *Novembre* 1773.

JU

Jus sententiæ si paghi nel S. Consiglio a forma della Pandetta del 1626. *Pram.* 29. *De Officialib.* 19. *Aprile* 1685.

I L F I N E.

ERRATA	*CORRIGE*
Pag. 6. v. penult. E non ſi facciano a ſe non finito il Patrimonio in tutto, o Curiali, per tutto	E non ſi facciano a' Curiali, ſe non finito il Patrimonio in tutto, e per tutto
Pag. 25. v. 7. ſion	ſian
Pag. 36. v. 21. coſte	coſti
Pag. 128. v. 7. altre il compenſo	oltre il compenſo.
Pag. 200. v. 4. ſiano abbiamo	ſiano obbligati
Ibid. v. 14. che correva tempo o della	che correva in tempo della
Pag. 204. v. 20. coſtituirlo	reſtituirlo
Pag. 706. v. 14. ſcinter	ſcienter